



PROVINCIA
DI LODI




Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale

PROVINCIA DI LODI

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Norme di Piano



Marzo 2025

Presidente della Provincia	Fabrizio Santantonio
Dirigente Settore Pianificazione territoriale e provinciale	Michela Binda
Ufficio di Piano	Nicolò Stasolla Andrea Garzia Francesco Galli Gianluca Villani (Ufficio Attività estrattive) Mirko Arras (Ufficio Viabilità – ciclabili) Domenico Zanaboni (Ufficio Viabilità – ciclabili)
<i>Consulenze per l'elaborazione del Piano</i>	
Coordinamento generale e tecnico-scientifico <i>Politecnico di Milano</i>	Elena Mussinelli, Responsabile scientifico Andrea Tartaglia, Responsabile scientifico Giovanni Castaldo (sistema insediativo e infrastrutturale) Davide Cerati (sistema ambientale e consumo di suolo) Raffaella Riva (paesaggio e beni culturali) Annamaria Sereni
Aspetti legali e amministrativi <i>Studio Legale Associato</i> <i>Fossati Andena Romanenghi</i>	Alberto Fossati Carlo Andena
Assetto geologico e idrogeologico territoriale <i>GEOLAMBDA Engineering S.r.l.</i>	Marco Daguati Laura Pezzoni Federica Fasséra
Valutazione Ambientale Strategica <i>Landmarkstudio</i>	Giovanna Fontana Gianmarco Paris con Giovanni Luca Bisogni

Adozione: Delibera CP n.8 Seduta Consiliare del 07/05/2024

Approvazione: Delibera n.n Seduta Consiliare del 00/00/0000

Pubblicazione: BURL Serie Avvisi e Concorsi n.n del 00/00/000

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità e obiettivi del PTCP	4
Art. 2 - Elaborati costituenti il PTCP	5
Art. 3 - Natura ed efficacia delle presenti norme	9
Art. 4 - Rapporto del PTCP con la pianificazione sovraordinata e di settore di livello sovracomunale	9
Art. 5 - Rapporto del PTCP con gli altri strumenti e atti provinciali.....	10
Art. 6 - Rapporto con ulteriori disposizioni normative per le aree di tutela e salvaguardia paesaggistica, naturalistica e ambientale.....	11
Art. 7 - Rapporto del PTCP con la pianificazione comunale e verifica di compatibilità dei PGT .	11
Art. 8 - Contenuti minimi dei PGT	12
Art. 9 - Monitoraggio e aggiornamento del sistema informativo territoriale provinciale	14
Art. 10 - Efficacia, durata e aggiornamento periodico dello stato di attuazione del PTCP	17
Art. 11 Modifiche del PTCP	18
CAPO II - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO E DECARBONIZZAZIONE...	20
Art. 12 - La Rete ecologica provinciale (REP)	20
Art. 13 - Contributo dei PGT alla valorizzazione degli elementi costituenti la RER e la REP	26
Art. 14 - Interventi di rigenerazione e potenziamento dei servizi ecosistemici	27
Art. 15 - Valorizzazione e potenziamento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	28
Art. 16 - Siti della Rete Natura 2000.....	29
Art. 17 - Interventi per il miglioramento della resilienza ambientale e climatica del territorio Iodigiano	30
Art. 18 - Impianti per l'uso di risorse energetiche rinnovabili.....	33
Art. 19 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	33
Art. 20 - Impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	35
Art. 21 - Interventi su suolo libero esterno ai Tessuti urbani consolidati (TUC)	35
Art. 22 - Allevamenti zootecnici intensivi	36
Art. 23 - Elettrodotti	37
Art. 24 - Aree e manufatti dismessi o degradati	37
Art. 25 - Aree di bonifica.....	39
CAPO III - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E GESTIONE DELLE CRITICITÀ	40

Art. 26 - Obiettivi e criteri per l'individuazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici ..	40
Art. 27 - Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico.....	41
Art. 28 - Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema idrico.....	45
Art. 29 - Obiettivi e criteri per l'uso e la valorizzazione delle acque sotterranee.....	47
Art. 30 - Obiettivi, criteri, azioni e modelli per la mitigazione dell'impatto climatico sul ciclo e sul sistema delle acque	48
CAPO IV - ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE STORICO CULTURALE.....	50
Art. 31 - Efficacia paesaggistica del PTCP	50
Art. 32 - Salvaguardia e valorizzazione del sistema dei beni culturali e del paesaggio.....	52
Art. 33 - Ambiti di rilevanza paesaggistica	53
Art. 34 - Ambiti di rilevanza naturalistica	54
Art. 35 - Alberi d'interesse monumentale	55
Art. 36 - Rete Verde Provinciale (RVP)	56
Art. 37 - Disciplina dei componenti della RVP a prevalente valore storico culturale	59
Art. 38 - Disciplina dei componenti della RVP a prevalente valore agricolo e forestale	60
Art. 39 - Disciplina dei componenti della RVP a prevalente valore geomorfologico-naturalistico.....	60
Art. 40 - Disciplina dei componenti della RVP di rilievo aventi altri valori paesaggistici	60
Art. 41 - Indirizzi relativi ai nodi, ai corridoi e alle connessioni ecologiche, ai varchi e alle barriere infrastrutturali della RVP	60
Art. 42 - Contributo dei PGT alla valorizzazione degli elementi costituenti la RVR e la RVP.....	61
Art. 43 - Ambiti ed elementi di degrado paesaggistico e ambiti a rischio di degrado/compromissione paesaggistica	63
CAPO V - VALORIZZAZIONE DI UN SISTEMA AGRICOLO DI ECCELLENZA	64
Art. 44 - Obiettivi per la valorizzazione del sistema agricolo	64
Art. 45 - Individuazione degli ambiti agricoli di interesse strategico e degli ambiti agricoli tampone	65
Art. 46 - Ambiti agricoli di interesse strategico (AAIS).....	65
Art. 47 - Ambiti agricoli di interazione tra sistema insediativo e sistema agricolo- aree tampone (AAAt)	67
Art. 48 - Recepimento degli ambiti agricoli (AAISp, AAISa, AAAt) nei PGT.....	68
CAPO VI - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE E INTEGRAZIONE DEGLI ALTRI MODELLI DI MOBILITÀ.....	69
Art. 49 - Obiettivi per il sistema della mobilità e dei trasporti.....	69
Art. 50 - Caratteristiche della rete ciclabile provinciale, obiettivi e criteri di sviluppo.....	69

Art. 51 - Indirizzi per l'implementazione della rete ciclabile comunale.....	70
Art. 52 - Completamento delle infrastrutture viabilistiche.....	71
CAPO VII - COLLABORAZIONE TERRITORIALE, SISTEMA INSEDIATIVO, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, CONSUMO DI SUOLO.....	72
Art. 53 - Collaborazione territoriale.....	72
Art. 54 - Uso del suolo e rigenerazione territoriale.....	72
Art. 55 - Riduzione del consumo di suolo.....	72
Art. 56 - Superamento delle soglie di riduzione del consumo di suolo, raccolta dei dati e compensazione provinciale	73
Art. 57 - Mitigazione, compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica, territoriale e/o finanziaria, e fiscale di livello provinciale	73
Art. 58 - Riconoscimento della rilevanza sovracomunale e provinciale di contenuti della pianificazione comunale.....	73
Art. 59 - Strumenti per la perequazione territoriale intercomunale.....	75
Art. 60 - Poli di aggregazione produttiva e commerciale e altre funzioni non residenziali, loro sviluppo e criteri per le nuove realizzazioni su suolo libero.....	77
Art. 61 - Disciplina degli insediamenti per la logistica	78
Art. 62 - Disciplina degli insediamenti per le grandi strutture di vendita.....	80
Art. 63 – Disciplina delle medie strutture di vendita.....	82
Art. 64 - Progettualità di Valenza Sovralocale (PVS)	83
Art. 65 – Norme transitorie	84

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e obiettivi del PTCP

1. Il PTCP è funzionale a definire, per i temi di rango provinciale o sovracomunale come individuati dalla legislazione regionale, l'orientamento generale dell'assetto territoriale provinciale, nonché gli indirizzi per le altre iniziative pianificatorie e programmatiche della Provincia.

2. Il PTCP sviluppa:

- a) finalità e contenuti stabiliti dalla legislazione vigente;
- b) finalità e contenuti non esclusi dalla legislazione vigente.

3. Il PTCP interessa l'intero territorio della Provincia di Lodi e a tale territorio si riferiscono i suoi contenuti. Le sue disposizioni per le previsioni e le tematiche che hanno ripercussioni su scala sovra locale, e riguardano aspetti infrastrutturali-paesaggistici-ambientali, hanno efficacia anche sul territorio del Comune di San Colombano al Lambro, in quanto interessano innegabilmente il territorio della Provincia di Lodi e si trovano in situazioni intermedie tra due Enti sovraordinati.

4. [P] L'efficacia dei rapporti tra la pianificazione territoriale della Provincia di Lodi, della Città metropolitana di Milano e il PGT del Comune di San Colombano al Lambro è definita con accordo di programma di cui all'art. 34, d.lgs. 267/2000.

5. Il PTCP coordina la pianificazione comunale e favorisce, mediante la perequazione territoriale intercomunale (di cui all'art. 59 delle presenti norme), una corretta ripartizione delle risorse economiche generate dalle trasformazioni (oneri di urbanizzazione e compensazioni), da impiegarsi per interventi ambientali di rilevanza sovra comunale. Nella redazione/aggiornamento degli strumenti urbanistici i Comuni dovranno contribuire all'attuazione delle disposizioni e degli obiettivi del PTCP, contestualizzandoli sul proprio territorio a una scala di maggior dettaglio.

6. Nella definizione del modello di sviluppo e degli obiettivi di piano, il PTCP recepisce i principi di sostenibilità promossi dai 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite e, in coerenza con le politiche europee, include il modello ESG (Environmental, Social, Governance).

7. Il PTCP recepisce gli obiettivi della programmazione regionale e li declina al fine di perseguire uno sviluppo socioeconomico del territorio in grado di tutelare e valorizzare le sue componenti ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali, di contenere le criticità indotte dalle trasformazioni e di implementare la qualità della vita e un benessere diffuso. Ciò anche dando priorità agli interventi di riqualificazione degli ambiti in condizioni di abbandono e degrado con azioni finalizzate alla rigenerazione urbana e territoriale.

8. Gli obiettivi del PTCP, descritti e caratterizzati da specifici target nella Relazione di piano e nel Documento di indirizzo e programmazione, sono:

- a) Riduzione del consumo di suolo
- b) Decarbonizzazione - transizione ecologica

- c) Decarbonizzazione - transizione energetica
- d) Attrattività del territorio e turismo
- e) Eccellenza dell'agricoltura
- f) Mobilità dolce e sostenibile

9. Il PTCP promuove una elevata e diffusa accessibilità del territorio incentivando forme di mobilità sostenibile, anche con effetti positivi sull'attrattività territoriale, sul turismo di prossimità, sull'economia e sulla fruibilità dei servizi.

10. La tutela, rigenerazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale sono elementi caratterizzanti del PTCP a partire dal riconoscimento della sua strategicità quale infrastruttura territoriale identitaria, individuando quindi norme per la salvaguardia e il potenziamento del suo valore agronomico, ecosistemico e fruitivo.

Art. 2 - Elaborati costituenti il PTCP

1. Elaborati che costituiscono il quadro conoscitivo e della programmazione sovraordinata:

- a) Relazione di piano
- b) Allegato A - Il sistema infrastrutturale e della mobilità
- c) Allegato B - Il sistema socioeconomico
- d) Allegato C- Il consumo di suolo
- e) Allegato D - Il sistema ambientale
- f) Allegato E - Il sistema paesaggistico e storico culturale
- g) Allegato F - Sintesi criticità/opportunità
- h) Elaborati cartografici del quadro conoscitivo e della programmazione sovraordinata:
 - I. Tavola 1 - Ambiti ed elementi del sistema insediativo, scala 1:50.000
 - II. Tavola 1.a - Ambiti ed elementi del sistema insediativo, scala 1:25.000
 - III. Tavola 1.b - Ambiti ed elementi del sistema insediativo, scala 1:25.000
 - IV. Tavola 1.c - Ambiti ed elementi del sistema insediativo, scala 1:25.000
 - V. Tavola 1.d - Ambiti ed elementi del sistema insediativo, scala 1:25.000

 - VI. Tavola 2 – Consumo di suolo – stato di fatto e previsioni della pianificazione comunale, scala 1:50.000
 - VII. Tavola 2.a - Consumo di suolo – stato di fatto e previsioni della pianificazione comunale, scala 1:25.000
 - VIII. Tavola 2.b - Consumo di suolo – stato di fatto e previsioni della pianificazione comunale, scala 1:25.000
 - IX. Tavola 2.c - Consumo di suolo – stato di fatto e previsioni della pianificazione comunale, scala 1:25.000
 - X. Tavola 2.d - Consumo di suolo – stato di fatto e previsioni della pianificazione comunale, scala 1:25.000

- XI. Tavola 3 - Ambiti, sistemi ed elementi del territorio agricolo, scala 1:50.000
- XII. Tavola 3.a - Ambiti, sistemi ed elementi del territorio agricolo, scala 1:25.000
- XIII. Tavola 3.b - Ambiti, sistemi ed elementi del territorio agricolo, scala 1:25.000
- XIV. Tavola 3.c - Ambiti, sistemi ed elementi del territorio agricolo, scala 1:25.000
- XV. Tavola 3.d - Ambiti, sistemi ed elementi del territorio agricolo, scala 1:25.000

- XVI. Tavola 4 - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse ambientale, scala 1:50.000
- XVII. Tavola 4.a - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse ambientale, scala 1:25.000
- XVIII. Tavola 4.b - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse ambientale, scala 1:25.000
- XIX. Tavola 4.c - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse ambientale, scala 1:25.000
- XX. Tavola 4.d - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse ambientale, scala 1:25.000

- XXI. Tavola 5 - Assetto geologico e geomorfologico, scala 1:50.000
- XXII. Tavola 5.a - Assetto geologico e geomorfologico, scala 1:25.000
- XXIII. Tavola 5.b - Assetto geologico e geomorfologico, scala 1:25.000
- XXIV. Tavola 5.c - Assetto geologico e geomorfologico, scala 1:25.000
- XXV. Tavola 5.d - Assetto geologico e geomorfologico, scala 1:25.000

- XXVI. Tavola 6 - Assetto idrogeologico, scala 1:50.000
- XXVII. Tavola 6.a - Assetto idrogeologico, scala 1:25.000
- XXVIII. Tavola 6.b - Assetto idrogeologico, scala 1:25.000
- XXIX. Tavola 6.c - Assetto idrogeologico, scala 1:25.000
- XXX. Tavola 6.d - Assetto idrogeologico, scala 1:25.000

- XXXI. Tavola 7 - Vincoli e tutele di natura geologica, scala 1:50.000
- XXXII. Tavola 7.a - Vincoli e tutele di natura geologica, scala 1:25.000
- XXXIII. Tavola 7.b - Vincoli e tutele di natura geologica, scala 1:25.000
- XXXIV. Tavola 7.c - Vincoli e tutele di natura geologica, scala 1:25.000
- XXXV. Tavola 7.d - Vincoli e tutele di natura geologica, scala 1:25.000

- XXXVI. Tavola 8 - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse storico culturale e paesaggistico, scala 1:50.000
- XXXVII. Tavola 8.a - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse storico culturale e paesaggistico, scala 1:25.000
- XXXVIII. Tavola 8.b - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse storico culturale e paesaggistico, scala 1:25.000
- XXXIX. Tavola 8.c - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse storico culturale e paesaggistico, scala 1:25.000

- XL. Tavola 8.d - Ambiti, sistemi ed elementi di interesse storico culturale e paesaggistico, scala 1:25.000
- XLII. Tavola 9 - Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale, scala 1:50.000
- XLIII. Tavola 9.a - Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale, scala 1:25.000
- XLIV. Tavola 9.b - Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale, scala 1:25.000
- XLV. Tavola 9.c - Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale, scala 1:25.000
- XLVI. Tavola 9.d - Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale, scala 1:25.000
- XLVII. Tavola 10 - Elementi di degrado paesaggistico, scala 1:50.000
- XLVIII. Tavola 10.a - Elementi di degrado paesaggistico, scala 1:25.000
- XLIX. Tavola 10.b - Elementi di degrado paesaggistico, scala 1:25.000
- L. Tavola 10.c - Elementi di degrado paesaggistico, scala 1:25.000
- L. Tavola 10.d - Elementi di degrado paesaggistico, scala 1:25.000

2. Elaborati che costituiscono il quadro programmatico e di indirizzo del PTCP:

- a) Documento di indirizzo e programmazione
- b) Allegato 1 - Foglio per il calcolo della riduzione del consumo di suolo comunale
- c) Allegato 2 - Schede Progettualità di Valenza Sovralocale (PVS)
- d) Norme di piano
- e) Elaborati cartografici del quadro programmatico e di indirizzo (Tavole)
 - I. Tavola 11 - Sistema infrastrutturale, scala 1:50.000
 - II. Tavola 11.a - Sistema infrastrutturale, scala 1:25.000
 - III. Tavola 11.b - Sistema infrastrutturale, scala 1:25.000
 - IV. Tavola 11.c - Sistema infrastrutturale, scala 1:25.000
 - V. Tavola 11.d - Sistema infrastrutturale, scala 1:25.000
 - VI. Tavola 12 - Sistema della mobilità dolce, scala 1:50.000
 - VII. Tavola 12.a - Sistema della mobilità dolce, scala 1:25.000
 - VIII. Tavola 12.b - Sistema della mobilità dolce, scala 1:25.000
 - IX. Tavola 12.c - Sistema della mobilità dolce, scala 1:25.000
 - X. Tavola 12.d - Sistema della mobilità dolce, scala 1:25.000
 - XI. Tavola 13 - Ambiti agricoli, scala 1:50.000

- XII. Tavola 13.a - Ambiti agricoli, scala 1:25.000
- XIII. Tavola 13.b - Ambiti agricoli, scala 1:25.000
- XIV. Tavola 13.c - Ambiti agricoli, scala 1:25.000
- XV. Tavola 13.d - Ambiti agricoli, scala 1:25.000

- XVI. Tavola 14 - Rete Ecologica Provinciale, scala 1:50.000
- XVII. Tavola 14.a - Rete Ecologica Provinciale, scala 1:25.000
- XVIII. Tavola 14.b - Rete Ecologica Provinciale, scala 1:25.000
- XIX. Tavola 14.c - Rete Ecologica Provinciale, scala 1:25.000
- XX. Tavola 14.d - Rete Ecologica Provinciale, scala 1:25.000

- XXI. Tavola 15 - Indirizzi di natura geologica per la pianificazione provinciale, scala 1:50.000
- XXII. Tavola 15.a - Indirizzi di natura geologica per la pianificazione provinciale, scala 1:25.000
- XXIII. Tavola 15.b - Indirizzi di natura geologica per la pianificazione provinciale, scala 1:25.000
- XXIV. Tavola 15.c - Indirizzi di natura geologica per la pianificazione provinciale, scala 1:25.000
- XXV. Tavola 15.d - Indirizzi di natura geologica per la pianificazione provinciale, scala 1:25.000

- XXVI. Tavola 16 - Unità tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici di paesaggio provinciali, scala 1:50.000
- XXVII. Tavola 16.a - Unità tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici di paesaggio provinciali, scala 1:25.000
- XXVIII. Tavola 16.b - Unità tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici di paesaggio provinciali, scala 1:25.000
- XXIX. Tavola 16.c - Unità tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici di paesaggio provinciali, scala 1:25.000
- XXX. Tavola 16.d - Unità tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici di paesaggio provinciali, scala 1:25.000

- XXXI. Tavola 17 - Rete Verde Provinciale, scala 1:50.000
- XXXII. Tavola 17.a - Rete Verde Provinciale, scala 1:25.000
- XXXIII. Tavola 17.b - Rete Verde Provinciale, scala 1:25.000
- XXXIV. Tavola 17.c - Rete Verde Provinciale, scala 1:25.000
- XXXV. Tavola 17.d - Rete Verde Provinciale, scala 1:25.000

- XXXVI. Tavola 18 - Polarità territoriali e Progettualità di Valenza Sovralocale, scala 1:50.000
- XXXVII. Tavola 18.a - Polarità territoriali e Progettualità di Valenza Sovralocale, scala 1:25.000
- XXXVIII. Tavola 18.b - Polarità territoriali e Progettualità di Valenza Sovralocale, scala 1:25.000
- XXXIX. Tavola 18.c - Polarità territoriali e Progettualità di Valenza Sovralocale, scala 1:25.000
- XL. Tavola 18.d - Polarità territoriali e Progettualità di Valenza Sovralocale, scala 1:25.000

Art. 3 - Natura ed efficacia delle presenti norme

1. Le norme del PTCP si distinguono in:

- a) orientative (contrassegnate con [O]): funzionali a indirizzare la progettualità attuativa del piano in coerenza con gli obiettivi definiti; esse costituiscono il riferimento per la valutazione di compatibilità e concorrenza di tale progettualità per gli aspetti non prescrittivi e prevalenti del PTCP;
- b) direttive (contrassegnate con [D]): esprimono disposizioni di coordinamento da recepire e dettagliare nella elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza degli enti destinatari. L'eventuale mancato recepimento da parte dell'ente destinatario deve essere adeguatamente motivato in sede di valutazione di compatibilità con il PTCP; la soluzione proposta deve in ogni caso contribuire a una più efficace attuazione degli obiettivi del PTCP;
- c) prescrittive (contrassegnate con [P]): funzionali a definire il contenuto 'autoritativo' del PTCP e quindi relative unicamente agli aspetti aventi efficacia prevalente e prescrittiva.

2. Ove non vi sia indicazione della lettera sopra indicata, la norma è da intendersi come riferimento meramente illustrativo o richiamo a norme sovraordinate.

3. I rinvii e i richiami ad altre fonti normative di qualsivoglia natura, nonché a provvedimenti amministrativi e/o atti di pianificazione territoriale generale e settoriale, sono da intendersi non recettivi e comprendono tutte le successive modificazioni a cui sono sottoposte le fonti normative nonché gli atti e piani richiamati o ai quali si è rinviato.

Art. 4 - Rapporto del PTCP con la pianificazione sovraordinata e di settore di livello sovracomunale

1. Il PTCP concorre al perseguimento degli obiettivi del PTR e ne recepisce i contenuti, articolandoli a una scala di maggiore dettaglio, in funzione delle specifiche caratteristiche del territorio lodigiano e degli ambiti territoriali omogenei (ATO), così come definiti dal PTR stesso (ATO Lodigiano e Colline di San Colombano e in ATO Lodigiano Sud e Casalese).

2. Il PTCP:

- a) recepisce le indicazioni sugli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza dell'Ente gestore del Parco ADDA SUD e coordina con l'Ente gestore le previsioni del PTCP che ricadono nel territorio di competenza del Parco, fermi restando i casi di prevalenza del

PTCP in merito alle infrastrutture regolate dall'articolo 18 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

- b) recepisce le disposizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), e ne specifica alla scala di maggiore dettaglio le indicazioni per le aree a rischio idrogeologico, a seguito di apposite intese con l'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs 31 marzo 1998, n.112.

3. Le previsioni di carattere prescrittivo e prevalente derivanti da strumenti di programmazione e pianificazione di carattere sovraordinato in vigore all'approvazione del PTCP devono considerarsi recepite nello strumento di pianificazione. In caso di discordanze non derivanti dal maggiore dettaglio di scala tra quanto indicato nel PTCP e gli strumenti sovraordinati, prevale sempre la prescrizione più restrittiva.

4. L'eliminazione e/o la modifica in tutto o in parte delle finalità e/o dei contenuti strutturali del quadro conoscitivo, del programmatorio e di indirizzo da parte di piani sovraordinati costituiscono modifiche sostanziali che necessitano di essere recepite con le modalità ordinarie, ai sensi dell'art.17 commi da 1 a 10 della l.r. 12/05 e s.m.i.

5. Le modifiche del quadro programmatorio e pianificatorio relativo alle dotazioni infrastrutturali statali e regionali sono recepite nel PTCP e accompagnate dall'inserimento di tutti gli interventi di mitigazione e compensazione previsti dagli accordi sottoscritti tra gli Enti coinvolti. Nelle fasi di concertazione e condivisione preliminare e di approvazione del progetto infrastrutturale, si dovrà tenere conto degli indirizzi del PTCP riferiti alle opere di mitigazione e compensazione necessarie, come indicate nelle "Linee guida dell'Ambiente e Paesaggio nei settori infrastrutturali" (ISPRA) in attuazione del d.p.c.m. 27 dic. 1988.

Art. 5 - Rapporto del PTCP con gli altri strumenti e atti provinciali

1. Il PTCP è lo strumento di riferimento e indirizzo per i piani provinciali di settore che dovranno recepirne gli obiettivi di cui all'articolo 1 delle presenti norme e collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli strumenti settoriali e gli atti provinciali dovranno concorrere alla attuazione delle previsioni di piano, integrandole e completandole in coerenza con gli obiettivi e i criteri di sostenibilità del PTCP e nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative.

3. I piani di settore dovranno inoltre contribuire ad aggiornare e dettagliare il quadro conoscitivo del territorio, integrando i dati raccolti nel SIT provinciale e aggiornando quelli già presenti.

4. il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è piano di settore del PTCP ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della L.R. 31/2008. Con apposito atto la Provincia definisce le procedure di presa d'atto dei PIF come piani di settore del PTCP e i criteri tecnici aventi contenuti coerenti con quanto disposto dal quadro normativo regionale. Per le aree boscate valgono gli indirizzi e le disposizioni del PIF, ad eccezione dei territori compresi nei Parchi regionali dotati di proprio PIF.

5. Il PTCP recepisce le delimitazioni del Piano Cave vigente.

Art. 6 - Rapporto con ulteriori disposizioni normative per le aree di tutela e salvaguardia paesaggistica, naturalistica e ambientale

1. Il PTCP recepisce e conferma gli istituti di tutela e salvaguardia relativi ad aree, ambiti e manufatti interessati da tali istituti.

2. Il PTCP assume i contenuti paesaggistici, naturalistici e ambientali dei vigenti strumenti di programmazione, pianificazione e gestione territoriale del sistema delle aree protette regionali ricadenti all'interno del territorio provinciale.

3. Il PTCP non dispone quindi alcuna regola che abbia carattere di cogenza o prescrittività nel territorio delle aree regionali protette, salvo i casi di prevalenza di cui alla legge urbanistica regionale.

Art. 7 - Rapporto del PTCP con la pianificazione comunale e verifica di compatibilità dei PGT

1. [P] Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nella fase di aggiornamento dei PGT comunali ed intercomunali, i Comuni assumeranno il PTCP come strumento di raccordo con la pianificazione sovraordinata, recependone gli obiettivi e principi indicati nell'articolo 1 delle presenti norme salvaguardando i limiti di sostenibilità previsti.

2. [P] Gli strumenti di pianificazione comunale dovranno collaborare e concorrere alla attuazione del PTCP, rispettarne i contenuti di carattere prescrittivo, di indirizzo e direttivo, e adeguarsi agli indirizzi di gestione, tutela e valorizzazione del territorio.

3. [P] Nell'elaborazione del PGT, il Comune di San Colombano al Lambro dovrà tenere conto degli obiettivi e principi del PTCP della Provincia di Lodi per le scelte di pianificazione che producono ripercussioni sul territorio lodigiano o interessano aspetti ambientali ed ecosistemici del territorio lodigiano. Nelle trasformazioni sovralocali che dovessero essere previste, lo strumento dell'Ente Locale dovrà prevedere il coinvolgimento della Provincia di Lodi mediante l'acquisizione di un parere di compatibilità.

4. [P] La Provincia di Lodi valuta la compatibilità dei Piani di Governo del Territorio (PGT) e loro varianti accertandone la coerenza con il PTCP; il procedimento di verifica della compatibilità dei PGT, nel rispetto dell'art.13 comma 5 della l.r.12/05, sarà attuato con un percorso di co-pianificazione e dialogo tra Comune e Amministrazione Provinciale.

5. [P] La Provincia effettua la valutazione di compatibilità entro i termini temporali fissati dalle norme sovraordinate.

6. [P] In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. 31/2014 la Provincia verificherà in sede di parere di compatibilità di cui all'articolo 13, comma 5, della L.R. 12/2005

anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR. In particolare, i PGT dovranno adeguarsi a quanto previsto nelle presenti norme e nell'Allegato 1 - Foglio per il calcolo della riduzione del consumo di suolo comunale, che esplicita, sulla base dei dati raccolti al 30/09/2023, le modalità di calcolo della riduzione dei consumi di suolo comunale da assumersi in seno ai PGT; inoltre, dovranno recepire e adottare il modello di perequazione e compensazione territoriale intercomunale così come definito al Capo VII - collaborazione territoriale, sistema insediativo, perequazione e compensazione territoriale intercomunale, consumo di suolo.

Art. 8 - Contenuti minimi dei PGT

1. [P] I contenuti minimi da prevedere nei PGT sono definiti negli articoli da 7 a 11 della l.r. 12/2005 e s.m.i., ulteriormente dettagliati nei documenti attuativi della norma stessa. Per quanto riguarda gli aspetti di rilevanza sovracomunale, i contenuti minimi dei PGT sono individuati dal PTCP, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2005, e sono specificati ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. [P] I Comuni, nella elaborazione della componente idrogeologica del PGT, devono predisporre idonea documentazione conoscitiva delle condizioni di funzionamento delle reti di smaltimento delle acque di scarico e dei depuratori, stimando e valutando la sostenibilità del carico urbanistico aggiuntivo previsto dal PGT sulla rete medesima. Qualora accertino che la sostenibilità di tale carico sia condizionata alla preventiva realizzazione o al potenziamento di tali infrastrutture, il PGT deve subordinare l'attivazione delle trasformazioni al pieno raggiungimento dei requisiti di funzionalità delle reti.

3. [D] I Comuni devono, in fase di redazione del PGT, valutare la sostenibilità del carico urbanistico aggiuntivo determinato da eventuali trasformazioni urbanistiche inserendo nelle proprie norme l'obbligo, per l'attuazione di specifici interventi particolarmente generatori di traffico (ad esempio per MSV, logistica, ecc..), di effettuare la specifica valutazione degli impatti generati sulla rete viaria, individuando al contempo gli eventuali interventi infrastrutturali da realizzare da parte degli attuatori delle trasformazioni.

4. [P] Tra gli elaborati che i Comuni devono predisporre per la valutazione di compatibilità con il PTCP devono essere presenti:

- a) lo studio geologico, idrogeologico e sismico previsto dalla L.R. 12/2005, art. 57 e s.m.i. con recepimento delle prescrizioni di cui al CAPO III delle presenti Norme di Piano;
- b) le aree di danno come da Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti ERIR, se presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- c) i valori degli indicatori di monitoraggio indicati nel Documento di indirizzo e programmazione del PTCP;
- d) l'indicazione degli ambiti di rigenerazione urbana;
- e) le aree produttive esistenti;
- f) i percorsi ciclabili esistenti e programmati;

- g) gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica;
- h) gli ambiti di rilevanza naturalistica;
- i) le fasce di rilevanza paesistico-fluviale;
- j) gli ambiti di rilevanza paesistica;
- k) gli elementi storici e architettonici;
- l) l'articolazione della Rete Ecologica Comunale (REC) come implementazione e definizione della Rete Ecologica Provinciale (REP);
- m) l'articolazione della Rete Verde Comunale (RVC) come implementazione e definizione della Rete Verde Provinciale (RVP);
- n) gli alberi di interesse monumentale;
- o) le aree e i manufatti dismessi, contaminati e soggetti a interventi di bonifica ambientale, bonificati o degradati;
- p) i pozzi destinati all'uso acquedottistico e relative fasce di tutela assoluta e di rispetto.

5. [P] Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera f) e dell'articolo 10bis, commi 3 e 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Documento di Piano del PGT deve illustrare in apposito capitolo come le scelte della pianificazione comunale si raccordano agli obiettivi e alle disposizioni del PTCP, del PTR e degli altri atti sovraordinati.

6. [P] Secondo le modalità previste nell'elaborato di criteri del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 e ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) b-bis) della l.r. 12/2005 e s.m.i., il Documento di Piano illustra la quantificazione dei fabbisogni per la residenza e per altre funzioni e le modalità con le quali si sono raggiunti gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana previsti dal PTR e declinati anche con riferimento ai "Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato" e in coerenza con quanto indicato nelle tavole della revisione del PTR alla scala di maggiore dettaglio dal PTCP. Nel rispetto delle modalità di calcolo della riduzione dei consumi di suolo comunale di cui all'Allegato 1 - Foglio per il calcolo della riduzione del consumo di suolo comunale, il PGT definisce la soglia di consumo di suolo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter) della l.r. 12/2005 e s.m.i. e individua gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, specificando le disposizioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e) e quinquies) della l.r. 12/2005 e s.m.i. Il Piano delle Regole deve contenere la Carta del consumo di suolo prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera e-bis) della l.r. 12/2005 e s.m.i..

7. [P] Il Piano dei Servizi del PGT dei Comuni dove sono presenti Servizi Abitativi Pubblici (SAP) deve sviluppare in un apposito capitolo il tema "Riqualficazione del patrimonio SAP" per consentire l'individuazione di strumenti operativi e finanziari nei PGT, che assicurino la coerenza con le necessità che emergono dal Piano triennale provinciale dei servizi abitativi pubblici e sociali.

8. [P] In fase di elaborazione dei piani di monitoraggio della VAS dei PGT dovranno essere considerati tutti gli indicatori contenuti nel Documento di indirizzo e programmazione del PTCP.

Art. 9 - Monitoraggio e aggiornamento del sistema informativo territoriale provinciale

1. [P] Il Documento di indirizzo e programmazione del PTCP recepisce gli indicatori di VAS che compongono il quadro degli indicatori di stato e di impatto necessari al monitoraggio dell'attuazione e degli effetti del PTCP. Entro il 31 dicembre a partire dall'anno successivo alla approvazione del PTCP, i Comuni dovranno inviare all'Amministrazione provinciale i dati di propria competenza come individuati in tale documento.

2. Il piano di monitoraggio è finalizzato a controllare l'evoluzione delle principali tematiche territoriali e ambientali, a verificare il raggiungimento degli obiettivi del PTCP in fase attuativa e a monitorare l'attuazione dei PGT.

3. [P] I Comuni nei piani di monitoraggio dei PGT dovranno includere, ad integrazione di quanto previsto dalla normativa regionale e dal documento "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, un sistema di indicatori quantitativi di stato e di risposta che illustri l'evoluzione delle componenti ambientali e territoriali e il grado di attuazione delle azioni del PGT. Al fine di contribuire al monitoraggio dei temi ambientali e territoriali di rilevanza sovracomunale, anche in occasione della trasmissione delle varianti parziali al PGT alla Provincia per la valutazione di compatibilità, il Comune deve trasmettere i dati utilizzati per la quantificazione e l'aggiornamento dei seguenti indicatori, che devono comunque essere acquisiti già in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei PGT:

- a) Superficie naturale/superficie urbanizzata (%)
- b) Superficie agricola/superficie urbanizzata (%)
- c) Superficie urbanizzata/superficie territoriale comunale (%)
- d) Superficie urbanizzabile/superficie urbanizzata (%)
- e) Superficie aree della rigenerazione (articolate come al successivo comma 4 lettera b)/superficie urbanizzata (%)
- f) Superficie urbana permeabile/superficie urbanizzata (%)
- g) Superficie degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale/superficie urbanizzata (%)
- h) Superficie aree di rigenerazione realizzate/superficie urbanizzata (%) (percentuale di superficie delle aree di rigenerazione realizzate nei 5 anni precedenti l'avvio del procedimento rispetto alla superficie urbanizzata)
- i) Superficie delle aree verdi urbane di interesse pubblico e generale esistenti interne al TUC/Superficie urbanizzata TUC (%)

- j) Consumo idrico potabile giornaliero pro capite per funzione residenziale (l/ab/g) (dato fornito da SAL ai comuni su loro richiesta relativo al consumo idrico potabile giornaliero pro-capite per funzione residenziale)
- k) Numero di interventi di efficientamento energetico realizzati su edifici pubblici (n) (numero di interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici nei 5 anni precedenti l'avvio del procedimento)
- l) Lunghezza pro capite delle piste ciclabili esistenti (ml/ab) (rapporto tra l'estensione lineare della dotazione comunale di piste ciclabili esistenti, programmate o finanziate e il numero di abitanti residenti nel comune. Sono escluse dal calcolo le piste ciclabili in previsione)
- m) Perimetro superficie urbanizzata TUC/superficie urbanizzata TUC (m/m²) (rapporto tra la somma dei perimetri delle superfici urbanizzate interne al TUC e di eventuali nuclei sparsi senza considerare le strade esterne ad essi, e la somma delle relative aree)
- n) Superficie aree verdi urbane di interesse pubblico e generale di connessione tra corridoi ecologici della REC/superficie territoriale comunale (%)
- o) Numero di interferenze delle infrastrutture con la rete ecologica provinciale REP (Art. 12 NdA (numero complessivo di punti e/o tratti delle reti infrastrutturali viarie, stradali o ferroviarie esistenti, in costruzione o previste che intersecano gli elementi della rete ecologica provinciale)
- p) Lunghezza corridoi ecologici della REC/lunghezza corridoi della REP (%) (rapporto tra la lunghezza complessiva dei corridoi individuati nella Rete ecologica comunale e la lunghezza complessiva dei corridoi ecologici individuati dalla REP ricadenti nel territorio comunale)
- q) Numero di interventi previsti dal PGT finalizzati alla valorizzazione della Rete Verde Provinciale RVP (n)
- r) Numero degli interventi di drenaggio urbano sostenibile di nuova realizzazione (n) (numero degli interventi di drenaggio urbano sostenibile (SUDs) realizzati nei 5 anni precedenti l'avvio del procedimento su aree pubbliche e/o private finalizzati a: ridurre gli effetti idrologici idraulici dell'impermeabilizzazione che provocano una accelerazione dei deflussi superficiali e un aumento del rischio idraulico; migliorare la qualità delle acque, alterata dagli inquinanti diffusi; integrare il design del verde nella centro abitato migliorando il paesaggio urbano e il microclima)
- s) Rapporto tra consumi energetici residenziali da fonti rinnovabili e consumi energetici residenziali totali
- t) Rapporto tra consumi energetici in ambito produttivo da fonti rinnovabili e consumi energetici da produttivo totali.

4. [P] Le modalità di calcolo e di individuazione dei parametri da utilizzare per gli indicatori di cui al comma 5 del presente articolo sono:

- a) Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale: gli ambiti previsti dal PGT nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e quinquies della LR 12 /20 05, come modificata dalla LR 31/2014).
- b) Aree della rigenerazione così articolate secondo i Criteri dell'integrazione PTR: 1) aree non residenziali, ovvero già utilizzate da attività economiche, interessate da fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico; 2) aree residenziali interessate da fenomeni di dismissione/abbandono totale o prevalente tali da comportare pericolo per la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico; 3) singoli edifici di dimensioni rilevanti rispetto ai fabbisogni locali o interi complessi edilizi urbani o rurali non utilizzati in via non transitoria; 4) siti potenzialmente contaminati e siti contaminati, ai sensi del comma 1 lettere d) ed e) dell'art. 240 del D. Lgs 152/06.
- c) Superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro silvo pastorali (ex art.2, comma 1, lett. a), LR 31/14, come specificato nell'elaborato di criteri del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 e successivi aggiornamenti).
- d) Superficie agricola o naturale: la superficie non classificabile come superficie urbanizzata, né come superficie urbanizzabile, indipendentemente dall'uso che la caratterizza (come specificato nell'elaborato di criteri del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 e successivi aggiornamenti).
- e) Superficie delle aree verdi urbane di interesse pubblico e generale di connessione tra corridoi ecologici della REC: la superficie complessiva delle aree individuate dal Piano dei servizi come aree verdi urbane di interesse pubblico e generale ricomprese nei corridoi ecologici della REC.
- f) Superficie delle aree verdi urbane di interesse pubblico e generale esistenti: la superficie complessiva delle aree individuate dal Piano dei servizi come aree verdi urbane di interesse pubblico e generale esistenti.
- g) Superficie permeabile: le aree libere e le aree verdi pubbliche e di uso pubblico comprese nel TUC. Si precisa che a definizione del parametro non coincide con quella di cui al Regolamento edilizio tipo di cui alla DGR n. XI/695 del 24/10/2018, per le diverse rispettive finalità e livelli di acquisizione dei dati.
- h) Superficie territoriale comunale: superficie del territorio comunale derivata dal DataBase GeoTopografico (DBGT ex LR 12/2005, art.3) utilizzando l'ultimo aggiornamento disponibile della banca dati "limiti amministrativi" scaricabile dal geoportale.
- i) Superficie urbanizzabile: aree in via di urbanizzazione, ovvero interessate da previsioni pubbliche o private non ancora attuate, escluse quelle destinate a parchi urbani territoriali (ex art.2, comma 1, lett. b), LR 31/14), come specificato nell'elaborato di criteri del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 e successivi aggiornamenti.
- j) Superficie urbanizzata: i terreni urbanizzati su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche esclusi quelli destinati a parchi

urbani territoriali (ex art.2, comma 1, lett. b), LR 31/14, come specificato nell'elaborato di criteri del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 e successivi aggiornamenti).

- k) TUC - Tessuto Urbano Consolidato: l'insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento.

5. Il Sistema informativo territoriale provinciale raccoglie, elabora ed aggiorna le informazioni relative al territorio al fine di fornire un quadro conoscitivo dinamico e utile al monitoraggio. Il sistema informativo territoriale si coordina e integra con il SIT regionale secondo le modalità previste dall'art.3 della L.R. 12/05 e s.m.i..

6. [P] I Comuni nella redazione di propri PGT elaborano il proprio apparato conoscitivo mediante supporto digitale secondo le specifiche indicate da Regione Lombardia e condividono le informazioni e le banche dati informatiche con la Provincia di Lodi.

Art. 10 - Efficacia, durata e aggiornamento periodico dello stato di attuazione del PTCP

1. [P] Il PTCP acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Da tale data i contenuti di piano aventi efficacia prevalente e prescrittiva sono immediatamente prevalenti sulla disciplina degli strumenti urbanistici comunali. Il PTCP ha durata indeterminata e può essere oggetto di modifiche secondo quanto previsto all'articolo 11 delle presenti norme, e con le procedure previste dalla legislazione urbanistica regionale vigente.

2. Il PTCP potrà essere aggiornato annualmente come previsto dall'articolo 17 comma 11bis della LR 12/05.

2bis. [P] Sono approvate con modalità semplificate le tipologie di modifiche da a) a g) di cui al comma 1 del presente articolo e altre modifiche del PTCP che incidono positivamente sulla tutela e salvaguardia degli elementi costitutivi i sistemi paesaggistico, storico culturale e ambientale, nonché sulla efficacia (comprese le ricadute urbanistiche) degli istituti di cooperazione, concertazione e solidarietà territoriale. Le tipologie di modifiche di cui alle lettere da a) a g) sono approvate, su motivata proposta del competente dirigente apicale, con deliberazione del Presidente della Provincia soggetta unicamente alla pubblicità sull'albo pretorio online provinciale per quindici giorni consecutivi e su quello dei singoli comuni interessati. Altre modifiche di cui al presente comma sono adottate, su motivata proposta del competente dirigente apicale, con deliberazione di Consiglio Provinciale soggetta a pubblicazione per trenta giorni consecutivi sull'albo pretorio online provinciale, unitamente agli elaborati; decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine finale di pubblicazione, entro i quali tutti gli interessati possono presentare osservazioni, sono definitivamente approvate con deliberazione di Consiglio Provinciale. Per tutte le modifiche di cui al presente comma il provvedimento non necessita del parere della Conferenza

dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette né la valutazione da parte degli organismi regionali. Le modifiche al PTCP con modalità semplificate conseguenti ad atti negoziali dovranno essere oggetto di procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza - VINCA (laddove prevista), salvo che gli stessi atti negoziali non siano già stati a loro volta sottoposti alle suddette procedure.

Art. 11 Modifiche del PTCP

1. [P] Si definiscono le seguenti tipologie di modifiche del piano:

- a) correzione di errori materiali;
- b) aggiornamento cartografico di elementi non aventi efficacia prevalente e prescrittiva sulla pianificazione comunale;
- c) maggior definizione localizzativa degli interventi previsti;
- d) aggiornamenti progettuali legati allo sviluppo dell'iter di approvazione delle opere di cui all'annesso documento agli atti di piano 'Sistema infrastrutturale e della mobilità ' (Allegato A);
- e) aspetti di ambito strettamente locale che non incidano sugli obiettivi e le strategie generali del piano, comprese le modifiche funzionali a consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, localizzati all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC) o anche all'interno degli ambiti che i documenti di piano dei PGT definiscano come quelli entro i quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della normativa regionale, e gli esiti urbanistico-territoriali degli accordi di cui al CAPO VII delle presenti norme;
- f) integrazione del piano con linee guida o altra documentazione di ausilio all'attuazione del piano;
- g) adeguamento del piano a intervenute norme, piani e programmi sovraordinati o costituenti automatica variante al piano, qualora la loro assunzione non implichi conseguenti modifiche riconducibili alle successive tipologie h. modifiche agli elementi orientativi e di indirizzo del piano;
- h) modifiche agli elementi orientativi e di indirizzo del piano;
- i) modifiche agli elementi di piano aventi efficacia prevalente e prescrittiva;
- j) modifiche agli obiettivi e alle strategie di piano.

2. [P] Sono approvate con modalità semplificate le tipologie di modifiche da a) a g) di cui al comma 1 del presente articolo e altre modifiche del PTCP che incidono positivamente sulla tutela e salvaguardia degli elementi costitutivi i sistemi paesaggistico, storico culturale e ambientale, nonché sulla efficacia (comprese le ricadute urbanistiche) degli istituti di cooperazione, concertazione e solidarietà territoriale. Le tipologie di modifiche di cui alle lettere da a) a g) sono approvate, su motivata proposta del competente dirigente apicale, con deliberazione del Presidente della Provincia soggetta unicamente alla pubblicità sull'albo pretorio online provinciale per quindici giorni consecutivi e su quello dei singoli comuni interessati. Altre modifiche di cui al

presente comma sono adottate, su motivata proposta del competente dirigente apicale, con deliberazione di Consiglio Provinciale soggetta a pubblicazione per trenta giorni consecutivi sull'albo pretorio online provinciale, unitamente agli elaborati; decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine finale di pubblicazione, entro i quali tutti gli interessati possono presentare osservazioni, sono definitivamente approvate con deliberazione di Consiglio Provinciale. Per tutte le modifiche di cui al presente comma il provvedimento non necessita del parere della Conferenza dei comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette né la valutazione da parte degli organismi regionali. Le modifiche al PTCP con modalità semplificate conseguenti ad atti negoziali dovranno essere oggetto di procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza - VINCA (laddove prevista), salvo che gli stessi atti negoziali non siano già stati a loro volta sottoposti alle suddette procedure.

3. [P] Le tipologie di modifiche da h) a j) di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate con modalità ordinarie con il medesimo procedimento previsto dalla legislazione urbanistica regionale vigente per l'approvazione del PTCP.

CAPO II - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO E DECARBONIZZAZIONE

Art. 12 - La Rete ecologica provinciale (REP)

1. [O] La Rete Ecologica Provinciale (REP) contestualizza a livello provinciale la Rete Ecologica Regionale introdotta dal PTR, come infrastruttura prioritaria della Lombardia (BURL n.26 Ed. Sp. del 28/06/2010).

2. [O] La REP è definita in coerenza con le Convenzioni internazionali, le Direttive Comunitarie, la Strategia europea e nazionale per la Biodiversità, Rete Natura 2000 e le disposizioni nazionali e regionali per le aree protette. La REP intende inoltre concorrere alla attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia e della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), direttamente connessa alla Strategia Nazionale. La REP assume pertanto il carattere di “infrastruttura territoriale verde e blu”. Essa costituisce la rete territoriale all’interno della quale attuare misure e buone pratiche atte alla riduzione delle criticità ambientali, al riequilibrio ecologico del territorio e alla promozione della sostenibilità delle attività umane. La REP rappresenta lo strumento di riferimento e di confronto per i processi decisionali della pianificazione e programmazione territoriale e di settore, e per la definizione dei progetti e degli interventi.

3. [D] Il PTCP assume la REP come quadro di riferimento per:

- a) fornire alla pianificazione settoriale, provinciale e di altri soggetti, un quadro organico dei valori naturalistici ed ecosistemici del territorio, supportando l’individuazione di azioni di piano compatibili (incluse le eventuali compensazioni necessarie), e fornendo indicazioni circa le priorità nell’assegnazione di eventuali finanziamenti agli interventi;
- a) nei procedimenti di VAS e di VIA, fornire alle autorità ambientali uno strumento di riferimento per la valutazione di piani, programmi e progetti;
- b) fornire un quadro di riferimento generale e indicazioni di priorità per la previsione degli interventi ecologici alla scala comunale e per lo sviluppo della Rete Ecologica Comunale.

4. [O] Nel suo complesso la REP persegue le seguenti finalità:

- a) contenere il consumo di suolo;
- b) contenere le emissioni di CO₂;
- c) tutelare gli ecosistemi e potenziare le valenze ecosistemiche del territorio;
- d) mantenere la diversità del paesaggio locale, tutelando gli spazi aperti, naturali o agricoli;
- e) conservare l’alternanza tra i boschi, le radure, le aree agricole e le formazioni lineari esistenti, e ricostituire o rafforzare le connessioni tra questi ambienti;
- f) preservare e ricostituire la rete di siepi, filari e macchie boscate lungo il reticolo irriguo, anche ripristinandone la continuità nei tratti dove il reticolo è interrotto o abbandonato;
- g) tutelare i fontanili esistenti, curarne la manutenzione, ripristinare quelli inattivi, e riconnetterli al sistema delle acque superficiali nei tratti in cui sia interrotto;

h) tutelare e potenziare il sistema delle aree umide connesse al reticolo idrografico al fine di laminare, trattenere e depurare le acque meteoriche.

4. [D] La REP è rappresentata nelle tavole 14, 14a, 14b, 14c, 14d ed è potenziata e completata con interventi puntuali di valenza sovralocale descritti nell'Allegato 2 - schede PVS per il potenziamento dei servizi ecosistemici di cui all'art. 64 delle presenti norme.

5. [D] Per il perseguimento dei propri obiettivi, la REP si avvale del concorso della pianificazione comunale e dei piani di settore provinciali, di progetti attuati attraverso accordi e/o azioni coordinate di incentivazione, nonché di specifici accordi o patti con soggetti privati per il perseguimento attivo degli obiettivi della REP all'interno delle loro attività e iniziative.

6. [D] La REP è formata degli elementi strutturanti e dai correlati componenti fisici indicati nella e tabella 6.a di seguito riportata. Laddove elementi di primo livello si sovrappongono a elementi di secondo livello, prevale la normativa del livello superiore.

Tabella 6.a - Elementi strutturanti della REP e correlati componenti fisici					
Riferimento alla RER e agli ambiti funzionali della REP	Elementi strutturanti la REP	Descrizione	Componenti fisici (elementi di maggiore valenza ecosistemica da salvaguardare all'interno degli elementi strutturanti)	Obiettivi	Indirizzi e norme
Elementi di primo livello della RER	Elementi portanti della REP	Aree protette con diversi gradi e forme	Siti rete natura 2000; Riserve regionali e nazionali (Adda Morta e Monticchie); Parco Regionale dell'Adda; Aree Prioritarie per la Biodiversità; PLIS.	- Garantire la conservazione degli ecosistemi e tutelarne il ruolo di sorgente di biodiversità attraverso gli strumenti di tutela delle Aree Protette, dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree interne ai PLIS.	- Assicurare una fruizione turistica eco-compatibile considerata come componente attiva del presidio del territorio. - garantire la tutela di boschi, arbusteti e praterie al fine di mantenerne e migliorarne il ruolo di sorgenti di biodiversità e di altri servizi ecosistemici, fatte salve le disposizioni più restrittive dei Piani di Indirizzo Forestale; - riconoscere e conservare gli habitat peculiari anche attraverso azioni materiali.
	Corridoi fluviali primari del Po e del Lambro	Elementi di particolare interesse naturalistico nella fascia della scarpata morfologica e delle	Aree Prioritarie per la Biodiversità; scarpata morfologica; sorgenti lungo i terrazzi geomorfologici; ambiti geomorfologici: pianure alluvionali;	- Garantite la continuità e la qualità dell'ecomosaico fluviale e ripariale, e delle aree più direttamente connesse;	- Evitare interventi che alterano la morfologia dei terrazzi. - mantenimento della vegetazione - non alterare le manifestazioni sorgentizie di terrazzo e mantenimento dei peculiari ecosistemi.

Tabella 6.a - Elementi strutturanti della REP e correlati componenti fisici

Riferimento alla RER e agli ambiti funzionali della REP	Elementi strutturanti la REP	Descrizione	Componenti fisici (elementi di maggiore valenza ecosistemica da salvaguardare all'interno degli elementi strutturanti)	Obiettivi	Indirizzi e norme
<p>Elementi di secondo livello RER REP: -Corsi d'acqua a uso polivalente; - Corridoi e connessioni ecologiche fluviali</p>	<p>Corridoi e corsi d'acqua minori</p>	<p>sorgenti di terrazzo</p>	<p>attuali e recenti; terrazzi fluviali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mantenere e ricostituire la continuità e la funzionalità ecosistemica degli ambiti fluviali e perfluviali; - conservare la morfologia, la vegetazione e le manifestazioni sorgentizie 	
		<p>Elementi di particolare interesse naturalistico nella fascia fluviale</p>	<p>bodri, morte e lanche in golena; alveo; argini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conservare la morfologia, la vegetazione e le manifestazioni sorgentizie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare interventi che alterano la morfologia dei terrazzi; - mantenere la vegetazione; - non alterare le manifestazioni sorgentizie di terrazzo e tutelare gli ecosistemi peculiari..
		<p>PLIS che poggiano su corsi d'acqua Vallette secondarie segnate da corsi d'acqua</p>	<p>Plis del Brembiolo; Plis dei Sillari; Plis della Muzza; Plis del Tormo; Plis della Valle del Lambro; ambiti geomorfologici: valli secondarie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenere e ricostituire la continuità e la funzionalità ecosistemica dei corsi d'acqua e delle loro fasce ripariali al fine di garantire la funzione di connessione tra elementi della Rete Ecologica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere, anche attraverso forme di incentivazione e di coordinamento con soggetti pubblici e privati, l'attuazione di interventi di manutenzione negli ambiti fluviali, sviluppando azioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla qualità ambientale e paesaggistica; - nell'ambito delle specifiche competenze di polizia idraulica, definire programmi di manutenzione sinergici con altri settori di governo (es. agricoltura, energia, pesca); - favorire il miglioramento complessivo del ciclo delle acque, anche attraverso la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro

Tabella 6.a - Elementi strutturanti della REP e correlati componenti fisici

Riferimento alla RER e agli ambiti funzionali della REP	Elementi strutturanti la REP	Descrizione	Componenti fisici (elementi di maggiore valenza ecosistemica da salvaguardare all'interno degli elementi strutturanti)	Obiettivi	Indirizzi e norme
					<p>(impianti di fitodepurazione, fasce buffer/tampone) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della biodiversità, di una migliore salvaguardia idraulica);</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare nelle politiche di sviluppo del settore agricolo gli aspetti di tutela e valorizzazione degli elementi ecosistemici associati ai corpi idrici come ad es. piantate, vegetazione ripariale, ecc. - verificare che gli strumenti di governo del territorio di livello comunale attribuiscono la dovuta attenzione all'equilibrio che deve instaurarsi tra sviluppo urbano e tutela/valorizzazione ambientale e paesistica.

Tabella 6.a - Elementi strutturanti della REP e correlati componenti fisici

Riferimento alla RER e agli ambiti funzionali della REP	Elementi strutturanti la REP	Descrizione	Componenti fisici (elementi di maggiore valenza ecosistemica da salvaguardare all'interno degli elementi strutturanti)	Obiettivi	Indirizzi e norme
<p>REP:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Corridoi ecologici e fasce tampone a lato di barriere infrastrutturali ; - Zone tampone rispetto ad ambiti di pressione; - Zone di riqualificazione e ecologica; Aree agricole a valenza ambientale; Nodi della rete; - Corridoi e connessioni ecologiche terrestri 	<p>Aree per la ricostruzione polivalente dell'agroeco sistema</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Area di Intervento Prioritaria (API 27) - superfici nei PLIS non occupate dall'area bagnata del corso d'acqua; - zone tampone rispetto ad ambiti di pressione; - aree agricole a valenza ambientale; - zone di riqualificazione ecologica; - superfici nei corridoi trasversali della RER non coperte da altri elementi della REP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere interventi di consolidamento paesistico-ambientale all'interno delle aree agricole, al fine di ridurre le criticità e migliorare la funzionalità dell'ecomosaico; - favorire l'incremento dell'equipaggiamento o vegetazionale del territorio o il mantenimento e la gestione di specifici habitat di interesse per la biodiversità, al fine di conservare o potenziarne il ruolo ecologico ed ambientale di fornitura di servizi ecosistemici. 	<ul style="list-style-type: none"> - In sede di revisione degli strumenti urbanistici locali, nella definizione delle scelte localizzative di nuovi insediamenti e infrastrutture, contenere i rischi di consumo e compromissione degli spazi liberi esistenti di rilevanti dimensioni; - negli interventi collocati lungo il margine del tessuto consolidato e nelle nuove previsioni insediative collocate nelle fasce di confine tra urbanizzato e aree agricole, favorire nei PGT l'attuazione di apposite "aree filtro" a valenza ambientale e paesaggistica che possano svolgere un ruolo anche all'interno della REP; - promuovere la valorizzazione del sistema rurale, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista del suo ruolo di fornitore di servizi ecosistemici ,anche in relazione alla riduzione delle esternalità negative dell'attività agricola e del loro potenziale concorso alla riduzione delle criticità ambientali generate dall'urbanizzato.

Tabella 6.a - Elementi strutturanti della REP e correlati componenti fisici

Riferimento alla RER e agli ambiti funzionali della REP	Elementi strutturanti la REP	Descrizione	Componenti fisici (elementi di maggiore valenza ecosistemica da salvaguardare all'interno degli elementi strutturanti)	Obiettivi	Indirizzi e norme
Varchi	varchi della RER e della REP	varchi da mantenere e/o deframmentare	- Individuazione a scala locale	<ul style="list-style-type: none"> - Preservare gli spazi liberi e migliorarne la struttura ecosistemica per incrementarne la funzionalità quale condizione indispensabile per mantenere la permeabilità ecologica, anche con la messa in atto, ove possibile, di interventi di deframmentazione; - mantenere e migliorare la connettività ecologica, escludendo la nuova occupazione di suolo e favorendo interventi di deframmentazione e di potenziamento della struttura ecosistemica. 	- Escludere, al di fuori del tessuto urbano consolidato, la costruzione di nuovi edifici/servizi pubblici o l'ampliamento degli edifici/servizi pubblici esistenti che comportino consumo di suolo o comunque in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità ecologica. Qualora la loro realizzazione si dimostrasse strategica, dovranno essere previsti interventi di mitigazione o compensazione
Elementi di pressione sulla REP Elementi di criticità per la REP		Infrastrutture lineari critiche o potenzialmente critiche; Principali interferenze con la rete infrastrutturale attuale		<ul style="list-style-type: none"> - Le infrastrutture lineari, esistenti e previste, rappresentano i principali elementi di frammentazione della rete ecologica; - Individuazione dei tratti stradali più critici - riduzione della cesura determinata dalle infrastrutture attraverso la realizzazione di adeguati interventi di deframmentazione 	- I progetti di nuove infrastrutture dovranno essere accompagnati da uno specifico studio sull'impatto dell'opera sulla frammentazione degli habitat.

Tabella 6.a - Elementi strutturanti della REP e correlati componenti fisici					
Riferimento alla RER e agli ambiti funzionali della REP	Elementi strutturanti la REP	Descrizione	Componenti fisici (elementi di maggiore valenza ecosistemica da salvaguardare all'interno degli elementi strutturanti)	Obiettivi	Indirizzi e norme
				che garantiscano la permeabilità ecologica o limitino gli impatti.	

7. [O] Gli interventi che attuano la REP sulla base degli obiettivi sopra elencati potranno essere attuati anche attraverso i fondi derivanti dalla compensazione degli interventi negli ambiti di trasformazione urbana.

Art. 13 - Contributo dei PGT alla valorizzazione degli elementi costituenti la RER e la REP

1. [P] Come previsto al punto 5 della d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8515, in sede di predisposizione o revisione o variante generale dei PGT, o con provvedimento specifico, i Comuni recepiscono e dettagliano la REP di cui all'articolo 12 delle presenti NT, definendo norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto; definiscono inoltre le modalità attuative e gli interventi necessari alla realizzazione della Rete Ecologica Comunale (REC):

- a) negli interventi di nuova edificazione o di rigenerazione, recupero e riqualificazione di immobili esistenti, e nelle opere di urbanizzazione connesse;
- b) nelle nuove opere pubbliche;
- c) in specifici programmi e progetti di rigenerazione urbana.

2. [P] I Comuni devono illustrare nel Documento di Piano e nella VAS le modalità adottate per contribuire alla costituzione della REP ed i benefici attesi. I PGT dovranno infatti contribuire alla salvaguardia e valorizzazione in chiave ecosistemica delle aree costituenti la RER e la REP. In particolare, per le aree non gestite da piani e regolamenti sovraordinati, dovranno salvaguardare il territorio parte della RER e della REP da processi di urbanizzazione e di impermeabilizzazione o copertura dei suoli, anche nel caso di opere di medio periodo, dalla creazione di varchi e da trasformazioni e usi che riducano la capacità di erogare servizi ecosistemici. Inoltre, dovranno intervenire per favorire il superamento di varchi esistenti e, dove necessario, incentivare soluzioni di ingegneria naturalistica coerenti con le caratteristiche delle infrastrutture verdi e blu. Gli interventi effettuati in tali contesti dovranno salvaguardare il corretto ciclo delle acque e la resilienza del territorio durante i fenomeni climatici acuti, e favorire una maggiore capacità di sequestro del carbonio e l'assorbimento degli inquinanti aerei. Dovranno promuovere la biodiversità e facilitare gli interventi di forestazione o l'arboricoltura (quando non interferiscano

con la sicurezza idraulica del territorio), nonché la creazione di accessi e percorsi ciclopedonali (ad eccezione delle due riserve naturali Adda Morta e Monticchie, delle quali si incentiva l'ampliamento).

3. [D] I PGT devono prevedere forme adeguate di gestione del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico, secondo le forme che ritengono più opportune.

4. [P] Gli elaborati tecnici da produrre per la REC sono:

- a) uno schema di REC, da allegare al Documento di Piano, in scala adeguata per rappresentare la coerenza con la REP e con le previsioni dei comuni contermini;
- b) una carta della REC, da allegare al Piano delle Regole, con il dettaglio degli elementi costituenti, la localizzazione cartografica delle azioni previste per la sua attuazione e le discipline specifiche aggiuntive alle presenti NT.

5. [D] Nella predisposizione della REC si dovrà tenere conto di quanto contenuto nei seguenti documenti:

- a) "Le reti ecologiche comunali (REC)", capitolo 5 del documento "Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali" allegato alla DGR n. VIII/8515 del 26/11/2008 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali";
- b) DGR VIII/10962 del 30/12/2009 "Rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi" e suoi allegati;
- c) paragrafo 4.5 della DGR n. IX/999 del 18/12/2010 "Approvazione degli indirizzi per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell'ottica della sostenibilità" - Strumento Operativo n. 41 del PTR così come in parte confluito nella D.g.r. 4 dicembre 2023 - n. XII/1504 "Aggiornamento dei criteri attuativi "Modalità per la pianificazione comunale" (art. 7 della l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio)" pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n, 50 del 13/12/23". nonché del testo di ERSAF "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale".

Art. 14 - Interventi di rigenerazione e potenziamento dei servizi ecosistemici

1. [O] Il PTCP favorisce e incentiva gli interventi di rigenerazione e di potenziamento dei servizi ecosistemici (di supporto alla vita; di regolazione; di approvvigionamento; culturali), sia all'interno degli ambiti naturalistici, che di quelli agricoli, periurbani e urbani. In coerenza con le politiche regionali i Comuni e gli enti territoriali dovranno favorire interventi di manutenzione idraulico forestale dei corsi d'acqua con tecniche d'ingegneria naturalistica, nonché forestazioni,

azioni, riforestazioni, riqualificazioni naturalistiche e interventi di recupero del paesaggio rurale, per la tutela e la valorizzazione di elementi tipici della pianura lombarda, quali filari, siepi e fontanili.

2. [O] In fase di attuazione del PTCP dovranno essere implementate le seguenti azioni di potenziamento e sviluppo degli ecosistemi:

- a) l'incremento delle aree boscate e delle fasce arboree e arbustive, nonché la realizzazione, in coordinamento con i Comuni e la Regione, di nuovi boschi in coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale e le altre misure forestali e agricole;
- b) il consolidamento degli elementi della RER e della REP;
- c) la definizione degli interventi ecologico-ambientali di compensazione e di mitigazione delle previsioni urbanistiche;
- d) la progettazione di opere di riqualificazione ambientale da attuare mediante le risorse derivanti dalle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- e) la partecipazione, in coordinamento con i Comuni, a progetti promossi e finanziati dalla Regione per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale (RER) in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali.

Art. 15 - Valorizzazione e potenziamento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

1. [O] Il PTCP individua i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e nelle tavole 18, 18a, 18b, 18c, 18d definisce inoltre le aree che potrebbero essere parte di nuovi PLIS o dell'ampliamento dei PLIS esistenti. Ciò per incentivare l'attivazione di iniziative da parte delle Amministrazioni comunali, così come previsto dalla DGR 12 dicembre 2007 - n. 8/614 "Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale". Le aree che saranno individuate dai Comuni per l'istituzione di nuovi PLIS o per l'ampliamento di PLIS esistenti, anche se differenti da quelle proposte dal PTCP, non richiederanno una variante del PTCP stesso e saranno recepite a valle del riconoscimento da parte della Provincia di cui alla d.g.r. dicembre 2007 n.8/6148, con le modalità semplificate del precedente art. 11, comma 2.

2. [O] Nei PLIS si provvede alla tutela e salvaguardia degli elementi connotativi del paesaggio, alla riqualificazione ambientale delle aree degradate, al recupero delle infrastrutture e degli ambiti di fruizione esistenti e alla formazione di ambiti e infrastrutture che garantiscano una fruizione pubblica ambientalmente sostenibile e compatibile con le attività agricole ivi insediate. A tal fine ai PLIS si applicano le seguenti norme orientative:

- a) realizzare interventi di forestazione e di riequipaggiamento arboreo e arbustivo utilizzando specie autoctone;
- b) recuperare i manufatti esistenti senza pregiudicare la prosecuzione dell'attività agricola e senza alterare i caratteri e gli elementi del paesaggio;
- c) potenziare l'attività agricola eventualmente insediata, anche favorendo l'insediamento di attività agrituristiche;

- d) accompagnare l'eventuale realizzazione di nuovi insediamenti di tipo agricolo con un progetto complessivo di miglioramento della funzionalità ecologica dell'area.
3. [P] Nei PLIS, dal momento della loro istituzione, è incompatibile l'inserimento di aree commerciali, industriali e artigianali, come indicato al punto 8 della d.g.r. VIII-6148 del 12 dicembre 2007.
4. [D] I Comuni, nei propri atti di pianificazione, dovranno verificare e integrare alla scala di maggior dettaglio:
- a) il perimetro dei PLIS già riconosciuti, proposti, o di cui viene proposto l'ampliamento;
 - b) il quadro conoscitivo del territorio compreso nei PLIS proposti o in ampliamento, che contenga una descrizione delle caratteristiche e delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico culturali dell'area del PLIS, la dimostrazione dell'interesse sovracomunale mediante l'illustrazione di elementi fondamentali (rilevanza strategica per ricucire la frammentazione del territorio, presenza di particolari emergenze, creazione di corridoi ecologici di connessione del sistema delle aree protette), nonché una proposta di massima degli interventi da realizzare nel PLIS;
 - c) la definizione dei criteri di intervento all'interno del PLIS, per garantire la tutela paesistico-ambientale e storico-monumentale, ecologica e naturalistica;
 - d) la definizione dei criteri di compensazione e di mitigazione per eventuali interventi ammessi all'interno del PLIS.
5. [D] Il PLIS della Collina di San Colombano al Lambro dovrà garantire:
- a) la conservazione delle peculiarità orografiche e morfologiche e delle visuali del paesaggio circostante;
 - b) la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario contraddistinto da elementi tipici della coltivazione a vite;
 - c) la tutela e la valorizzazione di castelli, borghi e insediamenti rurali di collina.

Art. 16 - Siti della Rete Natura 2000

1. [O] Le tavole 4, 4a, 4b, 4c, 4d del PTCP individuano i siti della Rete natura 2000, elementi di primo livello della REP. Essi sono costituiti dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Nel territorio provinciale sono presenti i seguenti siti della Rete natura 2000:

- a) ZPS
 - I. IT2090001 - Monticchie
 - II. IT2090501 - Senna Lodigiana
 - III. IT2090502 - Garzaie del Parco Adda Sud
 - IV. IT2090503 - Castelnuovo Bocca d'Adda
 - V. IT2090701 - Po di San Rocco al Porto
 - VI. IT2090702 - Po di Corte S. Andrea

b) ZSC

- I. IT2090001 - Monticchie
- II. IT2090002 - Boschi e Lanca di Comazzo
- III. IT2090003 - Bosco del Mortone
- IV. IT2090004 - Garzaia del Mortone
- V. IT2090005 - Garzaia della Cascina del Pioppo
- VI. IT2090006 - Spiagge Fluviali di Boffalora
- VII. IT2090007 - Lanca di Soltarico
- VIII. IT2090008 - La Zerbaglia
- IX. IT2090009 - Morta di Bertonico
- X. IT2090010 - Adda Morta
- XI. IT2090011 - Bosco Valentino

2. [D] Ai siti della Rete Natura 2000 si applicano le seguenti direttive:

- a) tutelare, proteggere e valorizzare gli elementi naturali presenti;
- b) garantire la permeabilità faunistica rispetto agli altri elementi della rete ecologica;
- c) negli interventi di trasformazione, ove previsti, garantire il mantenimento e il potenziamento degli elementi che hanno determinato l'istituzione del sito, con particolare riferimento agli habitat naturali e prioritari, nonché alla flora e alla fauna selvatiche.

3. [D] I Comuni, nei propri atti di pianificazione, definiscono la disciplina urbanistica dei Siti e degli ambiti il cui uso possa produrre effetti sugli stessi, in coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 approvati e con l'esito della VINCA prescritta dal vigente ordinamento e, ai sensi delle modifiche operate alla L.R. 86/1983 da parte della legge regionale 5 febbraio 2010 n.7, di competenza della Provincia per tutti gli atti del PGT e sue varianti.

4. [P] Per tutti i piani/programmi/interventi ed attività andrà verificata la necessità di attivare procedura di Valutazione di Incidenza, nei termini e modalità previsti dalla D.g.r. 5523 del 16/11/2021 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. xi/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con cui sono state approvate le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza.

5. [P] Sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VINCA anche i progetti e le attività per i quali tale verifica è prevista e dai Piani di gestione dei Siti di Rete Natura 2000 e nelle schede PVS.

Art. 17 - Interventi per il miglioramento della resilienza ambientale e climatica del territorio lodigiano

1. [O] Il territorio è una risorsa finita il cui uso, necessario per un corretto sviluppo socioeconomico, non deve pregiudicarne i valori ambientali ed ecosistemici che rappresentano un bene comune

sostanziale per la qualità della vita e il benessere di chi abita e fruisce il territorio, in una visione di medio e lungo periodo. In coerenza con l'Obiettivo 1 Decarbonizzazione-Transizione ecologica, il PTCP sostiene e incentiva la valorizzazione, il potenziamento e la ricostruzione dei servizi ecosistemici del territorio provinciale, per migliorare la qualità dell'ambiente e accrescere la resistenza agli impatti del cambiamento climatico. Sono quindi prioritari gli interventi di recupero delle aree caratterizzate da degrado ambientale, nonché azioni per la prevenzione e limitazione dei processi di trasformazione che possano produrre impatti diretti e indiretti sulla resilienza ambientale e climatica del Lodigiano.

2 [D] Una parte delle risorse compensative connesse all'attuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica e/o infrastrutturale dovrà essere indirizzata a investimenti di recupero e riqualificazione ambientale, anche mediante accordi sovralocali qualora sia presente un potenziale interesse di riconnessione ecosistemica.

4. [O] A titolo orientativo e non esaustivo, gli interventi per migliorare la qualità dell'ambiente, accrescere la resistenza agli impatti del cambiamento climatico e per il recupero e la riqualificazione degli ambiti di degrado sono:

- a) Interventi per la rigenerazione ambientale in risposta agli impatti del cambiamento climatico:
 - i. controlli sulle emissioni dei principali inquinanti in atmosfera;
 - ii. potenziamento della mobilità pedonale e ciclabile;
 - iii. potenziamento del trasporto pubblico;
 - iv. tutela e il rafforzamento delle componenti naturalistiche e ricostituzione degli ecosistemi;
 - v. contenimento dei consumi della risorsa idrica per usi potabili e incentivi all'impiego delle acque meteoriche per usi secondari non potabili;
 - vi. Interventi per la mitigazione dei fenomeni di isola di calore.
- b) Interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la mitigazione dell'impatto di eventi calamitosi:
 - i. contrasto agli eventi alluvionali;
 - ii. invarianza idraulica e idrologica;
 - iii. tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
- c) interventi per la qualità ambientale nell'attuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica e/o infrastrutturale:
 - i. tutela e rafforzamento del sistema degli spazi aperti;
 - ii. ricomposizione delle aree di frangia urbana nel rapporto tra edificato e spazi aperti rurali;
 - iii. recupero di aree sottoutilizzate, abbandonate e dismesse (vedi articolo 24 delle presenti norme);
 - iv. contenimento del consumo di suolo;

- v. localizzazione dei servizi a elevata affluenza di utenti nelle polarità urbane e in prossimità delle fermate intermodali del trasporto su ferro;
 - vi. razionalizzazione del rapporto tra insediamenti e infrastrutture, e degli accessi alla viabilità di rilevanza sovracomunale, anche con il potenziamento del sistema delle linee del trasporto pubblico extraurbano verso le aree di interscambio con la rete ferroviaria;
 - vii. inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture per la mobilità e dei corridoi tecnologici (es: trasporto dell'energia);
 - viii. concentrazione e qualificazione degli insediamenti produttivi industriali e artigianali nei poli produttivi sovracomunali, secondo il concetto di area produttiva ecologicamente attrezzata che preserva l'ambiente circostante, realizzando servizi a supporto all'interno dell'ambito;
 - ix. limitazione e mitigazione dell'impatto dei grandi insediamenti logistici e delle grandi e medie strutture di vendita sul traffico e sul territorio;
 - x. collocazione prioritaria degli impianti solari termici e fotovoltaici sui tetti delle grandi strutture insediative;
- d) interventi la sostenibilità dei modelli di produzione nel settore primario:
- i. tutela dell'integrità e della continuità del tessuto agricolo;
 - ii. mantenimento delle colture tipiche e promozione di tecniche agronomiche ecocompatibili;
 - iii. recupero dei manufatti della rete irrigua;
 - iv. recupero e ripristino di aree di cava, con opere di mitigazione e riqualificazione paesistico-ambientale, a carattere anche strategico per la connettività ecosistemica a scala locale.

5. [D] I Comuni, nei propri atti di pianificazione, verificano le aree, gli ambiti e gli elementi di degrado e compromissione paesaggistica, o a rischio di degrado, presenti sul proprio territorio e programmano interventi di recupero e riqualificazione, nonché l'utilizzo di opportune misure di mitigazione o compensazione paesistico-ambientale.

6. [D] All'interno della Carta del Paesaggio del PGT i Comuni devono definire i gradi di sensibilità paesistica per tutto il territorio sulla base delle indicazioni dell'articolo 28 comma 10 della Normativa del PPR, anche come riferimento per la valutazione paesaggistica dei progetti.

7. [O] I Comuni definiscono le disposizioni attuative per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4 del presente articolo, anche individuando le più appropriate correlazioni con gli indicatori per il monitoraggio della VAS del PGT e del Piano di monitoraggio del PTCP. Per gli interventi di recupero e riqualificazione degli ambiti di degrado, i Comuni determinano inoltre le quote minime delle risorse compensative connesse all'attuazione degli ambiti di trasformazione da dedicare a tali interventi.

Art. 18 - Impianti per l'uso di risorse energetiche rinnovabili

1. Nel rispetto delle disposizioni normative nazionali (D.lgs. 190/2024) e regionali, l'uso di risorse energetiche rinnovabili è sostenuto dal PTCP come elemento fondante l'obiettivo 2. Decarbonizzazione - transizione energetica.

2. [D] I processi autorizzativi di livello provinciale e locale valuteranno l'effettiva presenza di una domanda energetica, reale o prevista, nel medio periodo (fabbisogni comunali), nonché le alternative tecniche adottate, secondo i seguenti criteri:

- a) soluzioni che non richiedano o limitino la copertura di suolo libero o la sua impermeabilizzazione anche parziale o temporanea privilegiando le aree contaminate/potenzialmente contaminate;
- b) soluzioni che limitino o non producano emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nelle acque e nei suoli, o che le riducano nel caso di interventi di sostituzione o riqualificazione di impianti esistenti;
- c) soluzioni che limitino o non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture a rete per la distribuzione dell'energia prodotta;
- d) soluzioni che non alterino il ciclo naturale delle acque;
- e) soluzioni ad uso di comunità energetiche locali;
- f) soluzioni di coperture fisse delle vasche di stoccaggio del digestato liquido al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera e gli impatti odorigeni.

3. [D] Tali criteri dovranno essere recepiti da tutti gli enti autorizzatori e dai soggetti attuatori che operano nel territorio provinciale.

4. [P] Per la localizzazione gli impianti di biometano dovrà essere prodotta una valutazione dell'impatto viabilistico in termini di traffico indotto di adeguatezza della viabilità esistente con possibili soluzioni in casi di rilevata criticità.

5. [P] Per gli impianti esistenti oggetto di ampliamento o modifiche e per quelli di nuova realizzazione si dovranno prevedere soluzioni di mitigazione ambientale e paesaggistica.

Art. 19 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. [D] Ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del d.lgs 105/2015 e sulla base delle indicazioni contenute al punto 2.4 della d.g.r. 3753 dell'11/07/2012 "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR)", il PTCP individua nell'elenco seguente gli elementi vulnerabili territoriali e ambientali ai fini della valutazione degli effetti indotti dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al d.lgs 105/2015:

- a) aree residenziali, anche ad uso misto, e centri o nuclei storici;
- b) scuole, asili, ospedali, case di cura, luoghi di culto, cinema, teatri, attrezzature sportive, oratori, parchi urbani e altri servizi di interesse generale con afflusso di pubblico;

- c) parchi, riserve, SIC, ZPS, ZSC, boschi, altre aree naturali protette o di pregio, elementi della RER e della REP;
- d) beni soggetti a tutela ai sensi del d.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e altri elementi di pregio paesaggistico (cfr. Tavole 17, 17a, 17b, 17c, 17d Rete Verde del PTCP);
- e) aree con scenari di pericolosità sismica locale derivanti da fenomeni di amplificazione litologica o topografica, a rischio idrogeologico o da incendi;
- f) aree di ricarica della falda acquifera, aree di risorgiva e zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile;
- g) risorse idriche superficiali e di falda acquifera in situazioni di elevata permeabilità intrinseca;
- h) medie strutture di vendita, luoghi aperti per fiere e mercati, anche a carattere temporaneo;
- i) infrastrutture per la mobilità sovracomunale su gomma e su ferro, con particolare riferimento alle stazioni, alle fermate e alle connesse funzioni di interscambio, ai caselli autostradali, alle stazioni di servizio e a tutti i luoghi di sosta delle persone;
- j) reti e strutture tecnologiche di rilievo strategico e/o sovracomunale, quali centrali elettriche, elettrodotti, acquedotti, reti fognarie e impianti di depurazione, oleodotti, gasdotti, trasmissione dati;
- k) ambiti agricoli di interesse strategico.

2. [P] I Comuni verificano, aggiornano e integrano tali elementi alla scala di maggiore dettaglio del PGT, anche sulla base delle informazioni contenute nelle tavole del PTCP e nelle banche dati della Regione.

3. [P] I Comuni sede di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore o inferiore (definite dal d.lgs 105/2015 e individuati nell’elenco aggiornato pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sul sito internet della Regione Lombardia) provvedono alla redazione e approvazione dell’ERIR sulla base delle indicazioni contenute nelle apposite linee guida regionali di cui alla d.g.r. 3753 dell’11/07/2012. Tale elaborato, come previsto dall’articolo 22, comma 7 del d.lgs 105/2015, deve essere aggiornato a ogni nuovo PGT o sua Variante generale, e comunque ogni 5 anni. I Comuni definiscono e riportano nelle cartografie del PGT le aree di danno riferite agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e trasmettono alla Provincia l’elaborato ERIR approvato unitamente al PGT approvato, per gli adempimenti previsti all’articolo 22, comma 6 del d.lgs 105/2015. Con la procedura di aggiornamento di cui all’articolo 11 comma 2 delle presenti norme, la Provincia, entro i successivi 12 mesi, provvede a riportare negli elaborati del PTCP le aziende a rischio di incidente rilevante e ad integrare le proprie banche dati, in ottemperanza all’articolo 22 comma 6 del d.lgs 105/2015.

4. [D] I Comuni individuano nel Documento di Piano del PGT le situazioni di interazione con gli usi esistenti e programmati, anche sulla base dell’elenco degli elementi vulnerabili territoriali e ambientali di cui al comma 1 del presente articolo, e definiscono specifiche regolazioni e

limitazioni d'uso ai sensi del d.lgs 105/2015. Nei casi in cui si renda necessario, ricercano con il gestore dell'impianto soluzioni che prevedano la delocalizzazione dello stabilimento in area idonea o la realizzazione di barriere fisiche, o altre misure volte a minimizzare il rischio.

5 [D] Nel caso che le aree di danno o gli scenari incidentali ricadano sul territorio di più Comuni, il Comune sede dello stabilimento a rischio trasmette le informazioni ai Comuni interessati e alla Provincia di Lodi al fine di individuare eventuali situazioni d'incompatibilità territoriale e ambientale anche con gli usi e le destinazioni presenti e programmate negli altri Comuni, e di attivare il tavolo di confronto e la conferenza di servizi prevista al punto 3.3.1 della d.g.r. 3753 dell'11/07/2012.

Art. 20 - Impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1. [P] L'individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, di recupero, di incenerimento e di termovalorizzazione dei rifiuti e alla modifica di quelli esistenti è disciplinata dalla d.g.r. 6408 del 23 maggio 2022. Inoltre, sono considerate aree non idonee le aree incluse nei progetti PVSe, e i seguenti elementi della REP (come individuati all'articolo 12 delle presenti norme): Elementi portanti della REP; Corridoi fluviali primari del Po e del Lambro; Corridoi e corsi d'acqua minori; Aree per la ricostruzione polivalente dell'agroecosistema.

2. [P] In applicazione del principio di reciprocità tra gli interventi, quale che sia la loro destinazione funzionale, la profondità delle fasce di rispetto prevista dalle norme regionali può essere motivatamente aumentata nei PGT, ma non può mai essere diminuita.

3. [P] Per gli impianti di nuova realizzazione e per quelli esistenti, in occasione di interventi edilizi che ne modifichino le caratteristiche e/o di modifiche sostanziali impattanti, si dovranno prevedere soluzioni di mitigazione ambientale e paesaggistica.

Art. 21 - Interventi su suolo libero esterno ai Tessuti urbani consolidati (TUC)

1. [D] Per tutti gli interventi che consumano suolo libero esterno ai TUC o ai nuclei urbani e rurali esistenti, così come identificati e perimetrati nei PGT comunali, è in facoltà dei Comuni ricorrere a verifiche di sostenibilità paesistico – ambientale mediante criteri differenti rispetto a quelli DNSH (ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852), da inserire nel procedimento autorizzativo, purché i criteri alternativi siano idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi del PTCP sulla minimizzazione degli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente. Nell'ambito di tali procedure si dovranno prevedere l'attuazione e il completamento delle necessarie opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

2. [D] Le previsioni insediative dei PGT devono verificare l'esistenza di adeguate dotazioni infrastrutturali in relazione all'importanza e all'attrattività delle nuove funzioni insediate, per assicurare la loro fruibilità, privilegiando l'accessibilità mediante trasporto pubblico. Qualora le

dotazioni non siano adeguate, deve essere previsto il loro potenziamento, dettagliato caso per caso attraverso specifici studi di mobilità e di fattibilità basati sul potenziale generativo o attrattivo del nuovo insediamento e sul carico da questo indotto sulle reti stradali e del trasporto pubblico.

3. [D] La progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali provinciali e comunali deve prevedere specifici interventi mitigativi secondo le Linee guida all'ambiente e paesaggio nei settori infrastrutturali (ISPRA e CATAP).

4. [D] Fermo restando quanto disposto dal Codice della strada e dal suo Regolamento attuativo, le previsioni insediative devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a) garantire l'accessibilità all'area mediante un utilizzo efficiente della rete viaria esistente, anche con interventi di completamento e con la razionalizzazione delle immissioni per risolvere eventuali situazioni di pericolosità degli incroci, evitando di incrementarne il numero, e per contenere gli impatti sui flussi di traffico della viabilità principale e migliorarne la scorrevolezza;
- b) garantire l'accessibilità dell'area attraverso il trasporto pubblico e mediante percorsi pedonali e ciclabili protetti di collegamento alla rete ciclabile esistente;
- c) gli assi stradali a servizio dei nuovi insediamenti devono avere caratteristiche adeguate ai carichi di traffico indotti.

Art. 22 - Allevamenti zootecnici intensivi

1. [D] I nuovi allevamenti zootecnici intensivi - industrie insalubri a norma del Dm 5 settembre 1994, Allegato, Parte 1 - e le nuove strutture agricole similari dovranno essere insediati considerando attentamente i caratteri paesaggistici del luogo e le preesistenze architettoniche, evitando l'uso di suoli con elevate funzionalità ecologiche e naturalistiche (Aree Agricole di interesse strategico - AAISa). Nel rispetto delle Linee guida regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" stabilite dalla d.g.r. Direzione Generale Sanità 29 dicembre 2005, n. 20109, dovrà essere favorito il riutilizzo di sistemi edilizi esistenti preservando, ove sussistano, i valori storico culturali. Gli ampliamenti dovranno essere progettati in continuità con eventuali strutture preesistenti.

2. [P] I nuovi interventi e gli ampliamenti dovranno prevedere soluzioni di mitigazione paesaggistica (es: realizzazione di filari e schermature verdi, impiego di materiali cromaticamente integrati al contesto o tipici della tradizione rurale, soluzioni costruttive reversibili, rimovibili in caso di dismissione delle attività).

3. [P] I nuovi interventi e/o ampliamenti di strutture zootecniche dovranno rispettare quanto indicato nel capitolo 10 del R.L.I. e nelle Linee Guida Regionali "Linee Guida Integrate in edilizia rurale e zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia), e in particolare per quanto concerne le distanze minime da garantire tra le strutture zootecniche e le zone residenziali, si ritiene opportuno che venga evidenziato l'aspetto di

"reciprocità" nell'individuazione delle distanze necessarie a garantire ideali condizioni di vivibilità tra le due diverse aree.

Art. 23 - Elettrodotti

1. [O] Il PTCP persegue l'efficientamento e il miglioramento delle infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, con una parallela diminuzione dell'impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini, favorendo soluzioni adatte alla costituzione di comunità energetiche locali e l'immissione in rete di energia prodotta da fonti rinnovabili.

2. [P] Fermo restando quanto previsto dalla legge 36/2001 Protezione dall'esposizione dei campi elettrici e elettromagnetici e s.m.i. e dai suoi decreti applicativi, la realizzazione di nuovi elettrodotti dovrà seguire i seguenti orientamenti e prescrizioni:

- a) [O] nelle varie fasi progettuali, gli interventi dovranno essere accompagnati dallo studio delle opportune soluzioni di inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico, favorendo in via prioritaria la localizzazione in aree non interessate da siti di interesse archeologico, da aree di cava, e da ambiti di tutela ambientale e naturalistica (Siti rete natura 2000 e parchi regionali), nonché da ambiti strategici per l'attuazione del PTCP;
- b) [O] dovranno essere garantiti la continuità dei corridoi ecologici e il rispetto degli elementi di rilevanza storica e paesaggistica;
- c) [P] gli interventi fuori terra dovranno prevedere opere di mitigazione secondo le Linee guida all'ambiente e paesaggio nei settori infrastrutturali (ISPRA e CATAP);
- d) [O] ove possibile, dovrà essere favorito l'interramento degli elettrodotti, in particolare nei TUC e dove essi interferiscano con la percezione di beni architettonici di valore storico culturale così come individuati nelle tavole 17, 17a, 17b, 17c, 17d e/o censiti nel SIRBeC, o dai Comuni nei documenti costituenti i PGT.

Art. 24 - Aree e manufatti dismessi o degradati

1. [P] I Comuni nella redazione dei PGT dovranno identificare le aree e i manufatti dismessi, contaminati e soggetti a interventi di bonifica ambientale, bonificati o degradati (articolo 8 comma 4 lettera o) delle presenti norme) così definiti:

- a) per aree e manufatti dismessi si intendono:
 - I. aree non residenziali, ovvero già utilizzate da attività economiche, interessate da fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico;
 - II. aree residenziali interessate da fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo per la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico;

III. singoli edifici di dimensioni rilevanti rispetto ai fabbisogni locali o interi complessi edilizi urbani o rurali non utilizzati in via non transitoria

- b) per aree e manufatti degradati si intendono aree e manufatti nelle quali si è registrato un deterioramento, decadimento o impoverimento delle risorse naturali e/o dei caratteri identitari,;
- c) per aree e manufatti a rischio di degrado o dismissione si intendono aree e manufatti caratterizzati da potenziali compromissioni, degradi ambientali, dismissioni funzionali, criticità fisico-edilizie, stati di disagio sociale tali da generare pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico.

2. [D] Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, i Comuni dovranno promuovere processi di recupero, di rigenerazione fruitiva e ambientale, di valorizzazione paesaggistica e di mitigazione degli impatti, anche definendo le priorità di intervento e le opportune forme di incentivazione.

3. [D] I criteri per il recupero e la rigenerazione delle aree e dei manufatti di cui al comma 1 lettera a) punti I. e II. e alle lettere b) e c) sono i seguenti:

- a) coerenza funzionale con il contesto urbano o territoriale;
- b) multifunzionalità e adeguata dotazione di spazi pubblici e a verde, organicamente raccordati con l'intorno urbano e territoriale;
- c) recupero e valorizzazione degli edifici e dei manufatti industriali di interesse storico e architettonico;
- d) previsione di percorsi ciclabili e pedonali protetti, raccordati e integrati con la rete cittadina, per il collegamento con le scuole, le fermate del trasporto pubblico, le zone commerciali e gli altri servizi di interesse generale;
- e) per le aree e i manufatti produttivi dismessi, verifica delle matrici ambientali mediante indagine preliminare da svolgersi in coerenza con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) impiego di soluzioni progettuali che contribuiscano al contenimento delle isole di calore;
- g) rispetto delle disposizioni sull'invarianza idraulica di cui al regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i., dando priorità, dove tecnicamente fattibile, a opere di ritenzione che adottino soluzioni progettuali naturali integrate con la rete verde e con la rete ecologica;
- h) impiego di soluzioni per la raccolta delle acque e il riuso delle acque meteoriche per funzioni compatibili;
- i) incremento dell'estensione delle superfici permeabili e creazione di superfici a verde o comunque permeabili;
- j) adozione delle misure di risparmio energetico previste dalle normative vigenti, anche con l'utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture piane di grandi dimensioni.

4. Per i criteri per il recupero e la rigenerazione delle aree e dei manufatti di cui al comma 1 lettera a) punto III del presente articolo. si rimanda al CAPO V - VALORIZZAZIONE DI UN SISTEMA AGRICOLO DI ECCELLENZA delle presenti norme.

5. [D] In fase di redazione, aggiornamento o varianti dei PGT, i Comuni dovranno ulteriormente dettagliare tali criteri, anche in relazione alla verifica degli indicatori individuati per il monitoraggio nelle VAS di PGT e PTCP.

Art. 25 - Aree di bonifica

1. [O] Il PTCP considera gli interventi di bonifica come azioni fondamentali per la riqualificazione ambientale del territorio provinciale.

2. [O] L'attività di bonifica è condizione necessaria per il recupero ambientale e paesaggistico, e per il riuso dei suoli compromessi.

3. [D] In fase di redazione, aggiornamento o varianti dei PGT, i Comuni dovranno censire puntualmente i siti da bonificare, potenzialmente contaminati e bonificati, e individuare misure di incentivazione per il recupero ambientali o il riuso, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21ter della l.r. 26/2003 "Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati".

4. [O] Negli interventi di bonifica legati alla rigenerazione delle aree saranno da privilegiare tecnologie innovative, soprattutto per gli ambiti di particolare interesse ambientale e/o paesistico, perseguendo il principio generale di ricorrere a tecnologie che mirano a raggiungere il miglior rapporto costi-benefici (abbattere i costi e contemperare i tempi per la bonifica e per la rigenerazione).

CAPO III - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E GESTIONE DELLE CRITICITÀ

Art. 26 - Obiettivi e criteri per l'individuazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici

1. [O] Il PTCP promuove, valorizza e indirizza le scelte di assetto e sviluppo del territorio e del paesaggio attraverso la salvaguardia del sistema ambientale, la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, la tutela delle risorse fisiche (in particolare suolo, sottosuolo acque superficiali e sotterranee), la prevenzione dell'inquinamento e del degrado ambientale.

2. [D] Il PTCP riconosce nella struttura geologica, idrogeologica e idraulica un connotato territoriale caratterizzato da potenzialità, vulnerabilità e pericolosità, la cui conoscenza è indispensabile nella pianificazione territoriale per limitare e/o prevenire il rischio insito negli eventi più calamitosi e, al contempo, perseguire gli obiettivi del Piano anche attraverso una corretta valorizzazione delle risorse naturali. Nel dettaglio, il PTCP riconosce e tutela:

- a) gli elementi geologici e geomorfologici quale struttura su cui si è modellato l'attuale paesaggio, naturale e antropico, testimonianza della sua più recente evoluzione;
- b) i corsi d'acqua principali, ospitati all'interno di tipiche valli "a cassetta" incise rispetto al ripiano generale terrazzato (i cui fenomeni di esondazione sono in buona parte contrastati da opere di difesa idraulica), che garantiscono l'approvvigionamento irriguo del territorio, condizionano l'assetto piezometrico delle acque sotterranee (rappresentandone il livello di base) e costituiscono il ricettore finale della rete idrografica secondaria;
- c) la rete idrografica secondaria, tipica del territorio lodigiano e testimonianza storica di un secolare intervento finalizzato alla distribuzione delle acque irrigue e alla raccolta delle acque di colo e di bonifica; da essa dipende la produttività dei terreni su cui si basa l'economia agricola provinciale e la possibilità di sfruttamento di ampie superfici topograficamente depresse, tra cui le fasce perfluviali esterne alla golena dei grandi fiumi;
- d) le acque sotterranee, caratterizzate a scala provinciale da un'alta potenzialità ma generalmente vulnerabili alla pressione antropica di superficie, da tutelare quale bene primario destinato alle future generazioni.

3. [P] Ai fini della tutela delle risorse naturali e della prevenzione del dissesto idrogeologico, il PTCP recepisce le disposizioni del Piano Paesistico Regionale (PPR), del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) e del Piano Gestione Rischio Alluvio (PGRA) dell'Autorità di bacino del fiume Po. Le disposizioni e i vincoli di cui al PPR, al PAI, al PGRA e agli strumenti di disciplina delle aree protette prevalgono su quelle del PTCP nei casi previsti dalle rispettive normative di riferimento, in cui queste ultime prevedano più consistenti limitazioni alle azioni e agli interventi antropici sul bene o, comunque, una sua più efficace tutela.

4. [P] I Comuni, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica dei propri PGT, verificano, aggiornano e disciplinano gli elementi geomorfologici, idrogeologici e idrografici in coerenza con gli obiettivi del PTCP.

5. [P] Considerato che l'intero territorio provinciale è classificato in zona sismica 3 (Ordinanza del Pres. Cons. Ministri n. 3274 del 20.03.2003 e della D.g.r. n. X/2129 del 11 luglio 2014), nell'aggiornamento dei PGT i Comuni recepiscono l'azzonamento sismico ed eseguono i livelli di approfondimento prescritti dalla D.g.r. IX/2616/2011 e s.m.i., declinando nelle Norme Geologiche di Attuazione e nel Piano delle Regole la disciplina specifica per la progettazione delle opere edilizie e infrastrutturali in ottica di prevenzione antisismica.

Art. 27 - Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema geomorfologico

1. [D] In coerenza con quanto previsto al Capo II e al Capo III delle presenti norme, per gli ambiti di particolare rilevanza ambientale e naturalistica, il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione degli elementi geomorfologici caratteristici attraverso la loro conservazione e o rinaturalizzazione, in quanto strutture fondanti del paesaggio e testimonianza della sua origine ed evoluzione più recente. Il PTCP persegue il potenziamento delle condizioni di naturalità al fine di garantire maggiore connettività naturalistica e qualità ecosistemica e la tutela e il mantenimento del valore geomorfologico-naturalistico esistente. Sono assoggettati a specifica tutela gli ambiti morfologici complessi che, nell'insieme dei loro elementi costitutivi, definiscono aree di particolare pregio naturalistico, paesistico ed ecosistemico; tali ambiti sono:

- a) le valli fluviali dei principali corsi d'acqua (Po, Adda e Lambro);
- b) le valli secondarie incise sul piano generale terrazzato;
- c) i rilievi isolati e i terrazzi antichi sopra il Livello Fondamentale della Pianura (anche se rimaneggiati dalla secolare attività antropica), di cui si riconosce un particolare significato e interesse scientifico per la ricostruzione delle vicende geologiche locali.

2. [P] I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, provvedono all'individuazione di tutti i lineamenti morfologici sui quali porre specifica tutela e definiscono le azioni a scala comunale da porre in atto in linea con le indicazioni del PTCP.

3. [O] All'interno degli ambiti morfologici complessi, il PTCP incentiva gli interventi di rigenerazione e potenziamento dei servizi ecosistemici e l'uso/riqualificazione di percorsi esistenti (strade alzaie, poderali, percorsi rurali) destinati alla fruizione ciclopedonale del territorio. All'interno degli ambiti morfologici, il PTCP persegue la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi peculiari quali scarpate, tratti di corsi d'acqua ad andamento naturale e le forme relitte costitutivi del paesaggio, e incentiva la salvaguardia delle presenze significative della naturalità.

4. [D] Le trasformazioni del territorio che prevedano nuovi elementi antropici, infrastrutture e urbanizzazioni sono consentite, purché previste negli strumenti di pianificazione e nel rispetto dei lineamenti morfologici naturali. Eventuali interventi di bonifica agricola, di escavazione per attività estrattiva e opere di canalizzazione dovranno prevedere assetti finali che, pur potendoli modificare, non devono snaturare, gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche e delle zone umide generalmente associate alle forme quiescenti o abbandonate dei corsi d'acqua.

5. [P] Le attività agricole devono rispettare la morfologia naturale evitando modificazioni tendenti alla eliminazione delle discontinuità altimetriche.

6. [P] Sono sempre ammessi interventi finalizzati alla conservazione e riqualificazione del paesaggio naturale, incentivando azioni atte a valorizzare le peculiarità caratterizzanti tali ambiti, anche attraverso la programmazione di interventi compensativi e/o mitigativi di trasformazioni del territorio in aree limitrofe con la finalità di "ricuciture" morfologiche e rinaturalizzazioni.

7 [P] Deve essere tutelata la rete idrografica naturale esistente, evitando interventi che possano modificarne l'andamento e/o la valenza ambientale originaria.

8. [D] In linea con gli indirizzi più generali di tutela e difesa del suolo, secondo quanto disciplinato dai vigenti regolamenti di polizia idraulica, il PTCP promuove gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione della sezione di deflusso del reticolo idrografico, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica.

9. [P] Il PTCP tutela le scarpate ai margini dei principali ripiani morfologici e promuove la loro conservazione e valorizzazione, in quanto emergenze morfologico-naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono degli elementi di notevole interesse paesistico; esse concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario. A tal fine:

- a) i Comuni devono individuare, all'interno dei propri strumenti di pianificazione attraverso un aggiornamento dello studio geologico dei PGT, tutte le scarpate morfologiche di carattere naturale, sulle quali verrà posta una fascia di tutela estesa per una profondità di 20 metri esternamente al ciglio del terrazzo ed al piede delle scarpate;
- b) esternamente ai TUC, come individuati alla data di entrata in vigore del presente Piano, sulle scarpate morfologiche e all'interno delle fasce come definite alla lettera a) del presente comma, non sono ammessi interventi di urbanizzazione mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento

funzionale. Gli eventuali ampliamenti devono svilupparsi nella direzione opposta all'orlo o al piede di scarpata;

- c) interventi e trasformazioni che alterino le scarpate morfologiche sono ammissibili solamente per la realizzazione di opere di interesse pubblico non altrove ubicabili a fronte di interventi di parziale compensazione naturalistica da definire in base alle caratteristiche e alla natura dell'intervento.

10. [P] Il PTCP tutela le aree umide (depressioni morfologiche con acqua di falda affiorante o sub-affiorante quali paludi, bodri, lanche, morte e laghetti di cava rinaturalizzati, anche di nuova formazione) in quanto biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico. A tal fine:

- a) il PTCP promuove una fascia di conservazione e riqualificazione dell'ambiente umido ad esse associato sino ad un intorno di 50 metri, entro i quali disincentiva interventi di carattere edificatorio e di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale e le strutture di servizio connesse alle attività agricole e ricreativo-sportive purché non alterino i lineamenti morfologici originari;
- b) anche se mantenuta la distanza di tutela prevista dei 50 m, non sono ammessi interventi che isolino completamente l'elemento di tutela, vietando l'edificazione lungo tutti i lati, allo scopo di mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico, oltre che la continuità ecologica;
- c) gli eventuali ampliamenti di manufatti esistenti nella fascia di tutela potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella delle zone umide;
- d) non sono consentite opere di bonifica per fini agricoli (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli) o per la sistemazione del terreno in un intorno di 10 m;
- e) in un intorno di 50 m non è consentita alcuna attività (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, ivi inclusi quelli zootecnici, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) che possa costituire un pericolo per l'acqua contenuta o la falda sottostante;
- f) i Comuni devono individuare le aree umide nei propri strumenti di pianificazione attraverso un aggiornamento dello Studio geologico, idrogeologico e sismico previsto dalla l.r. 12/2005. I Comuni, in presenza di zone umide, dovranno porre in atto azioni di tutela volte a:
 - l. preservare le fasce vegetali cresciute attorno alle zone umide mantenendole nel migliore stato di conservazione, anche con funzione di fasce tampone, ristabilendone la continuità fisica e ripristinando o sostituendo le eventuali utilizzazioni legnose con specie arboreo-arbustive autoctone adatte alla stagionalità dei siti, applicando anche gli incentivi o le specifiche misure previste dalla normativa vigente;

- II. gli eventuali progetti di riqualificazione di tali aree, quando riconoscibilmente compromesse, dovranno tendere al ripristino dei caratteri ambientali, ecologici e paesaggistici, ponendo particolare attenzione anche alla scelta dei materiali da impiegare nei lavori richiesti e delle modalità di utilizzo degli stessi.

11. [P] Il PTCP riconosce i sistemi sorgentizi ancora attivi, tra cui le aree con emergenze idriche diffuse al piede delle principali scarpate morfologiche (c.d. "sorgenti di terrazzo"), i fontanili e le risorgive s.l. quali sistemi di elevato valore ecologico, naturalistico e idrogeologico. A tal fine, in linea con i principi e le indicazioni contenute all'art. 21 comma 7 della normativa del PPR, il PTCP persegue l'obiettivo di salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei sistemi sorgentizi attivi in riferimento alla loro funzionalità idrica ed ecosistemica, alla particolare connotazione vegetazionale e al significato simbolico e testimoniale che essi rivestono nel sistema paesistico rurale, tenendo conto di quanto indicato nella scheda n. 2.1.4 dell'allegato B alla d.g.r. 2121/2006 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12"; a tale scopo, i Comuni, all'interno dei propri PGT dovranno:

- a) individuare i sistemi sorgentizi attraverso un aggiornamento dello Studio geologico, idrogeologico e sismico previsto dalla l.r. 12/2005.
- b) vietare opere di urbanizzazione e nuova edificazione per una fascia di almeno 50 metri intorno dalla testa di ciascuna sorgente e lungo entrambi i lati dei primi 200 metri dell'asta; per gli edifici esistenti consentire esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale, limitando gli eventuali ampliamenti esclusivamente nella direzione opposta a quella della testa del fenomeno sorgentizio;
- c) promuovere: a. il recupero e la riqualificazione, in correlazione con la definizione della rete verde provinciale e del sistema verde e dei corridoi ecologici comunali, e con riferimento alla promozione di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio e alla realizzazione di punti di sosta nel verde; b. la tutela dell'alimentazione idrica, limitando, ove necessario, i prelievi delle acque sotterranee all'intorno e prevedendo modalità efficaci di corretta e costante manutenzione impedendo azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni della sorgente e del relativo micro-ambiente;
- d) in un intorno di 50 metri non consentire alcuna attività (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, ivi inclusi quelli zootecnici, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) che possa compromettere la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee o alterare il sistema idraulico della sorgente e del relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione.

12. [P] Il PTCP recepisce nelle proprie tavole i geositi già riconosciuti a scala regionale e promuove la loro tutela, conservazione e valorizzazione quali elementi per la conoscenza della storia del territorio, il supporto per la biodiversità e il mantenimento dell'integrità degli ecosistemi, vietando qualsiasi alterazione che possa compromettere la loro integrità, compresi sbancamenti e movimenti di terra che modifichino in modo permanente l'assetto geomorfologico delle aree su cui essi insistono. A tal fine i Comuni, nei propri atti di pianificazione, attraverso lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, devono:

- a) verificare e integrare a scala di maggior dettaglio i geositi individuati nelle tavole del PTCP;
- b) individuare e segnalare la presenza di eventuali ulteriori geositi di interesse locale, secondo la tipizzazione regionale;
- c) attribuire ai geositi un'adeguata classe di fattibilità geologica, secondo i criteri della DGR 8/7374 e s.m.i.;
- d) sottoporre i geositi a specifica disciplina di tutela, in coerenza con le disposizioni del PTCP;
- e) individuare le visuali e vietare l'introduzione di elementi di interferenza visuale con il geosito.

Art. 28 - Gestione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema idrico

1. [O] Il PTCP persegue, attraverso gli strumenti disponibili in materia urbanistica regionale, l'obiettivo di tutelare le risorse idriche di cui dispone il territorio provinciale e il contenimento dei rischi idrogeologici. Inoltre, assume e fa propri i contenuti prescrittivi, di indirizzo e di orientamento derivanti dagli strumenti di pianificazione sovralocale dell'Autorità di Bacino e/o della Regione. Ai fini della valorizzazione degli elementi caratterizzanti il sistema idrico e gli ecosistemi connessi, l'obiettivo del PTCP è far dialogare i diversi strumenti di programmazione, progettazione e paesaggistica territoriale per costruire strategie e regole condivise attraverso anche la creazione di nuovi Piani (Piano D'Azione e/o Contratti di Fiume e/o PLIS), valorizzando in un'ottica strategica interdisciplinare il territorio e il paesaggio a livello di bacino fluviale. A questo scopo dovranno quindi essere incentivati la creazione di "Piani di Bacino" per gestire e valorizzare tutti gli elementi caratterizzanti il sistema idrico a scala provinciale e garantire:

- a) la sicurezza del territorio a scala di bacino e sottobacino (migliorare la capacità di laminazione);
- b) la qualità delle acque e la razionalizzazione dell'uso (migliorare l'autodepurazione delle acque);
- c) l'integrità ecologica delle fasce fluviali (migliorare la qualità ecologiche e la fruibilità dei luoghi);
- d) i paesaggi del bacino fluviale.

2. [O] Nell'incentivare progetti e piani sovralocali alla scala di bacino si potrà indirizzare visioni e obiettivi territorializzati del fiume e/o corpo idrico e del suo territorio legando, anche a fini

economici e turistici, difesa, tutela delle sponde e della qualità delle acque, con la valorizzazione ambientale, paesaggistica e architettonica. Per i corsi d'acqua valgono inoltre i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- a) progettare gli interventi urbanistici e infrastrutturali che interferiscono con il corso d'acqua armonizzandoli con i suoi tratti idrografici;
- b) negli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, utilizzare soluzioni che coniughino la prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione paesistico-ambientale, garantendo l'attuazione del progetto di rete ecologica provinciale;
- c) realizzare vasche di laminazione delle piene fluviali coniugando l'inserimento paesistico volto a creare un contesto golenale con funzioni ecologico-ambientali;
- d) [P] utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica;
- e) [P] sostituire, qualora ammalorate, le opere di difesa del suolo in calcestruzzo e/o muratura realizzate sui corsi d'acqua naturali e prive di valore storico-paesistico operando secondo quanto indicato alla lettera d) del presente comma;
- f) [P] rimuovere le tombature esistenti sui corsi d'acqua ripristinando, ove possibile, le sezioni di deflusso a cielo aperto.

3. [P] I Comuni, nei propri atti di pianificazione, dovranno:

- a) verificare e integrare a scala di maggior dettaglio le indicazioni relative all'individuazione dei corsi d'acqua del PTCP, articolando le specifiche tutele alla scala locale e assicurando efficaci strumenti di controllo della relativa attuazione e delle eventuali trasformazioni;
- b) attribuire adeguata classificazione alle aree adiacenti ai corsi d'acqua per le attività di difesa e di Polizia Idraulica;
- c) individuare aree adiacenti ai corsi d'acqua ove possibile realizzare fasce tampone con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento diffuso generato dal ruscellamento superficiale o sotto-superficiale o dagli inquinanti derivanti dall'uso di fertilizzanti, di effluenti zootecnici e di digestati, o prodotti fitosanitari;
- d) creare accordi di programma e incentivare la pianificazione a scala di bacino con i Comuni limitrofi.

4. [P] Nella stesura dei propri PGT i Comuni consultano il Geoportale di Regione Lombardia allo scopo di verificare le eventuali modifiche cartografiche che il PAI e il PGRA possono aver subito nei loro periodici aggiornamenti quali:

- a) aggiornamenti delle aree allagabili PGRA-ambito RSP avanzate dai Comuni attraverso i propri strumenti urbanistici e approvate dall'Autorità di bacino del fiume Po;
- b) revisioni periodiche delle mappe PGRA previste dalla Direttiva 2007/60CE e del D.Lgs. 49/2010;
- c) progetti di aggiornamento del PAI e PGRA promossi da Autorità di bacino e Regione Lombardia (varianti d'asta relative alle fasce fluviali e aree allagabili – ambito RP);

- d) aggiornamenti con cadenza all'incirca annuale dell'allegato n. 1 della d.g.r. 2616/2011 contenente l'elenco degli studi di riferimento per la redazione e aggiornamento della componente geologica dei Piani di Governo del Territorio.

Nell'aggiornamento del PGRA, i Comuni dovranno considerare anche le opere di mitigazione del rischio idraulico eseguite dalle Autorità idrauliche competenti sul reticolo idrografico.

Art. 29 - Obiettivi e criteri per l'uso e la valorizzazione delle acque sotterranee

1. [O] Il PTCP persegue l'obiettivo di protezione e di valorizzazione delle acque sotterranee in un'ottica di sviluppo sostenibile e di rinnovabilità della risorsa, in quanto:

- a) rappresentano la totalità delle fonti di approvvigionamento potabile del territorio;
- b) sono fondamentali per la vita e per lo sviluppo socio-economico;
- c) forniscono il flusso di base dei fiumi, soprattutto nei periodi di magra;
- d) costituiscono un serbatoio di riserva nei periodi di siccità;
- e) sono essenziali per la conservazione degli ambienti umidi e degli habitat a queste connessi.

2. [O] Il PTCP promuove un uso razionale delle acque sotterranee, che sono una risorsa esauribile, attraverso azioni mirate che ne riducano l'estrazione dal sottosuolo per mantenere un corretto equilibrio tra prelievo e disponibilità senza che avvenga un depauperamento del serbatoio sotterraneo.

In linea con l'obiettivo decarbonizzazione - transizione energetica, il PTCP incentiva l'utilizzo del sottosuolo come fonte energetica rinnovabile, in particolare i sistemi di geotermia a bassa entalpia oppure pompe di calore alimentati con acqua di falda, a condizione che il volume di acqua derivata venga interamente restituita nel sottosuolo a meno dei quantitativi che possono essere riutilizzati a valle dello scambio termico (esempio usi irrigazione, impieghi non potabili in reti duali di edifici, ecc.).

3. [D] I Comuni nei propri strumenti urbanistici generali definiscono incentivi e premialità per favorire l'impiego e/o la transizione verso sistemi che sfruttano il sottosuolo e/o le acque sotterranee come fonte termica purché in linea con i principi di decarbonizzazione del PTCP, di rinnovabilità della risorsa e del loro stato qualitativo. A tale scopo nello studio geologico, idrogeologico e sismico del proprio territorio, i Comuni individuano le aree soggette a bonifica e quelle interessate da una potenziale contaminazione delle acque sotterranee, vietandone l'utilizzo diretto per evitare una diffusione della contaminazione in esse contenuta.

4. [O] Come principio generale di riduzione dei consumi delle acque sotterranee, i Comuni, nell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, dovranno favorire l'insediamento e la trasformazione di attività e interventi che riducano l'impronta idrica generale.

5. [D] Gli strumenti di pianificazione locale (PGT) individuano cartograficamente, su ogni elaborato di Piano, i pozzi destinati all'uso acquedottistico e relative fasce di tutela assoluta e di rispetto, così come disciplinato dal T.U.A. e declinato, per il territorio lombardo, dalla DGR 6/15137/1996 e dalla DGR 7/12693/2003. Per ottenere la massima efficacia di salvaguardia delle opere di captazione e perseguire i principi generali del PTUA di tutela della risorsa, negli strumenti di pianificazione a scala comunale devono essere rappresentate a scala adeguata anche le attività e gli elementi soggetti a disciplina di cui alla DGR 7/12693/2003 presenti all'interno delle fasce di rispetto, prescrivendo, all'interno del PGT, modalità e tempi di intervento per l'adeguamento su quanto genera rischio o pressione sulle acque sotterranee.

6. [D] Fra gli interventi consentiti all'interno delle fasce di rispetto dei pozzi acquedottistici, il PTCP incentiva l'esecuzione di tutte quelle strutture (quali vasche a tenuta, sistemi di laminazione, sistemi di trattamento di acque bianche ecc.) volte a ridurre la dispersione incontrollata delle acque di dilavamento, il rischio insito nei potenziali centri di pericolo di strutture preesistenti non altrimenti rilocabili e/o gli interventi che perseguano i principi di invarianza idraulica. Il progetto di dette opere dovrà evidenziare il beneficio in termini di riduzione delle condizioni di rischio, la compatibilità con il particolare contesto idrogeologico e un piano di manutenzione e di monitoraggio che sarà approvato dagli Enti competenti unitamente al progetto.

7. [D] Secondo quanto stabilito dalla DGR 6/15137/1996, le ripermetrazioni delle fasce di rispetto diventano efficaci solo a seguito di istruttoria da parte degli Enti competenti e di relativo recepimento sugli strumenti urbanistici che individueranno cartograficamente la nuova perimetrazione. Nel caso in cui siano previste riduzioni delle fasce di rispetto secondo i criteri "temporali" stabiliti dalla disciplina per l'acquifero superficiale, esse devono derivare da ragioni di pubblico interesse che abbiano la finalità di tutelare al meglio la risorsa idrica sotterranea e limitarne fattori di pressione antropica.

Art. 30 - Obiettivi, criteri, azioni e modelli per la mitigazione dell'impatto climatico sul ciclo e sul sistema delle acque

1. [P] I Comuni, dopo essersi dotati degli studi idraulici ai sensi dell'art. 14 del R.R. 8/2019, ed in attuazione dello stesso, riportano la delimitazione delle aree di pericolosità idraulica e l'indicazione delle misure strutturali e non, per ridurre le criticità valutate all'interno degli studi stessi, incentivando l'estensione delle misure di invarianza idraulica e idrologica anche sul tessuto edilizio esistente.

2. [D] Secondo quanto disposto dal r.r. 8/2019, art. 15 "Meccanismi attraverso i quali i comuni possono promuovere l'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica o idrologica, nonché del drenaggio urbano sostenibile", i Comuni dovranno promuovere l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica o idrologica anche per interventi che non ricadono nell'ambito di

applicazione del regolamento regionale. Inoltre, dovranno promuovere l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica o idrologica per interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e c) del citato regolamento regionale, ricadenti all'interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della l.r. 12/2005. I meccanismi che potranno utilizzare sono:

- a) incentivazione urbanistica di cui all'articolo 11, comma 5, della l.r. 12/2005:
 - I. possono essere riconosciuti come diritti edificatori utilizzabili in opportuni ambiti individuati dal PGT, qualora espressamente previsto dal documento di piano;
 - II. possono essere utilizzati sull'edificio dal quale si crea l'incentivo volumetrico, purché l'ampliamento non alteri la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio originale;
- b) riduzione degli oneri di urbanizzazione o anche del contributo di costruzione;
- c) progettazione integrata tra sistemi di laminazione e sistemi di mitigazione (fasce tampone, ecc.).

CAPO IV - ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE STORICO CULTURALE

Art. 31 - Efficacia paesaggistica del PTCP

1. [P] Il PTCP ha efficacia di piano paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della LR 12/2005.

2. [O] Nella definizione degli aspetti paesaggistici il PTCP assume come riferimenti la Convenzione Europea del Paesaggio, i “Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale” approvati con deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6421 del 27 dicembre 2007. Il PTCP assume inoltre gli indirizzi del PTR (2010 e successivi revisioni e aggiornamenti), che contiene indicazioni relative agli aspetti paesaggistici (Piano Paesaggistico Regionale - PPR, che ne è parte integrante).

3. [O] Nel PPR approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010 tutto il territorio della Provincia di Lodi ricade nell’Ambito Geografico di Paesaggio “19 Lodigiano e Colline di San Colombano”. All’interno del territorio provinciale il PPR riconosce inoltre le Unità Tipologiche di Paesaggio della “Fascia bassa pianura” - con i “Paesaggi delle fasce fluviali”, i “Paesaggi delle colture foraggere”, i “Paesaggi della pianura cerealicola” -, e la “Fascia collinare” - con i “Paesaggi delle colline pedemontane e della collina Banina”. Per tali Unità Tipologiche di Paesaggio il PPR segnala gli obiettivi generali di tutela paesaggistica, individuando gli elementi e gli aspetti caratterizzanti l'ambito e i relativi specifici indirizzi di tutela. Nella Provincia di Lodi il PPR identifica infine i luoghi dell'identità regionale, i paesaggi agrari tradizionali, i geositi di rilevanza regionale, le strade panoramiche, i tracciati guida paesaggistici, le visuali sensibili, i punti di osservazione del paesaggio lombardo. Tali elementi sono oggetto di specifiche discipline di tutela paesaggistica, così come esplicitato nel Titolo II della Normativa del PPR.

4. [O] Al PTCP è demandato il recepimento delle indicazioni di carattere ricognitivo e valutativo nonché dispositivo contenute nel PPR e lo sviluppo di tali indicazioni per formare il quadro di riferimento per i definitivi contenuti paesaggistici della pianificazione comunale. Nella revisione del PTR e del PPR approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XI/7170 del 17 ottobre 2022, il territorio della Provincia di Lodi è suddiviso in due Ambiti Geografici di Paesaggio: “AGP 21.1 Lodigiano e colline di San Colombano”, a sua volta articolato in sette sub-ambiti, e AGP 22.1 Pianura lodigiana e codognese”, articolato in quattro sub-ambiti. Per ciascun AGP è compilata una scheda di riferimento progettuale contenente obiettivi e orientamenti strategici per la pianificazione locale e di settore, nonché indirizzi per l’attuazione della rete verde regionale. Gli enti pubblici territoriali, ciascuno secondo la propria competenza e attraverso i propri strumenti di pianificazione, approfondiscono le analisi conoscitive contenute nelle Schede allo scopo di definire e sviluppare a scala adeguata i contenuti del PPR, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di qualità paesaggistica in esse contenuti. Il nuovo PPR non fa riferimento a Unità Tipologiche di Paesaggio ma ai Paesaggi di Lombardia, alle Aree tutelate per legge, agli Elementi

qualificanti il paesaggio lombardo, alla Rete Verde Regionale. Per quanto concerne il territorio Lodigiano non si segnalano significative variazioni rispetto agli elenchi contenuti nel PPR del 2010.

5. [D] In coerenza con le politiche e le indicazioni regionali, anche con riferimento agli approfondimenti sviluppati in fase di revisione del PPR, per la costruzione del quadro conoscitivo del sistema provinciale dei beni culturali e del paesaggio il PTCP individua 11 Ambiti Geografici di Paesaggio Provinciali (AGPP), rappresentati nelle tavole 16, 16a, 16b, 16c, 16d:

a) AGP regionale 21.1 Lodigiano e colline di S. Colombano

- I. AGPP Contesti agricoli del canale Muzza
- II. AGPP Fascia fluviale dell'Adda
- III. AGPP Sistema delle sorgenti
- IV. AGPP Cintura urbana della città di Lodi
- V. AGPP Pianura cerealicola lodigiana
- VI. AGPP Collina di San Colombano
- VII. AGPP Fascia fluviale del Lambro

b) AGP regionale 22.1 Pianura lodigiana e codognese

- I. AGPP Parte terminale della fascia fluviale del Lambro
- II. AGPP Aree golenali del Po
- III. AGPP Pianura cerealicola codognese
- IV. AGPP Parte terminale della fascia fluviale dell'Adda

6. [O] All'interno degli AGPP sono evidenziate le rilevanze paesaggistiche, gli ambiti di degrado e compromissione paesaggistica, le aree tutelate per legge, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il PTCP assume l'elenco delle aree tutelate per legge, degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico disponibile nel Sistema Informativo Beni ed Ambiti paesaggistici (SIBA) di Regione Lombardia.

7. [O] All'interno degli AGPP sono evidenziate le rilevanze paesaggistiche, gli ambiti di degrado e compromissione paesaggistica, le aree tutelate per legge, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, definendo, per ciascun AGPP, i seguenti indirizzi da seguire per tutelare e valorizzare i caratteri di peculiarità:

- a) conservare e tutelare le peculiarità orografiche, morfologiche e vegetazionali connesse al corso d'acqua naturale o artificiale e del paesaggio circostante;
- b) salvaguardare il potenziale rischio archeologico lungo i corsi d'acqua;
- c) salvaguardare il paesaggio agrario, caratterizzato da colture foraggere e da una ricca maglia idrografica naturale e artificiale;
- d) conservare i dislivelli morfologici anche se poco rilevati rispetto al piano di pianura;
- e) salvaguardare il paesaggio agrario caratterizzato dalle coltivazioni a prato e le zone umide dell'Adda;
- f) valorizzare la viabilità minore anche per la fruizione dello spazio rurale;

- g) tutelare e valorizzare ville, chiese, castelli, sistemi a corte rurali;
- h) conservare e riqualificare le formazioni boschive;
- i) salvaguardare la continuità del paesaggio agrario residuale tra fenomeni di urbanizzazione;
- j) valorizzare l'orticoltura e lo sviluppo di attività fruttive in ambito periurbano;
- k) tutelare, valorizzare e riqualificare la rete idrografica naturale e artificiale;
- l) riqualificare i sistemi fluviali e il reticolo idrografico minore;
- m) conservare le visuali percettive del paesaggio fluviale.

Art. 32 - Salvaguardia e valorizzazione del sistema dei beni culturali e del paesaggio

1. [O] Ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio il PTCP individua i seguenti obiettivi:
 - a) tutela degli elementi e dei caratteri identitari costitutivi del paesaggio;
 - b) recupero di un più organico rapporto tra spazi aperti e urbanizzati;
 - c) inversione dei processi di degrado;
 - d) promozione della fruizione pubblica del paesaggio, nonché della conoscenza e della consapevolezza dei valori paesistici del territorio

2. [O] Il PTCP promuove la tutela dei valori diffusi del paesaggio lodigiano, nonché la formazione di programmi e azioni per la riqualificazione e la valorizzazione del sistema dei beni culturali e del paesaggio, anche promuovendo la partecipazione della cittadinanza alla sua salvaguardia e valorizzazione.

3. [D] Gli strumenti urbanistici comunali individuano i contenuti paesistico-ambientali di maggior dettaglio, approfondendo a scala locale le indicazioni del PTCP. In particolare, devono essere individuati:
 - a) nel quadro conoscitivo del Documento di Piano:
 - I. le strutture insediative e gli elementi storico-culturali del paesaggio;
 - II. gli elementi storici, tipologici e morfologici del tessuto urbanizzato;
 - III. i luoghi e i beni significativi dal punto di vista della cultura e dell'identità locale.
 - b) nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi:
 - I. i criteri di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione;
 - II. la classificazione dell'intero territorio comunale secondo diversi gradi di sensibilità paesaggistica;
 - III. gli spazi a verde di collegamento con la Rete Verde Provinciale (RVP), dettagliando le specificità locali e i caratteri connotativi, e definendo le strategie d'intervento.

4. [O] Per la valorizzazione e il potenziamento dei luoghi della cultura, il PTCP incentiva la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura quali Laboratori di Cittadinanza Attiva e Osservatori del Paesaggio Lodigiano, centri per l'informazione, l'educazione e la formazione sulle tematiche correlate ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Il PTCP incentiva i Comuni ad assumere nei propri strumenti di pianificazione gli elementi del patrimonio culturale

e naturale individuati da questi Laboratori/Osservatori, e a favorire la partecipazione delle comunità locali nell'individuazione del patrimonio strategico per conseguire obiettivi di qualità paesaggistica. Le indicazioni per l'integrazione di nuove componenti del patrimonio naturale e culturale non richiederanno la variante del PTCP e saranno automaticamente recepite, secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 11 delle presenti norme

5. [O] Il PTCP promuove la creazione di una rete di istituti e luoghi della cultura, auspicando l'ampliamento del Sistema Museale Lodigiano con l'adesione di nuove istituzioni culturali. La Provincia favorisce inoltre lo sviluppo degli ecomusei e ne accompagna il processo di riconoscimento regionale, ai sensi dell'art.19, legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo".

6. [P] In tutto il territorio provinciale eventuali progetti pubblici comportanti scavi o altri interventi nel sottosuolo devono essere trasmessi alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari, come previsto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, art. 41, co. 4.

7. [P] Per tutti i siti di interesse archeologici ad oggi noti individuati nelle Tavole 9, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d – Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico e storico culturale e 17, 17.a, 17.b, 17.c, 17.d – Rete verde provinciale, nei centri storici, nelle chiese, negli edifici di antica fondazione e lungo i percorsi storici, i progetti che prevedano movimento terra e scavo dovranno opportunamente essere trasmessi alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari;

8. [D] All'interno dei Nuclei di Antica Formazione vie, piazze e spazi pubblici di interesse storico sono tutelati ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 4 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., pertanto qualsiasi intervento ricadente in tali casistiche dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova; inoltre sono soggette a specifiche disposizioni di tutela gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, così come indicato agli artt. 11 e 50 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

9. [P] In tutti i casi, resta sempre vigente il disposto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., che prevede, in caso di ritrovamenti archeologici fortuiti, la tempestiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova.

Art. 33 - Ambiti di rilevanza paesaggistica

1. [O] Le tavole 8, 8a, 8b, 8c, 8d e 17, 17a, 17b, 17c, 17d del PTCP individuano gli ambiti di rilevanza paesaggistica costituiti dalle aree connotate dalla presenza di elementi di interesse storico-culturale, geomorfologico e naturalistico, nonché dalle aree che richiedono una riqualificazione

dal punto di vista paesistico. In tali ambiti, oltre a tutelare gli elementi costitutivi significativi in riferimento all'unità di paesaggio di appartenenza, vengono promosse e sviluppate attività di fruizione, ricreativi e culturali compatibili con l'assetto paesistico e con le esigenze di tutela paesistica.

2. [D] Agli ambiti di rilevanza paesistica si applicano le seguenti direttive:

- a) progettare gli interventi con attenzione all'inserimento storico, paesistico e ambientale e alla conservazione degli elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;
- b) completare e riqualificare il margine urbano dei nuclei esistenti in caso di eventuali nuove trasformazioni, salvaguardando le visuali prospettiche da cui è possibile godere degli elementi che compongono l'assetto paesistico;
- c) conservare gli elementi orografici e geomorfologici.

3. [P] Agli ambiti di rilevanza paesistica si applicano le seguenti disposizioni aventi efficacia prescrittiva:

- a) evitare l'istallazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca con la percezione visiva di beni culturali tutelati e del loro contesto; per gli elettrodotti esistenti in situazione di potenziale interferenza vanno favorite soluzioni di interramento;
- b) laddove gli ambiti di rilevanza paesistica corrispondono a beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del D.Lgs.42/2004, si applicano anche le prescrizioni contenute nell'articolo 16 bis della normativa del PPR;
- c) non è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti isolati e/o distaccati dai nuclei esistenti;
- d) i progetti relativi a nuovi interventi insediativi e/o infrastrutturali di rilevanza sovracomunale, quando non sottoposti a valutazione di impatto ambientale e localizzati in aree non vincolate ai sensi degli articoli 10 e 134 del decreto legislativo 42/2004 e non disciplinate dal PAI vigente, devono essere oggetto di esame di impatto paesistico ai sensi degli articoli 35 e seguenti delle norme di attuazione del PPR. A tal fine, i progetti devono essere corredati da un apposito studio di compatibilità paesistico ambientale che, sulla base di specifiche analisi, valuti gli effetti e le interferenze sulle componenti paesistiche e ambientali e indichi le conseguenti misure di mitigazione e compensazione da adottare.

4. [D] I comuni, nei propri atti di pianificazione, verificano e integrano a scala di maggior dettaglio gli ambiti di cui all'articolo 31, comma 1 e individuano eventuali ulteriori territori che presentano caratteri di rilevanza paesistica.

Art. 34 - Ambiti di rilevanza naturalistica

1. Le tavole 8, 8a, 8b, 8c, 8d e 17, 17a, 17b, 17c, 17d del PTCP individuano gli ambiti di rilevanza naturalistica connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico,

geomorfologico e agronomico, in diretto e funzionale rapporto tra loro; tali ambiti comprendono le aree di naturalità individuate dai vigenti Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali.

2. [O] Negli di ambiti rilevanza naturalistica gli interventi sono orientati dai seguenti indirizzi prioritari:

- a) perseguire il riequilibrio ecologico attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali;
- b) rafforzare gli elementi che caratterizzano le risorse naturalistiche nel loro ruolo di presidio ambientale e paesistico;
- c) conservare l'identità del territorio, promuovendo la diversificazione delle attività agricole mediante tecniche colturali ecocompatibili e la valorizzazione multifunzionale dei boschi.

3. [P] Agli ambiti di rilevanza naturalistica si applicano le seguenti disposizioni aventi valore prescrittivo:

- a) evitare la frammentazione degli ambiti e la compromissione della loro funzionalità ecologica;
- b) evitare la compromissione o il danneggiamento delle zone umide e delle aree boscate di elevato valore biologico e naturale che, nel caso di interventi di trasformazione di suolo nelle vicinanze, dovranno essere protette e dotate di idonee fasce tampone di protezione;
- c) conservare gli elementi orografici e geomorfologici del terreno;
- d) evitare la localizzazione di cartellonistica pubblicitaria in ambito extraurbano.

4. [P] In caso di trasformazioni urbanistiche che necessitano l'eliminazione di aree o fasce boscate, si prescrive la loro compensazione attraverso l'individuazione di aree, interne o esterne all'ambito di trasformazione, da destinarsi a piantumazioni arboree e arbustive di superficie pari o superiori a quelle eliminate.

5. [D] I comuni, nei propri atti di pianificazione, verificano e integrano gli ambiti di rilevanza naturalistica a scala di maggior dettaglio, prevedendo disposizioni volte a indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni e a garantire il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi.

8. [O] I contenuti descrittivi e di indirizzo per la tutela del paesaggio del PTCP possono essere integrati nel tempo, in seguito di ulteriori studi, approfondimenti e disponibilità di nuovi dati di analisi; le integrazioni e gli aggiornamenti riguardanti esclusivamente i contenuti descrittivi del sistema provinciale dei beni culturali e del paesaggio non costituiscono variante del PTCP e sono approvati con le modalità semplificate di cui all'articolo 11 comma 2 delle presenti norme.

Art. 35 - Alberi d'interesse monumentale

1. L'articolo 7 della Legge 10/2013 fornisce la definizione di albero monumentale e attribuisce il compito alle Regioni di stilare e aggiornare annualmente, sulla base delle informazioni fornite dai Comuni, l'Elenco degli alberi monumentali e di inviarlo al Corpo Forestale dello Stato per le verifiche necessarie ai fini dell'inserimento nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia.

2. [P] Per gli esemplari arborei inclusi nell'elenco di cui al comma precedente, o per i quali sia pendente l'istruttoria regionale e nazionale, è prevista una fascia di rispetto di ampiezza di almeno 7 metri dal perimetro del fusto; in tale perimetro sono da evitare scavi, impermeabilizzazioni, installazioni o operazioni che possano danneggiare l'esemplare arboreo; eventuali interventi nella fascia di salvaguardia richiedono una relazione agronomica che descriva puntualmente gli accorgimenti da mettere in atto per garantire la tutela dell'esemplare.

3. [D] I Comuni devono:

- a) censire gli alberi da inserire nell'elenco sulla base dei criteri di monumentalità contenuti nel d.interm. 23 ottobre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e nel "Documento tecnico di definizione dei criteri per il riconoscimento degli alberi monumentali e indirizzi per la loro gestione e tutela" di cui al Decreto del Dirigente della Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità d.ds n.7502 del 5 agosto 2011 della Regione Lombardia. I Comuni possono altresì utilizzare le segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, e verificarle anche con il supporto del Corpo Forestale dello Stato, come previsto all'articolo 11 del decreto interministeriale citato;
- b) aggiornare annualmente e trasmettere alla Regione le schede di rilevazione degli alberi monumentali utilizzando i criteri e i modelli forniti nel d.interm. citato al precedente punto a;
- c) autorizzare l'abbattimento di alberi monumentali, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale per casi motivati e improcrastinabili, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della Legge 10/2013, e previa autorizzazione paesaggistica per gli elementi arborei vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a) del d.lgs 42/2014. A tale fine i Comuni procedono secondo quanto previsto all'articolo 9 del d.interm. citato al punto a. del presente comma 3;
- d) tutelare gli esemplari individuati attraverso la definizione di maggiore dettaglio della fascia di rispetto di cui al comma 2 e delle attività in essa consentite.

Art. 36 - Rete Verde Provinciale (RVP)

1. [O] Il PTCP assume la Rete Verde di ricomposizione paesaggistica Regionale (RVR) quale indirizzo per lo sviluppo sul proprio territorio della Rete Verde Provinciale (RVP). Mettendo a sistema le risorse ambientali della REP e il patrimonio culturale del Lodigiano, la RVP assume uno specifico valore paesaggistico. Integrando inoltre gli ambiti di tutela forestale (Piano d'Indirizzo Forestale), i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale PLIS), gli ambiti di tutela faunistica (Piano faunistico-venatorio), le greenway e le mitigazioni verdi dei corridoi infrastrutturali, la RVP definisce un disegno di paesaggio resiliente e interconnesso, nonché indirizzi finalizzati alla ricomposizione e valorizzazione del paesaggio lodigiano, al controllo delle

trasformazioni e al contenimento dei fenomeni di degrado, per garantire e rafforzare le condizioni di godimento, tutela e fruizione del paesaggio.

2. [D] In coerenza con la Rete Verde Regionale (RVR), definita e illustrate nei suoi obiettivi all'articolo 24 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale vigente, il PTCP ha dettagliato l'articolazione spaziale della RVP nelle tavole 17, 17a, 17b, 17c, 17d. Tale articolazione raggruppa le diverse componenti della RVP in quattro categorie, in funzione del loro valore prevalente:

- a) componenti a prevalente valore storico culturale (disciplinate al successivo art. 37):
 - I. architetture vincolate e di particolare interesse;
 - II. alberi monumentali;
 - III. tracciati guida paesaggistici;
 - IV. strade panoramiche;
 - V. nuclei di antica formazione;
 - VI. nuclei urbani al 1954;
 - VII. insediamenti rurali;
 - VIII. navigli e canali;
 - IX. luoghi di identità regionale;
- b) componenti a prevalente valore agricolo e forestale (disciplinate al successivo art. 38):
 - I. fontanili;
 - II. boschi;
- c) componenti a prevalente valore geomorfologico-naturalistico (disciplinate al successivo art. 39):
 - I. aree umide;
 - II. alvei fluviali tutelati;
- d) componenti di rilievo aventi altri valori paesaggistici (disciplinate al successivo art. 40):
 - I. beni e immobili di notevole interesse pubblico;
 - II. aree di notevole interesse pubblico.

3. Sono obiettivi generali e prioritari del PTCP la tutela e la fruibilità dei sistemi e degli elementi di valore paesaggistico di carattere rurale, naturale e antropico del territorio provinciale, nonché la salvaguardia e la ricomposizione paesaggistica della RVP, che ha valore di indirizzo strategico per la successiva pianificazione comunale, a partire dai seguenti obiettivi specifici:

- a) favorire la conoscenza del paesaggio e la sua fruizione pubblica, in particolare attraverso il rafforzamento e la qualificazione della rete ciclabile, con soluzioni che consentono di garantire la tutela delle funzioni ambientali ed ecosistemiche degli intorni attraversati;
- b) contrastare i processi conurbativi e di dispersione insediativa, favorendo la ricomposizione paesaggistica anche dei margini urbani e dei contesti periurbani, nonché la riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati;

- c) individuare le aree destinate alla creazione di parchi sovracomunali ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- d) contribuire all'attuazione degli obiettivi ecologici previsti per la REP dagli strumenti di programmazione degli enti gestori delle aree protette;
- e) rafforzare la rete delle infrastrutture verdi e blu per massimizzarne le valenze ambientali e paesaggistiche;
- f) conservare e rafforzare i sistemi boschivi e le formazioni lineari esistenti, valorizzandone le valenze paesaggistiche.

4. [P] Gli obiettivi relativi alle componenti della RVP sono:

- a) componenti a prevalente valore storico culturale (disciplinati al successivo art. 37):
 - I. la tutela, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali;
 - II. il riconoscimento e tutela dei tracciati guida paesaggistici e delle strade panoramiche;
 - III. il potenziamento della connettività ciclopedonale tra gli elementi della rete, anche in funzione della fruibilità dei paesaggi;
 - IV. la tutela, la qualificazione e il potenziamento del sistema degli spazi verdi urbani e degli elementi di connessione con i grandi spazi aperti della dimensione paesaggistica (corridoi verdi e blu, e tracciati guida paesaggistici regionali);
- b) componenti a prevalente valore agricolo e forestale (disciplinati al successivo art. 38):
 - I. la tutela, il mantenimento e il consolidamento dei caratteri del paesaggio rurale e la riqualificazione paesaggistica e agronomica dei sistemi rurali;
 - II. la tutela, il mantenimento e la riconnessione del sistema dei fontanili;
 - III. la tutela, il mantenimento e il potenziamento delle aree boscate;
- c) componenti a prevalente valore geomorfologico-naturalistico (disciplinati al successivo art. 39):
 - I. il potenziamento delle condizioni di naturalità al fine di garantire maggiore connettività naturalistica e qualità ecosistemica;
 - I. la tutela e il mantenimento dei valori geomorfologici e naturalistici esistenti;
 - II. la tutela e la valorizzazione dei paesaggi fluviali, anche nelle loro diversità, come componenti caratterizzanti il Lodigiano;
- d) componenti di rilievo aventi altri valori paesaggistici (disciplinati al successivo art. 40):
 - III. la tutela e la valorizzazione delle cascate storiche, nonché delle aree, dei beni e degli immobili di notevole interesse pubblico, anche potenziandone le connessioni in chiave fruitiva.

5. [O] Gli interventi che attuano la RVP sulla base degli obiettivi sopra elencati potranno essere realizzati anche attraverso i fondi derivanti dalla compensazione delle trasformazioni urbane e mediante appositi strumenti di attuazione (accordi o protocolli).

Art. 37 - Disciplina dei componenti della RVP a prevalente valore storico culturale

1. [D] Per quanto concerne la tutela, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale connesso ai nuclei di antica formazione, si applicano le seguenti direttive

- a) mantenimento dell'impianto urbano storico e dell'integrità del reticolo viario;
- b) conservazione delle tipologie edilizie storiche e dei caratteri originari, nel rispetto dei valori tipologici, funzionali e architettonici;
- c) qualificazione del sistema del verde e degli spazi pubblici, anche favorendo la fruizione pedonale e ciclabile.

2. [D] Per quanto concerne il riconoscimento e tutela dei tracciati guida paesaggistici e delle strade panoramiche, si applicano le seguenti direttive:

- a) definizione dei valori, delle caratteristiche e delle esigenze di tutela dei percorsi (anche per specifiche tratte);
- b) qualificazione e valorizzazione della fruibilità dei percorsi, nel rispetto dei loro caratteri morfologici e paesaggistici;
- c) riqualificazione in chiave ambientale e paesaggistica delle banchine e delle aree contermini ai percorsi.

3. [D] Per quanto concerne la tutela, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale connesso agli insediamenti rurali, si applicano le seguenti direttive:

- a) recupero dei manufatti qualificanti il paesaggio agrario storico, nel rispetto dei rapporti anche percettivi e visuali con il contesto, prioritariamente per usi agricoli, di fruizione turistica, didattica e culturale che consentano di conservarne i caratteri tradizionali;
- b) rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici e materici tipici del luogo;
- c) per gli interventi di nuova edificazione, adozione di soluzioni tipologiche che si inseriscano nel tessuto edilizio esistente senza alterare le qualità visive del paesaggio rurale e degli elementi di riconoscibilità del contesto;
- d) in presenza di mutamenti della destinazione agricola originaria di edifici dismessi, non pregiudicare la prosecuzione dell'attività agricola;
- e) gli edifici rurali di interesse storico di cui al presente articolo che rientrano anche nell'elenco degli edifici dismessi o abbandonati individuati dai Comuni con apposita delibera Consigliare ai fini dell'applicazione dell'articolo 40 ter della LRL.R. 12/2005 non possono essere soggetti a demolizione.

4. [D] Per quanto concerne il potenziamento della connettività ciclopedonale tra gli elementi della rete, anche in funzione della fruibilità dei paesaggi, si applicano le direttive di cui alla Scheda PVSe3 Integrazione, potenziamento e valorizzazione ambientale del sistema ciclabile provinciale.

5. Per quanto concerne la tutela, la qualificazione e il potenziamento del sistema degli spazi verdi urbani e degli elementi di connessione con i grandi spazi aperti della dimensione paesaggistica,

si applicano le direttive di cui alla Scheda PVS e1 Consolidamento e sviluppo della Rete Ecologica Provinciale e della Rete Verde Provinciale.

Art. 38 - Disciplina dei componenti della RVP a prevalente valore agricolo e forestale

1. [D] Per quanto concerne la tutela, il mantenimento e il consolidamento dei caratteri del paesaggio rurale e la riqualificazione paesaggistica e agronomica dei sistemi rurali si rimanda a quanto indicato al CAPO V - VALORIZZAZIONE DI UN SISTEMA AGRICOLO DI ECCELLENZA delle presenti norme.

2. [D] Per quanto concerne la tutela, il mantenimento e la riconnessione del sistema dei fontanili si rimanda a quanto indicato al CAPO V delle presenti norme.

3. [D] Per quanto concerne la tutela, il mantenimento e il potenziamento delle aree boscate si rimanda a quanto indicato al CAPO V delle presenti norme.

Art. 39 - Disciplina dei componenti della RVP a prevalente valore geomorfologico-naturalistico

1. [D] Per quanto concerne il potenziamento delle condizioni di naturalità al fine di garantire maggiore connettività naturalistica e qualità ecosistemica, la tutela e il mantenimento dei valori geomorfologici e naturalistici esistenti e la Valorizzazione del sistema idrogeologico e gestione delle criticità, si rimanda al CAPO III - VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E GESTIONE DELLE CRITICITÀ delle presenti norme.

2. [D] Per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dei paesaggi fluviali, anche nelle loro diversità, quali componenti caratterizzanti il territorio del Lodigiano, il PTCP promuove il trasporto fluviale per usi turistici, recependo e rimandando alle indicazioni normative e di gestione degli enti e dei piani deputati a regolare i corsi d'acqua navigabili che interessano il territorio provinciale.

Art. 40 - Disciplina dei componenti della RVP di rilievo aventi altri valori paesaggistici

1. [D] Per quanto concerne la tutela e la valorizzazione delle cascate storiche, nonché delle aree, dei beni e degli immobili di notevole interesse pubblico si rimanda a quanto previsto all'articolo 37, comma 3, lettere a, b, c, d, e delle presenti norme.

Art. 41 - Indirizzi relativi ai nodi, ai corridoi e alle connessioni ecologiche, ai varchi e alle barriere infrastrutturali della RVP

1. [D] Nodi della RVP. I nodi primari e secondari della RVP coincidono con le aree incluse nei PLIS e nei Parchi Regionali. Essi rappresentano dei "serbatoi" di biodiversità, unità naturali in grado di costituire, per dimensioni e articolazione interna, dei caposaldi ecosistemici capaci di

autosostenersi (gangli primari) e ambiti naturalistici intermedi di appoggio (gangli secondari). In tali ambiti deve essere primariamente tutelata la biodiversità, con interventi per la gestione e riqualificazione degli habitat.

2. [D] Corridoi e connessioni ecologiche. La RVP ricomprende i corridoi e le connessioni ecologiche individuati dalla REP, quali elementi di collegamento tra ambienti naturali diversificati che agevolano gli spostamenti della fauna e concorrono al mantenimento della biodiversità a scala territoriale. Le azioni necessarie riguardano la tutela, la riconnessione e il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie ivi ospitate.

3. [D] Varchi funzionali dei corridoi ecologici. La RVP assume i varchi dei corridoi ecologici individuati dalla REP. In questi contesti, dove i processi insediativi hanno determinato un significativo restringimento degli spazi aperti, deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato, garantendo il mantenimento di spazi adeguati tra le aree e i fronti edificati, e tra le opere di urbanizzazione, ivi comprese strade e altre infrastrutture, anche con interventi di potenziamento naturalistico che favoriscano la connessione tra aree ecologiche contigue.

4. [D] Barriere infrastrutturali. La RVP assume le barriere infrastrutturali individuate dalla REP all'interno dei corridoi ecologici, come elementi di interferenza da mitigare prevedendo azioni che rendano permeabile la cesura con la realizzazione di passaggi faunistici opportunamente equipaggiati di copertura vegetale.

Art. 42 - Contributo dei PGT alla valorizzazione degli elementi costituenti la RVR e la RVP

1. [D] Il PTCP individua quali indirizzi per l'azione comunale:

- a) la salvaguardia e la ricomposizione e paesaggistica della REP;
- b) la tutela, la ricomposizione e la valorizzazione dei paesaggi naturali e dei paesaggi colturali rurali e boschivi;
- c) il contrasto ai processi conturbativi e di dispersione insediativa, anche con la ridefinizione dei margini urbani, la ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani e la riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati;
- d) il consolidamento e/o la nuova realizzazione di fasce arboree e arbustive lungo le infrastrutture, con funzioni di miglioramento della qualità paesaggistica e di protezione degli ambiti agricoli;
- e) la salvaguardia, il consolidamento e la ricostituzione della rete di siepi, filari e macchie boscate lungo il reticolo irriguo, anche ristabilendone la continuità nei tratti interrotti o abbandonati;
- f) la riattivazione e la manutenzione dei fontanili, anche con le opportune riconnessioni al sistema delle acque superficiali dove siano presenti interruzioni;
- g) la conservazione, il rafforzamento e la ricostituzione dell'alternanza tra boschi, radure, aree agricole, e le formazioni lineari;

- h) la salvaguardia e il ripristino della diversità del paesaggio locale, anche tutelando gli spazi aperti, naturali o agricoli, residuali e interclusi.

2. [D] I Comuni partecipano alla attuazione della RVP e della RVR, recependone gli obiettivi, e la articolano a scala locale attraverso le seguenti azioni:

- a) provvedere alla eventuale ridefinizione della RVP, con modifiche che non riguardino le aree ricomprese all'interno degli ambiti agricoli di interesse strategico; le modifiche devono essere motivate anche dal punto di vista ecologico e devono comunque garantire la valenza di connessione ecologica degli ambiti interessati; la possibilità di apportare modifiche all'individuazione effettuata dal PTCP è limitata ai seguenti casi:
 - I. rettifiche, ossia correzioni di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale;
 - II. miglioramenti, ossia integrazioni che, garantendo la continuità della RVP, assicurino più efficacemente il conseguimento degli obiettivi del PTCP.
- b) verificare e integrare a scala di maggior dettaglio gli elementi di cui all'articolo 36 delle presenti norme, e a tal fine:
 - I. individuare gli insediamenti di interesse storico presenti e le aree di pertinenza visiva o funzionale disposte ai margini;
 - II. individuare la presenza di manufatti architettonici rurali aventi interesse storico quali testimonianze dei nuclei cascinali preesistenti;
- c) con riferimento alla RVP e alla REP, integrare nella rete verde comunale:
 - I. i nodi della RVP e della REP, individuando eventuali gangli secondari caratterizzati da particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali;
 - II. i corridoi individuati dalla RVP e dalla REP, integrandoli eventualmente in base alle risultanze di indagini conoscitive a scala locale, definendo inoltre opportune modalità di intervento che non pregiudichino la funzionalità ecologica dei corridoi stessi;
 - III. i varchi individuati dalla RVP e dalla REP, verificando l'eventuale presenza di eventuali altri varchi rilevabili a scala locale, prevedendo opportune modalità di intervento allo scopo di salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici;
 - IV. le barriere infrastrutturali individuate dalla RVP e della REP, verificando l'eventuale presenza ulteriori barriere rilevabili a scala locale, prevedendo opportune modalità di intervento al fine di ripristinare la continuità dei corridoi ecologici.
- d) con riferimento alla conservazione delle fasce di rilevanza paesistico-fluviale, che costituiscono anche un fattore importante di attrattività per il turismo fluviale:
 - I. rispettare la struttura percettiva del paesaggio fluviale;
 - II. garantire la funzionalità ecosistemica del corso d'acqua;
 - III. non consentire la localizzazione di insediamenti e strutture che alterino le visuali e comportino la frammentazione del paesaggio;
- e) individuare negli elaborati del PGT i progetti, gli strumenti e le regole per attuare gli obiettivi della RVP, anche stabilendo le priorità di azione;

- f) sviluppare la caratterizzazione multifunzionale della RVP;
- g) definire il sistema del verde comunale, in particolare, tramite l'individuazione dei corridoi ecologici e di un sistema organico del verde di connessione tra il territorio rurale e il sistema edificato, di cui all'articolo 9 comma 1 della l.r. 12/2005 (Piano dei Servizi), in coerenza con le priorità, di cui alla precedente lettera e);
- h) delimitare e disciplinare l'uso delle aree e degli ambiti di degrado o compromissione del paesaggio e di quelli a rischio di degrado/compromissione paesaggistica di cui all'articolo 43 delle presenti norme, anche definendo programmi per la loro riqualificazione in coerenza con i contenuti e gli obiettivi paesaggistici locali e con gli indirizzi della pianificazione regionale e provinciale.

Art. 43 - Ambiti ed elementi di degrado paesaggistico e ambiti a rischio di degrado/compromissione paesaggistica

1. [D] Agli ambiti ed elementi di degrado paesaggistico e agli ambiti a rischio di degrado/compromissione paesaggistica così come individuati nelle tavole 10, 10a, 10b, 10c, 10d si applica quanto già previsto ai seguenti articoli delle presenti norme:

- a) articolo 23: elettrodotti;
- b) articolo 24: aree degradate non utilizzate e non vegetate, aree agricole non seminate, cave cessate;
- c) articolo 18: impianti fotovoltaici a terra, impianti di biogas;
- d) articolo 25: siti contaminati;
- e) articolo 20: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

2. [P] In fase di aggiornamento del PGT ed in particolare della "Carta di sensibilità paesistica", i Comuni devono rispettare quanto previsto all'art. 28 comma 10 della Normativa del PPR relativamente alla determinazione del grado di sensibilità delle aree paesisticamente compromesse o degradate.

CAPO V - VALORIZZAZIONE DI UN SISTEMA AGRICOLO DI ECCELLENZA

Art. 44 - Obiettivi per la valorizzazione del sistema agricolo

1. [O] Il PTCP riconosce e tutela la significativa e peculiare valenza agricola e zootecnica del territorio lodigiano in termini economico produttivi, ambientali e paesaggistici. In coerenza con le indicazioni della PAC 2023-2027, il PTCP si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'agricoltura come componente ambientale fondamentale per gli equilibri ecosistemici e per la resilienza climatica del territorio. A tal fine il PTCP promuove:

- a) pratiche agronomiche e zootecniche ambientalmente sostenibili, per tutelare i valori ecosistemici e produttivi del territorio;
- b) modelli di gestione economicamente sostenibili, per tutelare la redditività a lungo termine dell'agricoltura, della silvicoltura e della zootecnica;
- c) azioni di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio rurale e di incentivazione di modalità d'uso integrate del territorio agricolo, per una sua più ampia fruizione.

2. [O] Con riferimento al sistema agricolo, il PTCP individua i seguenti obiettivi generali:

- a) evitare l'erosione del territorio agricolo e, ove possibile, ripristinare la continuità degli ambiti rurali;
- b) contenere gli impatti ambientali dell'attività agricola e zootecnica (es: uso più efficiente delle acque, riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, ecc.);
- c) aumentare la capacità del territorio rurale di rispondere agli impatti del cambiamento climatico;
- d) incrementare la capacità degli ambiti agricoli di erogare servizi ecosistemici;
- e) tutelare e incrementare l'agro-biodiversità per le sue funzioni di protezione della qualità del suolo, delle acque e dell'aria;
- f) evitare l'insediamento di funzioni e manufatti non strumentali, funzionali o sinergici con l'attività agricola o zootecnica, favorendo invece la multifunzionalità con l'inserimento di attività compatibili, anche non di carattere agricolo, che permettano la valorizzazione dei manufatti dismessi e la sostenibilità economica delle aziende a lungo termine;
- g) sviluppare i sistemi produttivi locali, anche innovando le filiere orizzontali e verticali tra i settori agro-alimentare, forestale, artigianale, manifatturiero, turistico;
- h) favorire l'innovazione e l'efficientamento tecnologico delle aziende agricole;
- i) aumentare l'accessibilità e l'attrattività del territorio rurale in termini fruitivi per le comunità locali e il turismo di prossimità (es: fruizione ciclopedonale delle strade vicinali/poderali), anche valorizzando la qualità del paesaggio rurale lodigiano

Art. 45 - Individuazione degli ambiti agricoli di interesse strategico e degli ambiti agricoli tampone

1. [O] Nel valutare il territorio sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, della sua estensione e delle sue caratteristiche agronomiche, e anche secondo i criteri più ampiamente descritti nella d.g.r. n. VIII/8059 del 19.09.2008, il PTCP ha riconosciuto la significativa valenza strategica della maggior parte delle superfici agricole lodigiane. Valenza che si declina puntualmente sia rispetto alla funzione produttiva sia in relazione alla continuità ambientale degli ambiti che costituiscono il sistema della RER e della REP. Inoltre, il PTCP ha identificato come elemento di criticità le interferenze che si generano nelle zone agricole in adiacenza con i sistemi urbani e infrastrutturali.

2. [P] In coerenza con questa lettura del territorio rurale, e per la definizione delle norme per la tutela, l'uso e la valorizzazione degli ambiti agricoli, il PTCP ha classificato le aree in:

- a) Ambiti agricoli di interesse strategico (AAIS):
 - I. Ambiti agricoli di interesse strategico a elevata caratterizzazione produttiva (AAISp);
 - II. Ambiti agricoli di interesse strategico per la continuità della rete ecologica (AAISa);
- b) Ambiti agricoli di interazione tra sistema insediativo e sistema agricolo- aree tampone (AAAt).

Art. 46 - Ambiti agricoli di interesse strategico (AAIS)

1. [P] L'edificazione negli AAIS è soggetta alla disciplina della Parte II Titolo III della L.R. 12/2005 e, per il recupero degli edifici rurali dismessi, è regolata dall'articolo 40 ter della L.R. 12/2005 e s.m.i.. Negli AAIS è inoltre ammessa la realizzazione dei seguenti interventi di interesse pubblico:

- a) aree a verde previste negli strumenti di pianificazione dei PLIS;
- b) infrastrutture per la mobilità, comprese le piste ciclabili, approvate secondo le modalità disciplinate dall'articolo 19 della L.R. 9/2001 ovvero previste nella programmazione territoriale e di settore della Regione e della Provincia;
- c) reti ed impianti tecnologici ed infrastrutture per la mobilità nonché opere pubbliche comunali individuate nei PGT vigenti oppure previste da variante urbanistica, previa valutazione positiva di compatibilità con il PTCP;
- d) opere per il drenaggio sostenibile delle acque meteoriche e di regimazione idraulica dei corpi idrici utilizzando soluzioni naturali.

2. [P] In merito alla individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti negli AAIS, si richiama in particolare quanto previsto dal comma 7ter dell'articolo 59 della l.r. 12/2005. La realizzazione degli interventi ammissibili sopra elencati non comporta variazione della perimetrazione degli AAIS e della disciplina di riferimento.

3. [P] I commi 5 e 6 del presente articolo dettano le norme di tutela, uso e valorizzazione degli AAISp e AAISa, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i., in raccordo con i contenuti dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 e s.m.i., con le indicazioni di tutela paesaggistica ed ecologica contenute nel Piano paesaggistico regionale, e con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia.

4. [P] I Comuni, nei PGT, individuano cartograficamente gli AAIS e sviluppano nel Piano delle Regole la disciplina di tutela e valorizzazione con riferimento ai contenuti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

5. [D] Gli AAIS a elevata caratterizzazione produttiva (AAISp) sono ambiti che, per qualità e caratteristiche dei suoli, conformazione idrogeologica, dimensione e continuità dei fondi, si prestano allo sviluppo di attività agricole moderne e competitive, che garantiscano, in coerenza con la Politica Agricola Comune (PAC), l'attuazione di pratiche agronomiche sostenibili al fine di tutelare la redditività a lungo termine dell'agricoltura, della silvicoltura e della zootecnia. In tali ambiti si dovrà:

- a) evitare la segmentazione degli ambiti con la realizzazione di nuove infrastrutture grigie non funzionali all'attività agricola o zootecnica;
- b) evitare l'insediamento di funzioni e la realizzazione di manufatti non strumentali o funzionali all'attività agricola o zootecnica;
- c) favorire l'efficientamento anche tecnologico delle aziende agricole, incentivando soluzioni che non richiedano l'impermeabilizzazione o la copertura dei suoli liberi o la loro compromissione;
- d) permettere la costruzione e l'uso di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, favorendo soluzioni che non richiedano consumo o copertura di suolo libero nel rispetto dei disposti normative vigenti in materia;
- e) favorire un uso più efficiente delle acque di falda e adottare modelli di coltivazione (es: a basso apporto di fattori di produzione) che riducano i rischi di un loro inquinamento;
- f) salvaguardare aree già esistenti con elevate qualità naturalistiche o ecosistemiche;
- g) favorire il riuso di manufatti dismessi o non più strumentali per incentivare la multifunzionalità delle aziende con l'inserimento di servizi agro-educativi, ricreativi, di inclusione sociale e di carattere economico commerciale che non richiedano consumo di suolo;
- h) incentivare l'apertura delle strade vicinali/poderali alla fruizione ciclopedonale, quando ciò sia utile al collegamento tra percorsi ciclabili e ciclopedonali come identificati nelle tavole 12, 12a, 12b, 12c, 12d o di accesso verso beni storico culturali o ambientali come identificati nelle tavole 17, 17a, 17b, 17c, 17d.

6. [D] Gli AAIS per la continuità della rete ecologica (AAISa) sono ambiti interessati dagli elementi di primo e secondo livello della RER e dalla REP (aree protette, PLIS o aree ad alta valenza

ambientale e naturalistica), che si prestano allo sviluppo di attività agricole sostenibili che, in coerenza con la PAC, combinino approcci sociali, economici e ambientali. In tali ambiti si dovrà:

- a) favorire l'adozione di modelli e pratiche che riducano le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura e/o che aumentino la conservazione e il sequestro del carbonio, o che, più in generale, contribuiscano a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- b) facilitare l'introduzione di modelli di agroecologia o di agrosilvicoltura;
- c) favorire il mantenimento di prati permanenti e la diversificazione delle colture, anche destinando una piccola percentuale dei seminativi ad aree di interesse ecologico;
- d) tutelare, valorizzare e aumentare le aree ad alta valenza ambientale ed ecosistemica;
- e) favorire la salvaguardia, la rigenerazione e la fruizione dei fontanili;
- f) incentivare la biodiversità;
- g) sostenere la silvicoltura e le azioni di forestazione, riforestazione e afforestazione;
- h) facilitare il riuso e la riqualificazione dei manufatti dismessi, in particolare di carattere storico culturale e/o caratterizzanti il paesaggio rurale, con l'inserimento di nuove funzioni anche non correlate all'attività agricola o ad essa integrative;
- i) incentivare l'apertura ad una fruizione ciclopedonale delle strade vicinali/poderali e sostenere la loro riqualificazione con l'introduzione di filari e siepi;
- j) evitare le segmentazioni degli ambiti con la realizzazione di nuove infrastrutture grigie e deframmentare i varchi della RER e della REPP;
- k) contribuire alla costruzione di aree tampone in continuità con le aree protette;
- l) [[P] tutelare gli AAISa e i territori limitrofi dagli insediamenti abusivi e dagli utilizzi impropri, quali, ad esempio, insediamenti non autorizzati mediante strutture provvisorie destinate a residenza temporanea, aree di stoccaggio o discariche abusive, trasformazioni in spazi commerciali non di attinenza agricola, danneggiamenti di elementi paesaggistici e storici, depositi, attività che possono compromettere la qualità dei suoli, danneggiare le essenze arboree eventualmente presenti o, comunque, da attività comportanti rischi di danneggiamento o d'impoverimento delle funzioni antropiche, agricole e dei valori paesaggistici o ambientali a ciò connessi. È fondamentale un monitoraggio degli Enti Locali;
- m) [P] inserire, ove ammissibile, gli interventi edilizi nel contesto utilizzando idonei impianti vegetali di mitigazione.

Art. 47 - Ambiti agricoli di interazione tra sistema insediativo e sistema agricolo-aree tampone (AAAt)

1. [D] Gli Ambiti agricoli di interazione tra sistema insediativo e sistema agricolo - aree tampone (AAAt) sono ambiti agricoli che, per loro caratteristiche localizzative e dimensionali e per il tipo di pressioni ambientali cui sono soggetti, sono utili e necessari a disegnare i perimetri urbani, a creare zone tampone tra tessuti urbani, infrastrutture e ambiti AAIS, a contenere il consumo di

suolo con vocazione agricola, a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e a favorire un più efficiente uso dei suoli. Tali ambiti saranno funzionali a:

- a) disegnare il perimetro dei sistemi urbani, evitando situazioni di sfrangiamento e qualificando il paesaggio lodigiano nel rapporto tra ambiti agricoli e urbani;
- b) adottare interventi, preferibilmente di ingegneria naturalistica, finalizzati ad aumentare la resilienza del sistema territoriale rispetto agli effetti del cambiamento climatico;
- c) creare fasce tampone di mitigazione sia ambientale che paesaggistica delle principali infrastrutture grigie che attraversano il territorio;
- d) contenere le pressioni ambientali e antropiche rispetto agli AAIS;
- e) ospitare, dove non integrabili nell'ambiente urbano, soluzioni per la produzione di energia da agri-voltaico, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 18 delle presenti norme;
- f) collocare o trasferire ambiti di trasformazione al di fuori del TUC, nel rispetto delle modalità di calcolo di cui all'Allegato 1 - Foglio per il calcolo della riduzione del consumo di suolo comunale, o realizzare interventi di trasformazione attraverso gli strumenti di perequazione territoriale intercomunale di cui all'articolo 59 delle presenti norme. Gli interventi previsti negli ambiti AAt dovranno rispettare i criteri DNSH.

Art. 48 - Recepimento degli ambiti agricoli (AAISp, AAISa, AAt) nei PGT

1. [P] In fase di adeguamento dei PGT, i Comuni dovranno recepire, verificare ed eventualmente dettagliare i perimetri degli ambiti AAISp, AAISa, AAt nel rispetto dei criteri adottati dal PTCP per la loro individuazione e del loro ruolo nella gestione e valorizzazione del sistema territoriale e socioeconomico locale. Ogni proposta di modifica dovrà intendersi esclusivamente come derivante dal maggior dettaglio di scala o da una verifica più puntuale delle caratteristiche produttive e ambientali delle aree interessate. Una volta accettate durante la procedura di verifica di compatibilità del PGT con il PTCP, tali modifiche comporteranno un adeguamento automatico, secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 11 delle presenti norme. 2. [P] In fase di adeguamento dei PGT, i Comuni potranno ridefinire la distribuzione delle aree AAt nel rispetto della loro superficie massima per Comune così come individuata nella tabella riportata nella Tavola 13. Inoltre, gli ambiti AAt dovranno sempre essere in aderenza con aree individuate nel Piano delle Regole come tessuto urbano consolidato o nuclei di antica formazione.

CAPO VI - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ DOLCE E INTEGRAZIONE DEGLI ALTRI MODELLI DI MOBILITÀ

Art. 49 - Obiettivi per il sistema della mobilità e dei trasporti

1. [O] Il PTCP favorisce l'evoluzione del modello di mobilità provinciale di persone e cose verso soluzioni maggiormente sostenibili. In particolare, sostiene il potenziamento e la riqualificazione delle infrastrutture per il trasporto su ferro, la loro integrazione con le infrastrutture per la mobilità ciclopedonale, e la riattivazione e il potenziamento degli scali e dei binari finalizzati al trasporto merci. Il nuovo modello di mobilità dovrà permettere una facile accessibilità ai servizi presenti nel territorio, ai principali poli produttivi e commerciali, agli ambiti di valore naturalistico e paesaggistico, ai beni culturali diffusi e ai centri storici, e dovrà inoltre integrare i percorsi ciclabili regionali, nazionali ed europei.
2. [P] I Comuni hanno l'obbligo di recepire nel PGT le fasce di salvaguardia per infrastrutture previste dal PTCP e dal PTR, in coerenza con le modalità previste dall'articolo 102 bis, comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i..
3. [P] In fase di redazione dei PGT, i Comuni interessati dai nodi di interscambio modale sia ferrogomma che gomma-gomma, come individuati nelle Tavole 11, 11.a, 11.b, 11.c, 11.d, dovranno condurre le necessarie verifiche con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in merito agli interventi di miglioramento dei suddetti interscambi in relazione alla competenza dell'Agenzia in materia di programmazione del trasporto pubblico (cfr. l.r. 6/2012, art. 7).

Art. 50 - Caratteristiche della rete ciclabile provinciale, obiettivi e criteri di sviluppo

1. [D] La rete ciclabile provinciale, considerata infrastruttura strategica, sarà prioritariamente e dove tecnicamente fattibile realizzata in sede propria con l'utilizzo di sistemi di pavimentazione permeabili e ad alto albedo, e integrata da spazi per la sosta ed elementi verdi per creare aree ombreggiate durante il periodo estivo.
2. Al fine di sviluppare il progressivo potenziamento e completamento della rete ciclabile, nelle tavole 12, 12a, 12b, 12c, 12d sono indicati i percorsi ciclopedonali esistenti, quelli in progetto e quelli programmati per attuare una rete diffusa che innervi l'intero territorio comunale e dia continuità ai collegamenti con le Province limitrofe. Le infrastrutture progettate e programmate saranno realizzate sulla base dei finanziamenti disponibili, anche derivanti dall'applicazione della perequazione territoriale intercomunale (di cui all'articolo 59 delle presenti norme), e in coerenza con la programmazione triennale delle opere pubbliche così come aggiornata annualmente dalla Provincia.

3. [O] Il PTCP favorisce e incentiva l'uso e l'apertura alla fruizione ciclopedonale delle strade alzaie, delle strade di vicinato/poderali e dei percorsi rurali, nonché la riconversione di strutture esistenti per ospitare attività a servizio della ciclo-pedonalità lungo tali percorsi.

4. [D] Gli indirizzi per il completamento e il potenziamento della rete ciclabile, e per la qualificazione ambientale e fruitiva dei suoi percorsi sono illustrati nella Scheda PVSe 3 - Integrazione, potenziamento e valorizzazione ambientale del sistema ciclabile provinciale.

Art. 51 - Indirizzi per l'implementazione della rete ciclabile comunale

1. [P] I Comuni dovranno concorrere alla realizzazione del sistema ciclopedonale integrato a scala provinciale. Per quanto di loro competenza e attraverso gli strumenti a loro disposizione dovranno favorire la continuità ciclabile tra le stazioni ferroviarie e la rete provinciale, e tra i centri storici/le frazioni/i beni storico culturali e la rete provinciale garantendo la continuità tra la rete ciclabile comunale e quella provinciale e/o regionale. Dovranno inoltre prevedere o incentivare strutture/spazi/servizi e/o attività a supporto della ciclabilità in corrispondenza delle stazioni e nei centri storici. Inoltre, ai fini della messa in sicurezza dei nodi critici, dovranno definire le priorità e il calendario di intervento anche sulla base delle analisi del rischio e dell'incidentalità.

2. [D] In relazione agli obiettivi generali del PTCP i PGT e i piani comunali di settore per la mobilità ciclabile sviluppano i seguenti contenuti minimi:

- a) censimento dei percorsi ciclabili esistenti e definizione delle priorità e di un calendario di interventi finalizzati alla loro connessione, per formare una rete urbana unitaria che serva, oltre alle aree residenziali principali, anche le principali attrezzature di interesse pubblico e collettivo, nonché le fermate del trasporto pubblico;
- b) individuazione dei percorsi principali casa-lavoro e casa-scuola che possono essere serviti attraverso il potenziamento dell'offerta di direttrici ciclabili protette;
- c) previsione di attrezzare edifici pubblici e altri punti di interesse strategico con parcheggi protetti per biciclette, attrezzati anche con modalità di sorveglianza in remoto;
- d) previsione di collegamenti tra la rete ciclabile urbana e le direttrici ciclabili sovracomunali individuate nelle tavole 12, 12a, 12b, 12c, 12d del PTCP;
- e) organizzazione, dove economicamente sostenibile, di servizi di bike-sharing, anche eventualmente in associazione tra più comuni, collegati con le fermate del trasporto pubblico su ferro e su gomma, o con parcheggi veicolari di interscambio auto-bici;
- f) sviluppo di azioni per mettere in sicurezza i percorsi ciclabili, con particolare attenzione a quelli in sede promiscua e agli incroci stradali;
- g) previsione della realizzazione di interventi ciclabili nell'ambito dei progetti per nuovi insediamenti, come modalità compensativa per i carichi aggiuntivi indotti sul traffico urbano, assegnando priorità al completamento della rete provinciale;

- h) individuazione, lungo i percorsi rurali, delle strade vicinali funzionali ai collegamenti locali e/o alla fruizione turistica e ricreative, definendo modalità che ne assicurino l'uso promiscuo pubblico e agricolo, anche attraverso specifiche convenzioni con i proprietari;
- i) individuazione delle aree da pedonalizzare o da sottoporre a limitazione del traffico, in via prioritaria in corrispondenza dei centri storici e delle zone commerciali di vicinato;
- j) individuazione delle zone a velocità massima 30 km/h nelle aree con destinazione prevalentemente residenziale e nelle zone dove sono presenti attrezzature e servizi che richiamano elevati flussi pedonali.

Art. 52 - Completamento delle infrastrutture viabilistiche

1. Il PTCP recepisce la programmazione e i progetti infrastrutturali deliberata dagli enti sovraordinati, anche qualora non riportati nella cartografia del PTCP. Nelle tavole 11,11a, 11b, 11c, 11d sono individuate le nuove infrastrutture di completamento che interessano la rete provinciale; tali tracciati definiscono il possibile scenario di potenziamento del sistema infrastrutturale da perseguirsi in relazione alle disponibilità di risorse economiche e della effettiva domanda territoriale, che dovrà essere valutata nella fase pre-progettuale, anche attraverso intese interistituzionali.

2. [P] I progetti degli interventi individuati dovranno rispettare le Linee guida dell'ambiente e paesaggio nei settori infrastrutturali ISPRA-CATAP, in attuazione del d.p.c.m. 27 dic. 1988; le opere mitigative e compensative dovranno inderogabilmente essere attuate in concomitanza alla realizzazione delle infrastrutture grigie. In considerazione degli impatti sovralocali che tali opere potranno produrre, per alcuni interventi di completamento infrastrutturale è stata predisposta la specifica scheda PVS_i 1 nell'Allegato 2 - Schede PVS.

CAPO VII - COLLABORAZIONE TERRITORIALE, SISTEMA INSEDIATIVO, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, CONSUMO DI SUOLO

Art. 53 - Collaborazione territoriale

1. [O] Il PTCP promuove e sostiene un approccio di collaborazione e cooperazione sinergica tra Comuni, e tra Comuni, Provincia e gli altri enti territoriali, per una gestione e un uso dei suoli più efficienti e sostenibili, sia nella fase di formazione degli atti, sia in quella di gestione degli interventi.

2. [O] Il PTCP sostiene le progettualità intercomunali finalizzate a un uso più equilibrato e più coerente alle caratteristiche specifiche dei diversi territori anche attraverso Progettualità di Valenza Sovralocale (PVS), a regia provinciale di cui all'Allegato 2 – Schede PVS.

Art. 54 - Uso del suolo e rigenerazione territoriale

1. [D] Il PTCP indirizza a un miglior uso del suolo, favorendo i processi di rigenerazione urbana e territoriale. I Comuni, durante la fase di elaborazione e aggiornamento dei PGT, dovranno introdurre strumenti, soluzioni tecniche e/o incentivi per rispondere alla domanda abitativa attraverso l'uso di ambiti di rigenerazione e/o interventi di recupero che evitino l'uso di suolo non consumato quando nel territorio esistano alternative, eventualmente valutando un percorso di pianificazione e programmazione intercomunale con le amministrazioni limitrofe. Inoltre, nel caso di domande per nuovi insediamenti di carattere produttivo, terziario e/o commerciale, si dovrà sempre valutare prioritariamente l'uso di ambiti di rigenerazione, sempre preferibili all'uso di ambiti di trasformazione su suolo non consumato, a meno di una comprovata impossibilità tecnica e/o di problematiche ambientali e/o sanitarie correlate alle caratteristiche delle funzioni da insediare.

2. [P] In coerenza con il PTR, il PTCP prescrive ai Comuni in fase di redazione di Piani integrati di intervento o di nuovi Piani attuativi e preventivamente alla loro approvazione, la verifica della sostenibilità trasportistica e compatibilità con l'assetto viabilistico e dell'accessibilità mediante trasporto pubblico, nonché i necessari accertamenti con la competente Agenzia del TPL in relazione a modifiche/potenziamenti del trasporto pubblico e specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali da programmare per un adeguato servizio degli ambiti di trasformazione.

Art. 55 - Riduzione del consumo di suolo

1. [P] Il PTCP recepisce gli ATO nei quali è stato disaggregato il territorio provinciale, nonché i criteri, gli indirizzi e le linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il consumo di suolo. L'Allegato 1 - Foglio per il calcolo della riduzione del consumo di suolo comunale esplicita, sulla base dei dati raccolti al 30/09/2023, le modalità di calcolo della riduzione dei consumi di suolo comunale da assumersi in seno ai PGT.

Art. 56 - Superamento delle soglie di riduzione del consumo di suolo, raccolta dei dati e compensazione provinciale

1. [P] Al fine del monitoraggio del consumo di suolo e per permettere alla Provincia di coordinare l'attuazione degli interventi dei PVS, di cui all'articolo 64 delle presenti norme e all'Allegato 2 – Schede PVS, nel rispetto delle soglie tendenziali di riduzione del consumo di suolo come indicate nel PTR, i Comuni dovranno comunicare annualmente, ovvero entro il 31 dicembre, e con le modalità definite dalla Provincia, i dati sull'andamento del consumo di suolo nel proprio territorio. Tali informazioni saranno utilizzate anche per rispondere con la perequazione territoriale intercomunale a eventuali domande del territorio che non siano state previste in fase di redazione dei PGT e che comportino il non rispetto delle soglie comunali di riduzione del consumo di suolo secondo le modalità di calcolo esplicitate nell'Allegato 1 - Foglio per il calcolo della riduzione del consumo di suolo comunale.

2. [P] La Provincia, attraverso lo strumento della perequazione e compensazione territoriale intercomunale e attuando i PVS, opererà per rispondere alle domande del territorio nel rispetto delle soglie tendenziali complessive di riduzione del consumo di suolo definite dal PTR.

Art. 57 - Mitigazione, compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica, territoriale e/o finanziaria, e fiscale di livello provinciale

1. [O] Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. h), nonché dell'art. 11, comma 2^{ter}, della l.r. 12/2005, la Provincia assume la compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica e territoriale quali strumenti, anche negoziali, attraverso i quali i Comuni e gli altri enti locali interessati definiscono e regolano un'equilibrata distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi connessi ai fenomeni urbanizzativi, infrastrutturali e insediativi, in modo da evitare che, per conseguire risorse economiche, si realizzino interventi comportanti un consistente consumo del suolo. Detti strumenti sono disciplinati secondo le disposizioni del successivo art. 59.

Art. 58 - Riconoscimento della rilevanza sovracomunale e provinciale di contenuti della pianificazione comunale

1. [O] La pianificazione comunale può proporre contenuti di rilevanza sovracomunale chiedendone il riconoscimento in fase di adozione dello strumento urbanistico e di valutazione di compatibilità con il PTCP. Il Comune può chiedere che la procedura si completi nei termini di legge, onde pervenire senza dilazioni all'approvazione dello strumento. In tal caso, la proposta di rilevanza sovracomunale o provinciale assumerà efficacia al termine delle attività previste dal presente articolo, con il recepimento dello strumento comunale.

2. [O] Le previsioni della pianificazione comunale assumono rilevanza sovracomunale quando sono suscettibili di generare esternalità (di tipo positivo o negativo) avvertibili, anche solo in parte, sul territorio di altri comuni, ancorché non contermini. Si configurano esternalità di rilevanza

provinciale quando le previsioni hanno una incidenza potenziale su componenti territoriali, ambientali e infrastrutturali essenziali per il funzionamento del sistema provinciale.

3. [P] I criteri di valutazione della rilevanza sovracomunale o provinciale di una proposta pianificatoria sono illustrati, per ciascuna tipologia, negli articoli 61, 62, 63 delle presenti norme.

4. [P] Qualora il PGT, o altro strumento di pianificazione urbanistica da sottoporre a verifica di compatibilità, contenga almeno una proposta con potenziali ricadute sovracomunali o provinciali, la proposta deve essere oggetto di concertazione tra Comune e Provincia, con il coinvolgimento degli altri Comuni interessati dagli effetti dell'attuazione della proposta.

5. [D] Una verifica preventiva della rilevanza sovracomunale o provinciale delle proposte pianificatorie può essere richiesta dal Comune con apposita istanza alla Provincia, anche nel corso dell'elaborazione dello strumento urbanistico, prima della sua adozione.

6. [P] Per le proposte pianificatorie con potenziale rilevanza sovracomunale o provinciale il Comune predispose, anche sulla base del rapporto ambientale di VAS, un documento di sintesi volto a evidenziare la tipologia e la portata degli effetti diffusivi potenzialmente generabili dall'attuazione della proposta e delle risorse derivabili, da allocare nel rispetto del principio di equità territoriale. Il Comune può richiedere il supporto tecnico di Provincia per valutare gli effetti delle esternalità sul capitale naturale e culturale, sui servizi ecosistemici e sulla funzionalità del territorio e delle infrastrutture. Tale supporto è finalizzato, sulla scorta delle risorse ritraibili dall'attuazione della proposta pianificatoria, a indicare soluzioni di minimizzazione e mitigazione degli impatti ambientali e di compensazione degli impatti non mitigabili, nonché di allocazione perequata dei vantaggi tra tutti i Comuni investiti da esternalità negative.

6. [P] A seguito dell'istanza comunale, o comunque nelle fasi iniziali dell'istruttoria di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 13, comma 5 della LR 12/2005 e smi, la Provincia individua i Comuni potenzialmente coinvolti dalle esternalità e ne promuove il coinvolgimento in un apposito percorso di concertazione volto a definire le azioni di coordinamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7bis della l.r. 12/2005 e smi e i contenuti di un eventuale accordo perequativo territoriale.

7. [P] Al riscontro di proposte suscettibili di generare esternalità sovracomunali o provinciali, anche derivanti da atti diversi dagli strumenti urbanistici, e fatte salve le procedure dettate dalla l.r. 19/2019 e da altre disposizioni normative di disciplina della concertazione interistituzionale, la Provincia convoca una apposita conferenza consultiva di concertazione con i Comuni coinvolti dalle esternalità, al fine di promuovere le condizioni di un accordo territoriale.

8. [P] La conferenza consultiva di concertazione è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo consigliere delegato; i Comuni sono rappresentati dai rispettivi Sindaci o da assessori delegati. La conferenza esamina e discute le possibili soluzioni di allocazione perequata delle utilità derivabili da ciascun intervento in proporzione alle pressioni di cui si prevede siano investiti i diversi territori comunali. La conferenza è convocata con comunicazione ricevuta dai Comuni almeno quindici giorni prima della seduta e conclude i propri lavori in non più di due sessioni a

distanza di sette giorni. Il dirigente redige e approva il verbale delle sedute della conferenza consultiva di concertazione. È fatta salva la facoltà di invitare alla conferenza i soggetti privati promotori dell'intervento avente natura sovracomunale o provinciale.

9. [D] Gli esiti della concertazione sono motivatamente presi in considerazione nel parere che la Provincia emette al termine dell'istruttoria di compatibilità, recependo i contenuti dell'accordo territoriale, ove raggiunto con l'adesione della Provincia stessa, nei casi di esternalità provinciale.

10. [D] Qualora la concertazione investa aspetti complessi che richiedono ulteriori approfondimenti che non possano essere completati entro i tempi di legge per l'istruttoria di compatibilità, o che comportino variante al PTCP, il Comune proponente può chiedere di concludere la fase valutativa stralciando la proposta di rilevanza sovracomunale o provinciale con indizione della conferenza consultiva di concertazione successivamente all'emissione del parere di compatibilità da parte della Provincia per il confronto e gli approfondimenti necessari.

11. [P] Ove assumano effetti di scala provinciale gli accordi territoriali prevedono i tempi e le modalità di recepimento nel PTCP e negli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Art. 59 - Strumenti per la perequazione territoriale intercomunale

1. [D] Per garantire effettività al principio di equità territoriale, in presenza di previsioni suscettibili di generare esternalità con riferimento all'articolo 58 delle presenti norme, ai sensi dell'articolo 15, comma 7bis della l.r. 12/2005 e s.m.i., la Provincia promuove azioni di coordinamento e l'adozione di forme di perequazione e compensazione finalizzate a garantire l'equa distribuzione tra i Comuni dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla realizzazione di insediamenti e infrastrutture che presentano esternalità ed effetti sovracomunali e la compensazione delle esternalità suscettibili di incidere sui funzionamenti ecosistemici e sulla qualità dei sistemi territoriali e infrastrutturali. La perequazione e la compensazione garantiscono anche equità territoriale ed efficacia attuativa in presenza di azioni finalizzate:

- a) alla promozione di interventi di rigenerazione territoriale;
- b) a iniziative tese all'innalzamento dei livelli di sostenibilità e resilienza dei sistemi ambientali e del paesaggio;
- c) al miglioramento funzionale delle reti e dei servizi per la mobilità, e in particolare della mobilità ciclabile;
- d) all'attuazione delle azioni funzionali al perseguimento delle politiche e delle azioni di cui ai CAPI II, III, IV, VI.

2. In presenza di iniziative di rilevanza sovracomunale o provinciale di cui all'articolo 58 delle presenti norme comportanti:

- a) consumo di suolo;
- b) interventi per nuovi insediamenti commerciali di media e grande struttura di vendita e/o per il loro ampliamento;

- c) interventi per nuovi insediamenti produttivi, logistici e terziari e/o per il loro ampliamento
- d) altri interventi da attuarsi in seguito ad accordi territoriali regionali e nazionali,

i Comuni e la Provincia prevedono forme perequative e compensative, anche attraverso la redistribuzione di proventi derivanti dalle contribuzioni connesse alle trasformazioni (urbanizzazioni secondarie, monetizzazione, contribuzioni), ai sensi dell'articolo 15, commi 7bis e 2, lettera h) e dell'articolo 44, comma 19, della LR 12/2005 e s.m.i.

3. [D] I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dalle monetizzazioni e da eventuali contribuzioni erogate in sede negoziale dai privati promotori dell'iniziativa e/o coinvolti dalla stessa, possono essere destinati unicamente alla realizzazione di opere e interventi o allo sviluppo di servizi di pubblica utilità finalizzati a garantire un'equa distribuzione dei vantaggi e per compensare le esternalità collegate alle previsioni insediative e infrastrutturali di cui al comma 1 del presente articolo.

4. [P] La perequazione territoriale intercomunale può essere applicata anche per condividere tra più Comuni il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 5, comma 4 della l.r. 31/2014, come specificamente disciplinato all'articolo 55 delle presenti norme. Al Comune che concorre a perseguire obiettivi di rilevanza sovracomunale e di rigenerazione urbana e territoriale attraverso la riduzione delle proprie previsioni di consumo di suolo, gli altri Comuni riconoscono un compenso - in forma di risorse o interventi - almeno equivalente al minore gettito conseguente alle predette riduzioni.

5. [P] Nell'ambito delle azioni di coordinamento di cui ai commi 1 e 4, ai sensi dell'articolo 11, comma 2ter della l.r. 12/2005 e s.m.i., i Comuni possono destinare una quota dei proventi alla costituzione di un fondo perequativo provinciale finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, affidando la gestione unitaria di detto fondo alla Provincia. Le risorse versate e confluite nel fondo non saranno restituite ai soggetti contributori.

6. [O] La Provincia può integrare il fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo con risorse proprie e può promuovere il reperimento di ulteriori risorse derivanti da programmi regionali, nazionali ed europei.

7. [O] Le forme di articolazione e gestione della superficie perequativa e del fondo perequativo provinciale sono definite da un apposito Regolamento approvato dalla Provincia entro sei mesi dall'entrata in vigore del PTCP.

8. [D] Un Comune o più comuni associati possono, con uno specifico accordo con la Provincia, individuare nei rispettivi PGT ambiti territoriali nei quali condizionare l'utilizzabilità di una quota parte degli indici di edificazione all'acquisizione di aree da destinare alla Provincia per la realizzazione di interventi e servizi di rilevanza provinciale o sovracomunale.

Art. 60 - Poli di aggregazione produttiva e commerciale e altre funzioni non residenziali, loro sviluppo e criteri per le nuove realizzazioni su suolo libero.

1. [O] Si definiscono come Poli di aggregazione produttiva e commerciale e altre funzioni non residenziali di interesse sovracomunale (di seguito Poli di aggregazione provinciale) gli aggregati produttivi, e/o commerciali e/o di altre funzioni non residenziali, che occupano aree contigue, anche a cavallo tra i confini amministrativi di diversi Comuni, superiori a 300.000 mq di superficie territoriale.

2. [P] Fatta salva la riduzione di consumo di suolo in ottemperanza alle soglie previste dal PTCP per ogni singolo Comune, nel caso di ampliamenti e di nuovi insediamenti per altre funzioni urbane che comportino consumo di suolo oltre soglia, valgono le seguenti disposizioni:

- a) nei Poli di aggregazione provinciale come identificati nelle tavole 18, 18.a, 18.b, 18.c, 18.d, la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento di attività produttive o commerciali, o per altre funzioni urbane non residenziali (ad eccezione della funzione logistica, che non è consentita) che interessino una superficie territoriale inferiore a 25.000 mq può essere attuata solo se non richiede il potenziamento della rete infrastrutturale e se in adiacenza all'attività della quale si chiede l'ampliamento o, nel caso di nuovi insediamenti, in adiacenza ad altre attività già esistenti;
- b) negli altri ambiti produttivi, la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, commerciali, o per altre funzioni urbane non residenziali (ad eccezione della funzione logistica, che non è consentita) che interessino una superficie territoriale inferiore a 15.000 mq e su suolo libero può essere attuata se non richiede il potenziamento della rete infrastrutturale esistente;
- c) lo studio relativo agli spostamenti potenzialmente indotti dalla realizzazione di nuovi insediamenti e/o dall'ampliamento di attività produttive o commerciali, o per altre funzioni urbane non residenziali in termini di carico veicolare generato/attratto e dei conseguenti effetti sul sistema della viabilità derivanti deve essere predisposto dal proponente l'iniziativa e deve essere oggetto di una valutazione preventiva da parte dei soggetti istituzionali a vario titolo preposti alla programmazione, sviluppo e gestione della rete viaria interessata da eventuali impatti.
- d) ogni volta che si accederà alla forma perequativa per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento di attività produttive o commerciali, o per altre funzioni urbane non residenziali si dovrà prevedere alla valutazione ambientale facendo riferimento alla soglia dimezzata prevista per la procedura di VIA e in ogni caso si dovranno fornire degli studi previsionali del traffico a conferma della non necessità del potenziamento della rete e di verifica delle ricadute ambientali (esempio: inquinamento e rumore) con la quantificazione delle adeguate compensazioni
- e) tutte le trasformazioni su suolo libero dovranno privilegiare localizzazioni limitrofe alle reti di trasporto pubblico e ai nodi di interscambio.

3. [P] Nel caso di interventi destinati alla logistica, come regolati all'art. 61 delle presenti norme, la proposta deve essere corredata da una quantificazione dell'indotto occupazionale, in quanto tale informazione contribuisce alla valutazione delle ricadute sulla rete infrastrutturale e sulle dotazioni di servizi già esistenti, e concorre alla quantificazione delle compensazioni.

4. [P] Per le altre funzioni urbane, la procedura di perequazione intercomunale si attiva nei seguenti casi:

- a) interventi di potenziamento del sistema produttivo di cui alla Scheda PVSp 1 dell'Allegato 2 – Schede PVS;
- b) interventi che interessano una superficie territoriale superiore a 50.000 mq, solo se in aree di rigenerazione e solo se l'intervento richiede il potenziamento della rete infrastrutturale esistente e la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

5. [P] Al di fuori degli ambiti di rigenerazione e degli ambiti di trasformazione presenti nei PGT (dopo l'adeguamento alla soglia di riduzione del consumo di suolo), la procedura di perequazione intercomunale si attiva nei seguenti casi::

- a) interventi che interessano una superficie territoriale superiore a 25.000mq, se in adiacenza a un Polo di aggregazione provinciale;
- b) interventi che interessano una superficie territoriale superiore a 15.000 mq, se non in adiacenza a Poli di aggregazione provinciale, ma in adiacenza ad aree produttive e commerciali già esistenti;
- c) tutti gli interventi che prevedono consumo di suolo, non in adiacenza ad aree produttive e commerciali già esistenti.

Art. 61 - Disciplina degli insediamenti per la logistica

1. Il PTCP recepisce e applica quanto indicato dalla l.r. 15/2025 “Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale”, nonché dal documento “Criteri e indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei per la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale” approvato con Deliberazione n° XII / 3377 Seduta del 11/11/2024.

2. [P] Sono soggetti alla disciplina del presente articolo i nuovi insediamenti destinati alla logistica, incluse le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, i depositi di merci o veicoli, le attività di autotrasporto di merci e prodotti, magazzinaggio, deposito, stoccaggio.

3. [P] Gli insediamenti con superficie operativa superiore a mq 30.000 sono ammessi esclusivamente nel perimetro degli Ambiti Territoriali Idonei (ATI) individuati dalla Scheda PVSp 1 dell'Allegato 2 – Schede PVS.

4. [D] I nuovi insediamenti di cui al comma 2 del presente articolo, con superficie operativa compresa tra 10.000 e 30.000 mq sono ammessi esclusivamente negli ambiti della rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e - sexies, l.r. 12/2005, purché localizzati a una distanza non superiore a 5 km di percorrenza dagli svincoli delle autostrade e tangenziali. I percorsi a servizio dell'insediamento non devono attraversare centri abitati e devono essere costituiti da viabilità a due corsie per senso di marcia, o ad una corsia per senso di marcia e svincoli a due livelli. La loro localizzazione è sempre consentita nelle aree individuate dalla Scheda PVSp 1 dell'Allegato 2 - Schede PVS.

5. [P] Nella localizzazione e progettazione di nuovi insediamenti per la logistica, come definita al comma 1 del presente articolo, indipendentemente dalla dimensione dell'intervento e in tutti i casi dove sia tecnicamente fattibile e pertinente in funzione delle caratteristiche dei luoghi, in coerenza e oltre a quanto previsto al punto 4. "Riferimenti per la valutazione della pianificazione attuativa, dei suap e dei progetti edilizi" del documento regionale "Criteri e indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei per la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale", si devono adottare i seguenti accorgimenti:

- a) miglioramento della sicurezza negli incroci viabilistici interessati dal traffico pesante, inclusi gli interventi dedicati alla protezione degli utenti deboli: pedoni, ciclisti e motociclisti;
- b) realizzazione di adeguate soluzioni per la sosta sicura in aree opportunamente attrezzate;
- c) Inserimento di tetti verdi, pannelli fotovoltaici e/o pannelli solari termici su almeno il 70% della superficie delle coperture piane; adozione delle altre modalità di risparmio energetico previste dalle norme e dai regolamenti locali;
- d) adozione di soluzioni per le mitigazioni del rumore, secondo quanto previsto dalle norme di settore, e inserimento di fascia di verde arboreo/arbustiva di almeno 20 metri di profondità, quando in prossimità di aree residenziali e/o pubbliche;
- e) adozione di soluzioni volte a mitigare l'effetto isola di calore, con utilizzo di pareti e coperture fredde o verdi, macchie e filari alberati;
- f) adozione di soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile (SUDS) per la laminazione degli eventi meteorici in conformità con il Regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i. sull'invarianza idraulica; tali soluzioni devono essere organicamente inserite nella rete ecologica e nella rete verde comunale, al fine di contribuire alla creazione di parchi e giardini ad uso pubblico, e alla mitigazione degli effetti dell'isola di calore;
- g) adozione di soluzioni tecniche per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche a fini non potabili, eventualmente anche per usi pubblici da concordare con il Comune qualora la disponibilità ecceda i fabbisogni interni;
- h) tutte le trasformazioni su suolo libero dovranno privilegiare la localizzazione in aree limitrofe alle reti di trasporto pubblico e ai nodi di interscambio.

6. [O] L'inserimento nei PGT della previsione di insediamenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo presuppone piena coerenza con le previsioni di cui all'articolo 64 delle presenti norme e alla Scheda PVSp 1 dell'Allegato 2 - - Schede PVS.

7 [P] Per tutti gli insediamenti logistici, come definita al comma 1 del presente articolo, di superficie operativa superiore a 10.000 mq, o nel caso di ampliamenti di insediamenti esistenti che porterebbero a una superficie operativa superiore a 10.000 mq, è sempre prevista la perequazione territoriale intercomunale disciplinata dall'accordo territoriale di cui all'art. 59 delle presenti norme finalizzata a compensare tra i Comuni direttamente interessati gli effetti positivi e negativi dovuti all'insediamento e al traffico pesante indotto.

8 [P] Ai fini della determinazione del contributo sul costo di costruzione, gli insediamenti logistici sono considerati produttivi e a essi si applica il regime di cui all'art. 19, d.p.r. 380/2001.

9. Al fine dell'applicazione dell'art. 43, comma 2 - sexies, lett. c), l.r. 12 /2005, sulla base del progetto autorizzato figurativamente si computa il contributo sul costo di costruzione dell'art. 16, comma 3, d.p.r. 380/2001, maggiorato del 50%, contributo che verrà corrisposto all'atto del rilascio del titolo abilitativo. Tale importo si aggiunge e non sostituisce l'importo di cui all'art. 19, comma 1, dpr 380/2001.

10. [P] Considerato che come dai disposti dell'art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014 per i quali fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo [...] i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data, le varianti di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo.

Art. 62 - Disciplina degli insediamenti per le grandi strutture di vendita

1. [D]Le grandi strutture di vendita vengono localizzate e autorizzate nell'ambito dell'apposita conferenza dei servizi ai sensi del D.lgs 114/1998, applicando le disposizioni regionali di settore e i criteri di cui alla DGR 1193/2013.

2. [D] In caso di previsione di nuove grandi strutture di vendita, si applicano le modalità di perequazione territoriale intercomunale di cui all'art. 59 delle presenti norme, coinvolgendo i Comuni contermini direttamente interessati dagli effetti dell'insediamento. Le modalità

perequative includono la distribuzione ai Comuni contermini, come compensazione degli impatti, di una parte degli oneri di urbanizzazione da stabilire in sede di conferenza di servizi. Le risorse economiche ricavate dovranno essere utilizzate per interventi di riqualificazione nei centri storici, o per il potenziamento delle reti e delle attività commerciali di vicinato, o per il recupero a usi pubblici di aree urbane degradate non altrimenti riqualificabili.

3. [D] In sede di istruttoria di valutazione di compatibilità del PGT, il parere della Provincia sulla localizzazione delle grandi strutture di vendita viene formulato sulla base delle indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale. I Comuni recepiscono nella normativa di piano e dettagliano alla scala comunale le disposizioni relative ai temi da considerare prioritari sulla base delle caratteristiche specifiche del territorio provinciale, di seguito indicati:

- a. localizzazione prioritaria nei Comuni superiori ai 20.000 abitanti o capoluogo; eventuali localizzazioni in altri Comuni sono da sottoporre a uno specifico studio di approfondimento sugli impatti indotti sulla comunità locale in termini economici, sociali e di qualità della vita, sulle misure mitigative e compensative da prevedere in termini di benefici per la comunità locale;
- b. analisi degli effetti sulla viabilità locale e sovracomunale, e definizione delle infrastrutture necessarie per l'accessibilità, compresi eventuali svincoli e strade di disimpegno, ad evitare l'accesso diretto alla viabilità primaria sovracomunale o l'impegno di incroci già interessati da rilevanti volumi di traffico;
- c. verifica degli impatti generati dall'insediamento e dal traffico indotto sugli elementi della rete ecologica;
- d. definizione e realizzazione degli interventi necessari per mitigare visivamente e funzionalmente l'insediamento rispetto alle aree residenziali limitrofe o ad altre funzioni pubbliche o collettive ad elevato afflusso di utenti, utilizzando di preferenza sistemazioni a verde;
- e. predisposizione di un progetto di inserimento paesaggistico, nel rispetto dei caratteri morfologici, delle visuali, dei materiali e della vegetazione che caratterizzano il contesto territoriale; tale progetto deve essere riferito non solo ai manufatti edilizi, ma anche alle aree di pertinenza, alla viabilità, ai parcheggi, alla cartellonistica e alle insegne;
- f. integrazione delle funzioni già esistenti nel contesto urbano, con la previsione di servizi alla persona e alla comunità locale, di spazi ricreativi di uso pubblico e di supporto al commercio di vicinato;
- g. realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, continui e adeguatamente protetti, per il collegamento con le aree residenziali limitrofe e con le fermate del trasporto pubblico su ferro e su gomma;
- h. almeno il 50% dei parcheggi in dotazione devono essere interrati; tutti i parcheggi in superficie devono essere realizzati con soluzioni di pavimentazione semipermeabile, con l'inserimento di vegetazione nella misura minima di un albero ogni 5 posti auto, scelto tra le specie autoctone;

- i. nei casi di localizzazione in aree dismesse o già urbanizzate, si deve mantenere una percentuale di superficie permeabile non inferiore a quella preesistente, attraverso l'inserimento di superfici verdi o di sistemi di pavimentazione permeabile;
- j. realizzazione di pareti verdi e di tetti verdi per la porzione delle coperture dove non siano installati pannelli fotovoltaici o solari termici, per la mitigazione microclimatica e come supporto alla laminazione degli eventi meteorici; inserimento di bacini semi-naturali, con vegetazione al contorno, per la fitodepurazione delle acque e per la filtrazione acque meteoriche raccolte dalle coperture e dalle aree a parcheggio e pavimentate;
- k. adozione di soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile (SUDS) verdi per la laminazione degli eventi meteorici in conformità con il Regolamento regionale n.7/2017 e smi sull'invarianza idraulica; tali soluzioni devono essere organicamente inserite nella rete ecologica e nella rete verde comunale, al fine di contribuire alla creazione di parchi e giardini ad uso pubblico, e alla mitigazione degli effetti dell'isola di calore;
- l. ferma restando l'adozione delle soluzioni di risparmio energetico previste dalle norme e dai regolamenti vigenti, inserimento di pannelli fotovoltaici o solari termici per un'estensione pari almeno al 70% della superficie delle coperture degli edifici;
- m. miglioramento delle connessioni tra verde urbano e aree agricole o naturalistiche esterne al TUC;
- n. adozione di soluzioni tecniche per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche a fini non potabili, eventualmente anche per usi pubblici da concordare con il Comune qualora la disponibilità ecceda i fabbisogni interni.

4. [P] Non è consentita la localizzazione di aree commerciali all'interno dei siti di Rete Natura 2000, nei parchi naturali, nelle riserve naturali regionali, nei parchi regionali e nei PLIS.

Art. 63 – Disciplina delle medie strutture di vendita

1. [D] Ai sensi del d.lgs 114 del 31 marzo 1998 e della l.r. 6/2010, per medie strutture di vendita si intendono gli interventi compresi tra 250 mq e 2.500 mq di superficie di vendita, quando localizzate in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le medie strutture di vendita sono comprese tra 150 mq e 1500 mq di superficie di vendita.

2. [D] Le nuove medie strutture di vendita sono prioritariamente localizzate in aree dismesse, con la finalità di contribuire al recupero di situazioni di degrado urbano e a un significativo miglioramento della qualità urbana, ambientale e sociale del tessuto insediativo in cui vengono collocate, o in aree di espansione identificate all'interno della quota rimanente al Comune di consumo di suolo.

3. [D] Qualora la struttura di vendita sia di ricaduta intercomunale secondo quanto previsto al punto 1.3 dell'Allegato A - Indicazioni ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività delle Medie Strutture di Vendita (MSV) alla d.g.r. 2828/24, si applica quanto previsto

al punto 3.2 della medesima d.g.r. e il Comune interessato dalla proposta di nuova struttura dovrà attivare una consultazione dei Comuni interessati dall'isocrona di riferimento, ricorrendo anche a specifici tavoli di confronto nell'ambito del procedimento autorizzativo. Inoltre, nella valutazione degli impatti effettuata, il Comune deve tener conto anche degli eventuali pareri degli Enti/soggetti gestori di strade o di altre reti infrastrutturali o tecnologiche. In tutti i casi i Comuni devono comunque applicare quanto previsto dall'Allegato A alla d.g.r. 2828/24. Specifica attenzione deve inoltre essere dedicata agli impatti sugli esercizi commerciali di vicinato nei centri e nuclei storici consolidati.

4. [D] Nel caso di nuove medie strutture di vendita di ricaduta intercomunale, vengono attivate le modalità di perequazione di cui all'art. 59 delle presenti norme, al fine di compensare gli effetti negativi provocati dalla struttura sui comuni limitrofi. Le risorse economiche ricavate dovranno essere utilizzate per interventi di riqualificazione nei centri storici, o per il potenziamento delle reti e delle attività commerciali di vicinato, o per il recupero a usi pubblici di aree urbane degradate non altrimenti riqualificabili.

5. [D] In linea con gli indirizzi di Regione Lombardia espressi nella d.g.r. 2828/24 all'articolo 2 comma 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3, non è ammessa la previsione di nuove medie strutture vendita contigue ad altre, esistenti o programmate, al di fuori delle aree dismesse o dei Poli di aggregazione provinciali.

Art. 64 - Progettualità di Valenza Sovralocale (PVS)

1. [O] Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 delle presenti norme, il PTCP programma, descrive e norma specifiche Progettualità di Valenza Sovralocale (PVS). Tali progettualità, che si attuano applicando quanto previsto dalla perequazione territoriale intercomunale di cui all'articolo 59 delle presenti norme, sono organizzate in quattro tipologie rispetto alle loro finalità primarie:

- a) PVS di completamento del sistema infrastrutturale;
- b) PVS per il potenziamento dei servizi al territorio;
- c) PVS per il potenziamento del sistema produttivo;
- d) PVS per il potenziamento dei servizi ecosistemici.

2. [O] Le PVS di completamento del sistema infrastrutturale hanno la finalità di gestire l'implementazione del sistema infrastrutturale necessaria per rispondere a criticità presenti nel territorio con soluzioni coerenti a quanto previsto nelle linee guida dell'ambiente e paesaggio nei settori infrastrutturali ISPRA in attuazione del d.p.c.m. 27 dic. 1988 e garantendo i necessari interventi di mitigazione. Si tratta di progettualità richieste dal territorio e individuate nelle tavole 11, 11a, 11b, 11c, 11d.

3. [O] Le PVS per il potenziamento dei servizi al territorio riguardano interventi finalizzati a valorizzare strutture e servizi di competenza provinciale già presenti sul territorio aumentando la qualità e l'ampiezza dei servizi erogati e aumentandone gli impatti in termini di utilità sociale.

4. [O] Le PVS per il potenziamento del sistema produttivo sono finalizzate a rispondere, contenere e indirizzare le forti pressioni, soprattutto di carattere esogeno, che investono il territorio per l'insediamento di nuove funzioni principalmente di carattere produttivo e logistico. Al fine di evitare la loro caduta indiscriminata e non controllata sul territorio che impatti negativi di carattere ambientale e sul sistema della mobilità, il PTCP ha individuato alcuni ambiti adatti ad ottimizzare l'uso delle infrastrutture di attraversamento del territorio già presenti e a minimizzare le negatività ambientali delle trasformazioni.

5. [O] Le PVS per il potenziamento dei servizi ecosistemici sono interventi sistemici finalizzati a valorizzare, potenziare e completare la REP e la RVP nella logica di costruire una rete continua e interconnessa di infrastrutturazione verde, migliorando la capacità del territorio di fornire servizi ecosistemici e aumentandone l'attrattività e le possibilità di fruizione con modalità sostenibili. Tali progettualità saranno parzialmente finanziate anche attraverso l'attuazione dei PVS per il potenziamento del sistema produttivo e concorreranno all'attuazione della compensazione provinciale.

6. [P] Gli obiettivi, i contenuti specifici, i vincoli e le norme che dovranno essere rispettati nello sviluppo degli interventi che attueranno le specifiche progettualità sono dettagliati nell' Allegato 2 - Schede PVS.

7 [O] Con riferimento al tema dell'offerta di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) e di Servizi Abitativi Transitori (SAT), si sollecitano le Amministrazioni comunali a promuovere specifici accordi tra Comuni che tengano conto del fabbisogno, in considerazione anche dello sviluppo della rete di trasporto pubblico locale e con riferimento alle funzioni territoriali che attraggono la domanda abitativa primaria. In questo scenario il comune di Lodi rappresenta un polo attrattore, come individuato dal PTR e confermato dal PTCP, rispetto anche alla necessità di prevedere l'offerta di SAP e SAT.

Art. 65 – Norme transitorie

1. [D] Sono salvaguardate le previsioni urbanistiche e edilizie esclusivamente dei piani attuativi del PGT adottati e dei titoli edilizi presentati prima dell'approvazione del PTCP medesimo.